

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-701X

C 230

38° anno

4 settembre 1995

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I Comunicazioni	
	Parlamento europeo	
	<i>Interrogazioni scritte con risposta</i>	
95/C 230/01	E-2052/94 di Karl-Heinz Florenz alla Commissione Oggetto: Nuvola tossica su Moers (Risposta complementare)	1
95/C 230/02	E-2181/94 di Nel van Dijk alla Commissione Oggetto: Possibile impiego abusivo dei finanziamenti del FESR per la sistemazione di un campo da golf a Brunssum nel Limburgo meridionale (Risposta complementare)	2
95/C 230/03	E-2325/94 di Carles-Alfred Gasòliba i Böhm al Consiglio Oggetto: Esportazioni di animali viventi	2
95/C 230/04	E-2498/94 di Sir Jack Stewart-Clark al Consiglio Oggetto: Trasporto di animali vivi	2
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-2325/94 e E-2498/94	2
95/C 230/05	E-45/95 di Arie Oostlander al Consiglio Oggetto: Politica d'informazione del Consiglio	3
95/C 230/06	E-399/95 di Jens-Peter Bonde al Consiglio Oggetto: Misure sulla trasparenza	4
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-45/95 e E-399/95	4
95/C 230/07	E-158/95 di Jean-Pierre Raffarin al Consiglio Oggetto: Piano d'azione per l'occupazione	5
95/C 230/08	E-180/95 di Jean-Pierre Raffarin al Consiglio Oggetto: Bilancio dell'applicazione della Carta sociale approvata nel 1989	6

(segue)

IT

Prezzo: 18 ECU

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (segue)	Pagina
95/C 230/09	E-229/95 di Jean-Pierre Raffarin al Consiglio Oggetto: Programma di iniziative comunitarie	6
95/C 230/10	E-246/95 di Jean-Pierre Raffarin al Consiglio Oggetto: Moneta unica europea	7
95/C 230/11	E-250/95 di Jean-Pierre Raffarin al Consiglio Oggetto: Trasporti su strada	7
95/C 230/12	E-258/95 di Jean-Pierre Raffarin al Consiglio Oggetto: Presidenza francese e politica regionale	7
95/C 230/13	E-293/95 di José Apolinário al Consiglio Oggetto: Trasparenza delle decisioni del Consiglio	8
95/C 230/14	E-396/95 di José Apolinário alla Commissione Oggetto: Selezione dei progetti ammissibili dell'iniziativa comunitaria Urban	8
95/C 230/15	E-430/95 di Michel Rocard al Consiglio Oggetto: Durata del tempo di lavoro	8
95/C 230/16	E-455/95 di José Apolinário alla Commissione Oggetto: Aiuti alla creazione di organizzazioni di produttori in Portogallo	9
95/C 230/17	E-516/95 di John McCartin alla Commissione Oggetto: Iniziative comunitarie in Irlanda	9
95/C 230/18	E-566/95 di Joan Vallvé alla Commissione Oggetto: Candidatura di Minorca a sede della futura Agenzia europea del turismo	10
95/C 230/19	E-568/95 di Carlos Robles Piquer al Consiglio Oggetto: Presenza dell'Unione europea presso i diversi raggruppamenti regionali che compaiono nel mondo	10
95/C 230/20	E-578/95 di Glyn Ford al Consiglio Oggetto: Moneta unica per i non vedenti	11
95/C 230/21	E-600/95 di María Izquierdo Rojo al Consiglio Oggetto: Assunzione di responsabilità di fronte al prevedibile aumento della conflittualità tra i pescatori nel corso della prossima campagna di pesca della tonnina	11
95/C 230/22	E-618/95 di Olli Rehn, Mirja Rynnänen, Karl-Erik Olsson, Timo Järvilähti, Karin Starrin, Elisabeth Rehn e Hadar Cars al Consiglio Oggetto: Proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce i pesi e le dimensioni massime dei veicoli stradali superiori a 3,5 t che circolano all'interno della Comunità	12
95/C 230/23	P-859/95 di Per Stenmarck al Consiglio Oggetto: Lunghezza dei mezzi pesanti svedesi	12
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-618/95 e P-859/95	12
95/C 230/24	E-625/95 di Anita Pollack alla Commissione Oggetto: Istruzione in materia ambientale	13
95/C 230/25	E-695/95 di Peter Crampton al Consiglio Oggetto: Proposte del Consiglio nel settore del controllo finanziario per il 1994	13

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (segue)	Pagina
95/C 230/26	E-720/95 di Peter Crampton al Consiglio Oggetto: Proposte del Consiglio nel settore degli affari di bilancio nel 1994	13
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-695/95 e E-720/95	14
95/C 230/27	E-705/95 di Peter Crampton al Consiglio Oggetto: Proposte del Consiglio nel settore delle relazioni con il Parlamento europeo nel 1994	14
95/C 230/28	E-713/95 di Peter Crampton al Consiglio Oggetto: Proposte del Consiglio nel settore degli affari istituzionali e della conferenza intergovernativa nel 1994	14
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-705/95 e E-713/95	14
95/C 230/29	E-763/95 di Christa Randizo-Plath alla Commissione Oggetto: Sovvenzioni per Amburgo (Risposta complementare)	14
95/C 230/30	E-772/95 di Mark Killilea al Consiglio Oggetto: Discriminazione in base alla nazionalità ai danni di un prestatore di servizi, cittadino dell'UE	15
95/C 230/31	E-871/95 di Johanna Maij-Weggen alla Commissione Oggetto: Effetti ambientali transfrontalieri a Emlichheim-Schoonebeek	15
95/C 230/32	E-876/95 di Terence Wynn alla Commissione Oggetto: Tabacco	16
95/C 230/33	E-883/95 di Per Gahrton alla Commissione Oggetto: Principio di pubblicità dei documenti	16
95/C 230/34	E-886/95 di Arie Oostlander al Consiglio Oggetto: Applicazione del concetto di «paese terzo sicuro» nella politica d'asilo	17
95/C 230/35	E-935/95 di Allan Macartney alla Commissione Oggetto: TAC della NAFO per l'halibut di Groenlandia	17
95/C 230/36	E-945/95 di Josu Imaz San Miguel alla Commissione Oggetto: Misure comunitarie relative alle catture di pescherecci	18
95/C 230/37	E-955/95 di Mark Watts al Consiglio Oggetto: Restrizioni imposte alla sperimentazione su animali	18
95/C 230/38	E-957/95 di Mark Watts al Consiglio Oggetto: Sperimentazione su animali per la produzione di cosmetici	19
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-955/95 e E-957/95	19
95/C 230/39	E-960/95 di Amedeo Amadeo alla Commissione Oggetto: Pesca nel Mediterraneo	19
95/C 230/40	E-969/95 di Amedeo Amadeo al Consiglio Oggetto: Qualità ecologica delle acque	20
95/C 230/41	E-980/95 di Helena Torres Marques al Consiglio Oggetto: Parità di diritti e opportunità tra uomo e donna	20

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarlo (segue)	Pagina
95/C 230/42	E-985/95 di Jesús Cabezón Alonso e Juan Colino Salamanca al Consiglio Oggetto: Annullamento di un concorso pubblico	20
95/C 230/43	E-1009/95 di Johanna Maij-Weggen alla Commissione Oggetto: Legislazione in materia di naturalizzazione negli Stati membri	21
95/C 230/44	E-1012/95 di José Apolinário alla Commissione Oggetto: Misure di sostegno strutturale nell'ambito del programma operativo agricolo del secondo QCS - Portogallo (1994-1999) nella regione dell'Algarve	22
95/C 230/45	E-1042/95 di Jesús Cabezón Alonso e Juan Colino Salamanca alla Commissione Oggetto: Criteri per calcolare il tasso di disoccupazione	22
95/C 230/46	P-1056/95 di Joan Colom i Naval alla Commissione Oggetto: Ritiro di pomodori di serra	22
95/C 230/47	E-1057/95 di Rosemarie Wemheuer alla Commissione Oggetto: Finanziamento da parte dell'UE di un centro termale in Grecia	23
95/C 230/48	E-1072/95 di Michel Rocard al Consiglio Oggetto: Riduzione e riorganizzazione dell'orario di lavoro	24
95/C 230/49	P-1083/95 di Michl Ebner al Consiglio Oggetto: Libera circolazione tra gli Stati membri dell'Unione europea	24
95/C 230/50	E-1096/95 di Glyn Ford al Consiglio Oggetto: Applicazione da parte della Francia della Convenzione sul trasferimento delle persone condannate	24
95/C 230/51	E-1106/95 di José Valverde López al Consiglio Oggetto: Piano di ristrutturazione del sistema di sondaggi agricoli in Spagna	25
95/C 230/52	E-1107/95 di José Valverde López alla Commissione Oggetto: Statistiche comunitarie sulla ricerca, lo sviluppo e l'innovazione	25
95/C 230/53	P-1117/95 di Fernando Pérez Royo alla Commissione Oggetto: Esenzioni fiscali nel Paese basco e in Navarra	26
95/C 230/54	E-1131/95 di Nel van Dijk alla Commissione Oggetto: Internet e morale pubblica	26
95/C 230/55	E-1136/95 di Josu Imaz San Miguel alla Commissione Oggetto: Fissazione di TAC e ripartizione di contingenti di acciughe	27
95/C 230/56	E-1137/95 di José Apolinário alla Commissione Oggetto: Iniziativa comunitaria Urban — Presentazione di candidature	28
95/C 230/57	P-1138/95 di Inga-Britt Johansson alla Commissione Oggetto: Situazione ambientale nel Kattegall e ripercussioni per i pescatori della costa occidentale svedese	28
95/C 230/58	E-1168/95 di Yannis Kranidiotis al Consiglio Oggetto: Programma di riorganizzazione del settore tessile in Grecia	29

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarlo (segue)	Pagina
95/C 230/59	E-1180/95 di Jean-Pierre Raffarin alla Commissione Oggetto: Accesso delle regioni periferiche alle «autostrade dell'informazione»	29
95/C 230/60	E-1181/95 di Jean-Pierre Raffarin alla Commissione Oggetto: Politica a favore della vita associativa	30
95/C 230/61	E-1191/95 di Concepció Ferrer alla Commissione Oggetto: Elaborazione di una politica comunitaria dei servizi postali	31
95/C 230/62	E-1199/95 di Gerardo Fernández-Albor alla Commissione Oggetto: Assemblea europea della pesca	31
95/C 230/63	E-1205/95 di Lilli Gyldenkilde alla Commissione Oggetto: Thermie II	32
95/C 230/64	E-1229/95 di Josu Imaz San Miguel alla Commissione Oggetto: Compensazione a pescherecci per il ritardo nella concessione di licenze	32
95/C 230/65	E-1255/95 di Jean-Pierre Raffarin alla Commissione Oggetto: Posti riservati a funzionari con menomazioni fisiche	33
95/C 230/66	E-1258/95 di Mihail Papayannakis alla Commissione Oggetto: Lavori nella zona di Flisvos ad Atene	33
95/C 230/67	E-1270/95 di Christine Oddy alla Commissione Oggetto: Migrazioni e povertà	34
95/C 230/68	E-1271/95 di Christine Oddy alla Commissione Oggetto: Mine terrestri	35
95/C 230/69	E-1277/95 di Christine Oddy alla Commissione Oggetto: Maltrattamento dei collaboratori domestici extra comunitari	35
95/C 230/70	E-1306/95 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Uso della lingua greca	35
95/C 230/71	E-1311/95 di Honório Novo alla Commissione Oggetto: Fondi comunitari per la formazione professionale nel settore della pesca	36
95/C 230/72	E-1348/95 di Graham Mather alla Commissione Oggetto: «Alfabetismo ambientale» dei funzionari della Commissione	37
95/C 230/73	E-1351/95 di Friedrich Wolf alla Commissione Oggetto: Onorari versati a commissari europei	37
95/C 230/74	E-1377/95 di Alexander Langer alla Commissione Oggetto: Trivellazioni dell'AGIP nel parco del Ticino — Rischi ambientali	38
95/C 230/75	E-1381/95 di Bernie Malone alla Commissione Oggetto: Pubblicazione di materiale informativo sull'UE in lingue europee minoritarie	38
95/C 230/76	E-1399/95 di Jaak Vandemeulebroucke alla Commissione Oggetto: Criteri di candidatura	39
95/C 230/77	E-1419/95 di Ingo Friedrich alla Commissione Oggetto: Poligono di tiro nell'edificio Berlaymont	39

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (segue)	Pagina
95/C 230/78	E-1440/95 di Klaus Rehder alla Commissione Oggetto: Rimborso delle spese di viaggio per lezioni di lingua	40
95/C 230/79	E-1444/95 di Christine Oddy alla Commissione Oggetto: Formazione nel settore audiovisivo	40
95/C 230/80	E-1452/95 di Christine Oddy alla Commissione Oggetto: Centri di riabilitazione governativi in Guatemala	40
95/C 230/81	E-1458/95 di Nikitas Kaklamanis alla Commissione Oggetto: Traffico di stupefacenti a Skopje	41
95/C 230/82	E-1465/95 di James Moorhouse alla Commissione Oggetto: Decessi causati dal monossido di carbonio emesso da apparecchi a combustibile solido	41
95/C 230/83	E-1469/95 di Christiane Taubira-Delannon alla Commissione Oggetto: Sfruttamento forestale operato da società multinazionali in Suriname (paese della Convenzione ACP/CEE)	42
95/C 230/84	E-1495/95 di Johanna Maij-Weggen alla Commissione Oggetto: Foresta tropicale umida nel Suriname	42
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-1469/95 e E-1495/95	42
95/C 230/85	E-1476/95 di Jesús Cabezón Alonso e Juan Colino Salamanca alla Commissione Oggetto: Debito estero del Nicaragua	43
95/C 230/86	E-1477/95 di Jesús Cabezón Alonso e Juan Colino Salamanca alla Commissione Oggetto: Attacchi a camion spagnoli in Francia	43
95/C 230/87	E-1493/95 di Johanna Maij-Weggen alla Commissione Oggetto: Inutili sofferenze degli animali dovute all'obbligo di nuova registrazione dei prodotti	44
95/C 230/88	P-1503/95 di Josu Imaz San Miguel alla Commissione Oggetto: Misure contro i sequestri discriminatori	44
95/C 230/89	E-1504/95 di Edith Müller alla Commissione Oggetto: Conseguenze per i frontalieri a seguito dell'introduzione dell'assicurazione-assistenza in Germania	45
95/C 230/90	E-1508/95 di Hiltrud Breyer alla Commissione Oggetto: Autorizzazione Euratom per l'importazione di litio 6 a Monaco di Baviera	45
95/C 230/91	P-1515/95 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Frodi nel settore del tabacco	46
95/C 230/92	E-1519/95 di Nuala Ahern alla Commissione Oggetto: Esperimenti nucleari pericolosi	46
95/C 230/93	E-1522/95 di Nuala Ahern alla Commissione Oggetto: Ampliamento del campo d'azione e dell'efficacia delle salvaguardie nucleari	47
95/C 230/94	P-1526/95 di Eva Kjer Hansen alla Commissione Oggetto: Utilizzazione da parte del lavoratore di un'autovettura di servizio messa a disposizione e immatricolata da un'impresa con sede in uno Stato membro diverso da quello di residenza del lavoratore	47

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (segue)	Pagina
95/C 230/95	E-1529/95 di Patricia McKenna alla Commissione Oggetto: Protezione dei fossili	48
95/C 230/96	E-1532/95 di Carlos Robles Piquer alla Commissione Oggetto: La conservazione della foca monaca	48
95/C 230/97	E-1535/95 di Gary Titley alla Commissione Oggetto: Costi comportati per l'Unione europea dalla domanda di adesione della Norvegia	49
95/C 230/98	E-1541/95 di Fausto Bertinotti alla Commissione Oggetto: Mancato rispetto da parte dell'Italia della direttiva relativa alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici	49
95/C 230/99	E-1548/95 di Stephen Hughes alla Commissione Oggetto: Esame di reclami ufficiali	50
95/C 230/100	E-1553/95 di Francesco Baldarelli alla Commissione Oggetto: Accordo Sabena/Swiss-Air	50
95/C 230/101	P-1556/95 di Edith Müller alla Commissione Oggetto: Esecuzione della linea di bilancio B6-7142	50
95/C 230/102	P-1557/95 di Catherine Lalumière alla Commissione Oggetto: Regime di protezione sociale dei lavoratori della marina mercantile e del settore della pesca	51
95/C 230/103	P-1566/95 di Daniel Varela Suanzes-Carpegna alla Commissione Oggetto: Misure di controllo previste dalla Commissione in vista della prossima campagna di pesca del tonno	52
95/C 230/104	E-1586/95 di Jean-Claude Martinez alla Commissione Oggetto: Importazioni di vini americani nell'Unione europea	52
95/C 230/105	E-1597/95 di Carlo Casini, Pierluigi Castagnetti, Gerardo Bianco, Giovanni Burtone, Maria Colombo Svevo, Giampaolo D'Andrea, Michl Ebner, Livio Filippi, Antonio Graziani, Danilo Poggiolini, Carlo Secchi e Mariotto Segni alla Commissione Oggetto: Reintegrazione della proprietà degli edifici di culto appartenenti alla Chiesa greco-cattolica di Romania	53
95/C 230/106	P-1598/95 di John Cushnahan alla Commissione Oggetto: Tutela della pesca in Irlanda	53
95/C 230/107	P-1606/95 di Nikitas Kaklamanis alla Commissione Oggetto: Danni causati dalle grandinate in Grecia	54
95/C 230/108	E-1610/95 di Roberta Angelilli alla Commissione Oggetto: Inadempienza dell'Italia	54
95/C 230/109	E-1631/95 di Markus Ferber alla Commissione Oggetto: Sostegno UE all'attività di ricerca	55
95/C 230/110	E-1636/95 di Amedeo Amadeo alla Commissione Oggetto: Creme solari	55
95/C 230/111	E-1640/95 di Amedeo Amadeo e Spalato Belleré alla Commissione Oggetto: Prevenzione dell'AIDS e di altre malattie contagiose	55
95/C 230/112	E-1641/95 di Amedeo Amadeo e Spalato Belleré alla Commissione Oggetto: Prevenzione dell'AIDS e di altre malattie contagiose	56

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarlo (segue)	Pagina
95/C 230/113	P-1651/95 di Alain Pompidou alla Commissione Oggetto: Il mercato interno dell'elettricità	56
95/C 230/114	E-1654/95 di Wolfgang Nußbaumer alla Commissione Oggetto: Negoziati su un accordo multilaterale nel settore degli investimenti — Status di osservatore per la Cina nel segretariato dell'OMC	57
95/C 230/115	E-1655/95 di Wolfgang Nußbaumer alla Commissione Oggetto: Adesione della Cina all'OMC	57
95/C 230/116	E-1690/95 di Petrus Cornelissen, Frits Castricum, Florus Wijsenbeek, Nel van Dijk e Leen van der Waal alla Commissione Oggetto: Esenzione capitolo II sull'utilizzo degli aerei	58
95/C 230/117	E-1698/95 di Christiane Taubira-Delannon alla Commissione Oggetto: Valutazione degli effetti dell'SPG-Droga sull'economia dei DOM	58
95/C 230/118	E-1709/95 di Jesús Cabezón Alonso alla Commissione Oggetto: Aiuti strutturali alla Cantabria	58
95/C 230/119	P-1727/95 di Freddy Blak alla Commissione Oggetto: Statuto del personale delle Comunità europee	59
95/C 230/120	P-1741/95 di Frode Kristoffersen alla Commissione Oggetto: Sostegno della Commissione all'attività umanitaria nella Bosnia Erzegovina	59
95/C 230/121	E-1750/95 di Richard Howitt alla Commissione Oggetto: Seymon Vladilenovitch Livshits, prigioniero sovietico ebreo	60
95/C 230/122	E-1786/95 di Amedeo Amadeo alla Commissione Oggetto: Lista delle preferenze generalizzate	60
95/C 230/123	P-1811/95 di Helena Torres Marques alla Commissione Oggetto: Aiuti del Fondo sociale europeo concessi al Portogallo nel 1995	61
95/C 230/124	E-1832/95 di Salvador Garriga Polledo alla Commissione Oggetto: Ingresso dei nuovi paesi nel SEE	61
95/C 230/125	P-1922/95 di Christof Tannert alla Commissione Oggetto: Diritto all'obiezione di coscienza e servizio civile in Francia: i casi degli obiettori di coscienza Alain Cazaux e Pierre Serres	61
95/C 230/126	E-1942/95 di José Apolinário alla Commissione Oggetto: Finanziamento di progetti relativi all'ambiente in Spagna, nel quadro dello Strumento finanziario di coesione e del Fondo di coesione	62
95/C 230/127	E-2026/95 di Klaus Rehder alla Commissione Oggetto: Servizio civile nell'Unione europea	62

I

(Comunicazioni)

PARLAMENTO EUROPEO

INTERROGAZIONI SCRITTE CON RISPOSTA

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2052/94

di Karl-Heinz Florenz (PPE)

alla Commissione

(3 ottobre 1994)

(95/C 230/01)

Oggetto: Nuvola tossica su Moers

Nella notte tra il 24 e il 25 marzo 1994 è scoppiato un incendio in un'impresa olandese produttrice di materiali isolanti a Roermond. Una nuvola scura dall'odore penetrante è passata sopra le città di Krefeld, Viersen e Duisburg. L'impresa ha reso noto l'incendio solo dopo la sua estinzione. Come si è appreso solo in seguito, l'incendio ha provocato l'emissione di un composto di fenolo contenente piccole quantità di formaldeide, una sostanza altamente tossica. Non è ancora noto, ad oggi, se ciò abbia comportato un rischio per la salute pubblica.

1. Per quale motivo l'incendio non è stato notificato?
2. È ancora possibile determinare adesso se le sostanze emesse durante l'incendio fossero nocive?
3. Omettendo di segnalare l'incendio alle autorità, l'impresa di Roermond ha violato normative nazionali o europee?
4. Quali misure preventive possono essere prese per proteggere la popolazione in caso di inquinamenti atmosferici transfrontalieri?

**Risposta complementare data dalla sig.ra Bjerregaard
a nome della Commissione**

(13 giugno 1995)

Richiamandosi a quanto dichiarato nella propria risposta scritta del 31 ottobre 1994, la Commissione è ora in grado di fornire informazioni più dettagliate. Le autorità olandesi confermano che, all'epoca in cui si è verificato l'incendio (24 e 25 marzo 1994), la fabbrica di Roermond, che produce materiali isolanti, non rientrava nell'ambito di applicazione dell'articolo 5 della direttiva 82/501/CEE ⁽¹⁾ del Consiglio.

Inoltre si è ritenuto che l'incendio non integrasse gli estremi di un incidente rilevante ai sensi dell'articolo 1 della predetta direttiva. In tale contesto:

1. L'incendio non è stato denunciato alle autorità olandesi dai responsabili della fabbrica, perché questi hanno ritenuto che non si trattasse di un incidente rilevante.
2. Le autorità olandesi confermano che, in occasione dell'incendio dei materiali isolanti prodotti dalla fabbrica di Roermond, può essersi verificata un'emissione di formaldeide. Poiché, però, l'incidente non è stato ritenuto rilevante, non è stato messo in atto alcun meccanismo per analizzare la composizione della nube tossica.
3. Data che l'incidente non è stato considerato rilevante, la società di Roermond non ha commesso violazione dell'articolo 10 della direttiva 82/501/CEE del Consiglio sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali (direttiva «Seveso»), in forza del quale i responsabili delle fabbriche hanno l'obbligo di informare le autorità non appena si verifichi un incidente rilevante.
4. Qualora l'inquinamento ambientale provocato da un incidente rilevante si propaghi oltre i confini nazionali, l'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva «Seveso», dispone che gli Stati membri devono trasmettere agli altri Stati membri interessati le stesse informazioni diffuse su scala nazionale, come punto di partenza di tutte le consultazioni previste nel quadro delle loro relazioni bilaterali. Tali informazioni devono essere fornite a tutti coloro che possono subire danni in conseguenza di un incidente rilevante verificatosi nel corso di una attività industriale notificata in applicazione dell'articolo 5 della direttiva «Seveso» e devono riguardare le misure di sicurezza e il corretto comportamento da tenere in caso di incidente. Tutto ciò, tuttavia, non era giustificato nelle circostanze dell'incidente considerato.

(1) GU n. L 230 del 5. 8. 1982.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2181/94

di **Nel van Dijk (V)**
 alla Commissione
 (21 ottobre 1994)
 (95/C 230/02)

Oggetto: Possibile impiego abusivo dei finanziamenti del FESR per la sistemazione di un campo da golf a Brunssum nel Limburgo meridionale

In risposta alla mia interrogazione scritta E-1825/94 ⁽¹⁾, la Commissione ha annunciato che avrebbe appurato se la sistemazione di un campo da golf e la costruzione di un hotel a Brunssum siano state realizzate in conformità della decisione di concessione dei finanziamenti da parte del Fondo europeo per lo sviluppo regionale (15 marzo 1989) e delle disposizioni comunitarie relative agli appalti pubblici.

1. La Commissione può precisare quanto si presume che questa indagine possa durare?
2. La Commissione può impegnarsi ad informarmi delle conclusioni dell'indagine e delle iniziative che prenderà eventualmente sulla base di tali conclusioni?

⁽¹⁾ GU n. C 30 del 6. 2. 1995, pag. 23.

Risposta complementare data dalla sig.ra Wulf-Mathies a nome della Commissione
 (30 maggio 1995)

In aggiunta alla risposta del 16 dicembre 1994, la Commissione desidera informare l'onorevole parlamentare della posizione attuale.

Dopo aver ricevuto la relazione definitiva sul programma per il Limburgo sud-orientale, la Commissione ha chiesto allo Stato membro ulteriori informazioni in merito, che ha ricevuto di recente e sta ora valutando. La Commissione farà in modo che gli stanziamenti del Fondo europeo per lo sviluppo regionale vengano utilizzati in conformità con le norme dei fondi strutturali.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2325/94

di **Carles-Alfred Gasòliba i Böhm (ELDR)**
 al Consiglio
 (16 novembre 1994)
 (95/C 230/03)

Oggetto: Esportazioni di animali viventi

Può il Consiglio confermare l'attuale sistema di sovvenzioni comunitarie nell'ambito della PAC il quale porta a rendere

economicamente più interessanti le esportazioni di animali viventi rispetto all'esportazione di carne? È esso consapevole del fatto che tale politica ha per conseguenza che gli animali da macello che lasciano il territorio dell'Unione subiscono durante il loro trasporto trattamenti di una eccezionale crudeltà e che molti di loro, quando arrivano a destinazione, soprattutto nei paesi del Vicino e Medio Oriente, debbono essere scaricati con la gru in quanto essi non riescono a stare in piedi?

Intende il Consiglio prendere misure per rimediare a tale situazione fissando un limite agli spostamenti di animali tra le aziende agricole e i macelli?

Non costituirebbe questa una disposizione intelligente tenuto conto:

- del benessere degli animali,
- della difficile situazione economica nel settore dei macelli in Europa e
- della carenza di cuoi e pelli grezze lamentata con insistenza dall'industria del cuoio dell'Unione europea?

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2498/94

di **Sir Jack Stewart-Clark (PPE)**
 al Consiglio
 (31 gennaio 1995)
 (95/C 230/04)

Oggetto: Trasporto di animali vivi

Il Consiglio può comunicarmi quando sarà introdotto il limite massimo di otto ore al trasporto di animali vivi da macello nel territorio dell'Unione europea? Questa misura è stata con insistenza richiesta dal Parlamento europeo.

Nella risposta del Consiglio prego di indicare chiaramente la ragione per cui nessun accordo in merito a questo argomento sia stato sinora preso.

Risposta comune
 alle interrogazioni scritte E-2325/94 e E-2498/94
 (20 luglio 1995)

1. Per quanto concerne il rapporto fra le restituzioni per gli animali vivi e per le carcasce, il Consiglio ha previsto, all'atto dell'adozione del regolamento (CEE) n. 805/68 ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3290/94 ⁽²⁾, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, la possibilità di concedere, al momento dell'esportazione verso i paesi terzi, una restituzione pari alla differenza fra i prezzi praticati all'interno della Comunità e quelli praticati sul mercato mondiale. Tali disposizioni sono state adottate, in particolare, per salvaguardare la partecipazione della Comunità al commercio internazionale di carni e per stabilizzare il mercato comunitario evitando che le fluttuazioni dei prezzi sul mercato mondiale si

ripercuotano sui prezzi praticati all'interno della Comunità.

Tuttavia, ad eccezione di qualche breve periodo nel 1993, durante il quale la restituzione per i bovini vivi è stata aumentata per far fronte a situazioni di mercato particolari, il rapporto fra le restituzioni per i bovini maschi adulti e quelle per le carcasse non è praticamente stato modificato nel corso degli ultimi anni.

Inoltre, vista la buona tenuta del mercato delle carni bovine nella Comunità e la sospensione degli acquisti pubblici all'intervento dell'autunno 1993, la Commissione ha proceduto, nell'aprile 1994, a ridurre le restituzioni unicamente per i bovini maschi adulti.

2. Per quanto concerne il trasporto di animali vivi, il Consiglio ha sempre auspicato che venissero migliorate le condizioni di tale trasporto e fosse posto termine a determinati trattamenti inflitti agli animali durante il trasporto.

Il Consiglio deve tuttavia, da un lato, rispettare i principi di libera circolazione previsti dal trattato e, dall'altro, fondare le sue decisioni su dati scientifici incontestabili. Occorre pertanto tener conto delle preoccupazioni connesse all'approvvigionamento in animali vivi dei diversi macelli della Comunità.

Sotto la Presidenza tedesca, il Consiglio ha proseguito attivamente i lavori in materia di protezione degli animali durante il trasporto, in base ad una proposta della Commissione⁽³⁾, modificata in seguito al parere del Parlamento europeo⁽⁴⁾, volta a migliorare il benessere degli animali durante il trasporto.

Tale proposta prevede la fissazione di alcune disposizioni intese a migliorare il benessere degli animali durante il trasporto, in particolare in materia di periodi di riposo, intervalli per l'abbeveraggio e l'alimentazione e densità di carico ammissibile, nonché la creazione di alcune disposizioni volte a migliorare le procedure di controllo.

Il Consiglio si sta adoperando per giungere rapidamente ad una decisione su tale fascicolo, il che consentirebbe un progresso rispetto all'attuale situazione relativa alla protezione degli animali.

La proposta in discussione non contiene tuttavia disposizioni relative alla fissazione di un limite della durata massima del trasporto per gli animali destinati al macello, in quanto la Commissione considera ancora necessari approfondimenti scientifici in materia prima di legiferare. La mancanza di una proposta formale della Commissione al riguardo non ha tuttavia impedito di discutere approfonditamente la questione. Dai dibattiti del Consiglio è emerso che, mentre alcune delegazioni sono disposte a inserire nella direttiva norme che fissino la durata massima del trasporto, varie altre delegazioni vi si oppongono, affermando che tale posizione non è dettata da minore sensibilità per il problema del benessere degli animali durante il trasporto, bensì dalla valutazione degli effetti economici negativi che una siffatta limitazione avrebbe sull'attività dei macelli situati nelle regioni della Comunità più lontane dai luoghi di approvvigionamento.

3. Infine, per quanto concerne il cuoio e le pelli, il deficit dell'offerta constatato è dovuto in particolare alla diminuzione del patrimonio bovino della Comunità, ad una ripresa del mercato internazionale e ad un problema di qualità della materia prima dovuto a determinate malattie delle pelli.

È chiaro che questi fattori hanno contribuito ad indebolire l'offerta piuttosto che l'esportazione degli animali vivi, che risulta nonostante tutto abbastanza marginale ($\pm 460\ 000$ capi nel 1994) rispetto alla produzione comunitaria, tenuto conto altresì delle importazioni ($\pm 425\ 000$ capi) di animali vivi nella Comunità.

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

(2) GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

(3) Doc. COM(93) 330 def.

(4) Doc. COM(94) 252 def.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-45/95

di Arie Oostlander (PPE)

al Consiglio

(23 gennaio 1995)

(95/C 230/05)

Oggetto: Politica d'informazione del Consiglio

Premesso che nelle conclusioni della Presidenza sul Consiglio europeo di Edimburgo dell'11 e 12 dicembre 1992 è stato proposto di «incentivare» l'azione dell'attuale gruppo d'informazione del Consiglio e di «estenderla» alle altre istituzioni, allo scopo di sviluppare strategie di informazione coordinate, e che nel contempo è stato proposto di migliorare la cooperazione con la Commissione e con gli Stati membri, può il Consiglio far sapere:

1. Se l'incentivazione del gruppo d'informazione ha portato alla messa a punto di una strategia coordinata? Quali sono la natura, la portata e la durata di tale strategia, nonché i suoi risultati?
2. Quali accordi sono stati conclusi tra gli Stati membri sull'informazione inerente al funzionamento e alla politica delle istituzioni europee? Si è riscontrato un maggiore impegno da parte degli Stati membri? In caso affermativo, questo impegno è oggetto di valutazione da parte del gruppo d'informazione? Quali risultati interessanti sono stati ottenuti?
3. In che modo coopera concretamente il Consiglio con le altre istituzioni europee? A tale proposito, può tracciare un bilancio sull'applicazione dell'accordo interistituzionale concernente la democrazia, la trasparenza e la sussidiarietà, in particolare per quanto concerne la «trasparenza»?

INTERROGAZIONE SCRITTA E-399/95

di Jens-Peter Bonde (EDN)

al Consiglio

(16 febbraio 1995)

(95/C 230/06)

Oggetto: Misure sulla trasparenza

Può il Consiglio fornire un bilancio complessivo delle misure che sono state attuate riguardo alla trasparenza e ai gruppi d'interesse, indicando quali costi l'esecuzione delle stesse ha comportato?

Risposta comune

alle interrogazioni scritte E-45/95 e E-399/95

(20 luglio 1995)

1. Il Consiglio europeo ha ribadito, dopo la riunione di Birmingham dell'ottobre 1992, la propria volontà di rendere la Comunità più aperta e trasparente per i cittadini affinché potesse instaurarsi un dibattito politico sulle sue attività con perfetta cognizione di causa. Il Consiglio europeo di Edimburgo tenutosi nel dicembre 1992 ha affidato al gruppo «Informazione» del Consiglio il compito di definire una strategia coordinata di informazione tra le istituzioni e di elaborare una procedura atta ad accelerare la trasmissione delle informazioni. Il gruppo «Informazione» ha da allora avviato una riflessione approfondita sul suo ruolo, segnatamente nell'ambito di seminari semestrali.

L'organizzazione di tali seminari (il quarto dei quali si terrà nel maggio 1995) persegue un duplice obiettivo. In primo luogo infatti detti seminari mirano ad estendere l'azione del gruppo «Informazione» riunendo l'insieme delle istituzioni e degli organi della Comunità. Possono essere altresì invitati a partecipare specialisti dell'informazione a livello nazionale nonché utenti dell'informazione.

La seconda parte di tale estensione delle attività del gruppo «Informazione» riguarda i contatti tra le istituzioni comunitarie e gli Stati membri. Al riguardo occorre sottolineare che la politica dell'informazione a livello dell'Unione non si sostituisce a quella degli Stati membri. Il gruppo «Informazione» non deve quindi esprimere un giudizio sulle esperienze nazionali ma piuttosto studiare come pervenire alla realizzazione di una sinergia ottimale delle medesime a livello dell'Unione. È inoltre prodotta congiuntamente dalla Commissione e dagli Stati membri la rivista audiovisiva d'informazione «Contact Magazine».

2. Per quanto riguarda il bilancio che si può trarre in data odierna dell'attuazione della dichiarazione interistituzionale sulla democrazia, la trasparenza e la sussidiarietà, sotto il profilo specifico della trasparenza, si rammenta che:

- i) Per quanto attiene all'apertura al pubblico di taluni dibattiti del Consiglio, il regolamento interno di tale istituzione (decisione 93/662/CEE⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 95/24/CE, Euratom, CECA)⁽²⁾ prevede che i dibattiti di orientamento sul programma

di lavoro annuale presentato dalla Presidenza ed eventualmente sul programma di lavoro annuale della Commissione siano oggetto di trasmissione pubblica mediante mezzi audiovisivi. Inoltre il Consiglio può decidere caso per caso che taluni altri suoi dibattiti siano oggetto di ritrasmissione pubblica mediante mezzi audiovisivi, segnatamente quando essi vertono su una questione importante riguardate gli interessi dell'Unione o su una nuova importante proposta legislativa. In proposito spetta alla Presidenza, ai membri del Consiglio o alla Commissione proporre le questioni o i temi specifici per tale dibattito. Vi sono stati fino ad oggi 21 dibattiti «aperti».

- ii) I risultati delle votazioni sono resi pubblici conformemente a quanto previsto all'articolo 7, paragrafo 5 del regolamento interno del Consiglio, ossia:

— quando il Consiglio agisce in qualità di legislatore nel senso attribuito a questo termine nell'allegato del regolamento interno del Consiglio⁽³⁾, sempreché il Consiglio non decida diversamente. Questa regola si applica quando il Consiglio adotta una posizione comune in applicazione degli articoli 189 B o 189 C del Trattato che istituisce la Comunità europea;

— quando i voti sono espressi dai membri del Consiglio o dai loro rappresentanti presso il comitato di conciliazione istituito ai sensi dell'articolo 189 B del Trattato che istituisce la Comunità europea;

— quando il Consiglio agisce nell'ambito dei titoli V e VI del Trattato sull'Unione europea, con decisione unanime del Consiglio, su richiesta di uno dei suoi membri;

— negli altri casi, con decisione del Consiglio presa a maggioranza semplice, su richiesta di uno dei suoi membri.

- iii) Per quanto concerne il miglioramento dell'informazione generale sul suo ruolo e sulle sue attività, il Consiglio ha continuato ad adoperarsi affinché il servizio visite corrisponda alle aspettative dei visitatori. Nel 1994 hanno avuto luogo 220 visite cui hanno partecipato complessivamente 7 619 visitatori.

- iv) Inoltre l'articolo 15 del regolamento interno del Consiglio prevede che le posizioni comuni adottate dal Consiglio secondo le procedure di cui agli articoli 189 B e 189 C del Trattato CE, nonché le relative motivazioni, siano pubblicate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

- v) Il Consiglio dispone altresì di un servizio stampa che garantisce quotidianamente ai mezzi di informazione la diffusione di notizie sulle attività del Consiglio. Il suo compito principale consiste nella divulgazione di comunicazioni alla stampa che riportano l'ordine del giorno delle sessioni del Consiglio, riassumono i risultati delle stesse e illustrano varie attività organizzate nell'ambito dello stesso Consiglio. Le comunicazioni alla stampa sono inviate per posta (su richiesta) o attraverso il servizio (Rapid) della Commissione e (Ovide/Epistel) del Parlamento europeo.

Il servizio stampa informa altresì i giornalisti sui lavori preparatori del Consiglio, segnatamente mediante «briefings» e note informative (background).

- vi) Ogni anno il Consiglio redige un sommario che, a partire dall'anno di riferimento 1992, è diviso in due parti. La prima parte, di carattere sintetico, consiste in un riassunto delle attività e la sua formulazione succinta ne facilita la diffusione al pubblico. La seconda parte, di carattere analitico, riunisce in modo esauriente l'insieme dei testi e dei settori che hanno formato oggetto di una decisione nel corso dell'anno in questione.
- vii) In materia di accesso del pubblico ai documenti del Consiglio, il Consiglio ha adottato una decisione nel dicembre 1993 (decisione 93/731/CE) ⁽⁴⁾ che rispecchia le disposizioni del codice di condotta ⁽⁵⁾ relativo all'accesso del pubblico ai documenti. Tale procedura garantisce ai richiedenti un termine massimo per la risposta da parte del Consiglio, un esame circostanziato della richiesta, un diritto d'appello nel caso in cui la prima risposta sia negativa. Tale procedura è stata utilizzata 70 volte nel 1994 (relazione del Consiglio sul funzionamento del Trattato sull'Unione europea).

Nella sessione del 29 maggio 1995 il Consiglio ha riaffermato la volontà di impegnarsi per una maggiore trasparenza dei propri lavori nell'ambito degli orientamenti delineati dal Consiglio europeo, preservando nel contempo l'efficacia del processo decisionale.

1. Il risultato delle votazioni sugli atti di natura legislativa è ormai reso pubblico in modo sistematico. Il Consiglio non si è mai avvalso della possibilità di deroga prevista dal proprio regolamento interno e non intende farlo in futuro.
2. Il Consiglio procederà più frequentemente a dibattiti oggetto di ritrasmissione pubblica («dibattiti aperti») su questioni importanti relative agli interessi dell'Unione o su nuove proposte legislative di rilievo. All'inizio di ogni semestre la Presidenza propone l'organizzazione di detti dibattiti. Per il giugno 1995 la Presidenza proporrà almeno due dibattiti. Le proposte della Presidenza per il secondo semestre saranno comunicate nel mese di luglio.
3. Il Consiglio provvede ad informare in modo regolare e completo la stampa e il pubblico prima di ogni sua sessione. Il segretariato generale del Consiglio, se necessario in collegamento con la Presidenza, comunicherà a tal fine tutte le informazioni utili connesse con i testi in discussione.
4. Il Consiglio incarica il Coreper di esaminare le condizioni alle quali potrebbe essere facilitato l'accesso del pubblico ai processi verbali delle sessioni.

A tal fine il Consiglio incarica il Coreper di esaminare la possibilità di creare una procedura che, in occasione

dell'adozione di ogni processo verbale, permetta di stabilire se e a quali condizioni gli elementi di quest'ultimo, come quelli illustrati all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento interno del Consiglio, possono essere resi accessibili al pubblico. Esso incarica altresì il Coreper di proseguire l'esame della prassi delle dichiarazioni da iscriverne nel processo verbale per definire le condizioni di un migliore uso delle stesse e per facilitare in tal modo l'accesso del pubblico ai processi verbali. Il Coreper riferirà in proposito al Consiglio anteriormente al 1° ottobre 1995.

⁽¹⁾ GU n. L 304 del 10. 12. 1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 31 del 10. 2. 1995.

⁽³⁾ Detto allegato stipula quanto segue:

«Il Consiglio agisce in qualità di legislatore ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 5, primo trattino, quando adotta norme giuridicamente obbligatorie negli o per gli Stati membri, tanto nel caso in cui agisce per mezzo di regolamenti, di direttive o di decisioni, sulla base delle pertinenti disposizioni dei trattati, in particolare dell'articolo 43 del Trattato che istituisce la Comunità europea, quanto in quello in cui agisce nel quadro delle procedure degli articoli 189 B e 189 C di detto Trattato ad esclusione delle deliberazioni sfocianti nell'adozione di misure di carattere interno, di atti amministrativi o di bilancio, di atti concernenti le relazioni interistituzionali o internazionali o di atti non obbligatori quali conclusioni, raccomandazioni o risoluzioni. Le deliberazioni che sfociano in votazioni indicative o nell'adozione di atti preparatori non danno luogo alla pubblicazione delle votazioni».

⁽⁴⁾ GU n. L 340 del 31. 12. 1993, pag. 43.

⁽⁵⁾ GU n. L 340 del 31. 12. 1993, pag. 41.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-158/95

di Jean-Pierre Raffarin (PPE)

al Consiglio

(22 febbraio 1995)

(95/C 230/07)

Oggetto: Piano d'azione per l'occupazione

Quali esiti intende dare il Consiglio al «piano d'azione per l'occupazione» presentato dalla Commissione e approvato dagli Stati membri dell'Unione europea al vertice di Essen?

Risposta

(20 luglio 1995)

1. La Commissione ha presentato al Consiglio Ecofin del 20 marzo ed al Consiglio «Lavoro e Affari sociali» del 27 marzo 1995 la comunicazione della Commissione sul seguito dato al Consiglio europeo di Essen sull'occupazione.

2. Il Consiglio «Lavoro e Affari sociali» del 27 marzo 1995 ha incaricato un gruppo ad hoc, composto dai rappresentanti dei ministri responsabili per l'occupazione,

di presentare nel giugno del 1995 una relazione intermedia, di carattere essenzialmente metodologico, sul seguito dato alle conclusioni del Consiglio di Essen sull'occupazione.

La Presidenza, consapevole del ruolo essenziale delle parti sociali nella lotta contro la disoccupazione, il 30 marzo 1995 ha organizzato a Parigi una conferenza sociale europea incentrata in particolare sui seguenti punti:

- costo del lavoro e dell'occupazione,
- flessibilità e orario di lavoro,
- sviluppo di nuove attività creatrici di occupazione,
- riflessioni istituzionali.

3. I ministri Ecofin hanno dato mandato al comitato di politica economica di elaborare per il Consiglio europeo di Cannes uno studio sulle esperienze nazionali di maggior successo nella lotta contro la disoccupazione in vista della relazione sull'occupazione che il Consiglio Ecofin sottoporrà al Consiglio europeo nel corso della Presidenza spagnola.

I ministri hanno convenuto che il tema dell'occupazione dovrà figurare anche nella raccomandazione del Consiglio sugli indirizzi di massima delle politiche economiche degli Stati membri e della Comunità che verrà ultimata nei mesi di giugno e luglio di quest'anno.

2. Il programma d'azione della Commissione del 1989, relativo all'attuazione della Carta, ha dato luogo a numerose iniziative, tra le quali 31 proposte trasmesse al Consiglio.

Attualmente il Consiglio ha adottato 24 di queste proposte che abbracciano i vari settori della Carta e tra le quali si possono ricordare in particolare quelle concernenti:

- la direttiva sull'organizzazione dell'orario di lavoro;
- la direttiva relativa alla protezione sul lavoro delle lavoratrici gestanti o puerpere;
- la direttiva relativa ai comitati aziendali europei (adottata sulla base dell'accordo sulla politica sociale);
- la direttiva relativa alla protezione dei giovani sul lavoro;
- la raccomandazione sull'accesso alla formazione permanente e la decisione che istituisce il programma Petra;
- parecchie direttive relative alla protezione dei lavoratori sul posto di lavoro nei settori della navigazione marittima, della costruzione e delle industrie estrattive.

3. Il Consiglio, particolarmente attento al recepimento e all'applicazione della legislazione sociale comunitaria, ricorda in quest'ambito le sue conclusioni del 21 dicembre 1992 ⁽¹⁾ e la sua risoluzione del 27 marzo 1995 ⁽²⁾.

⁽¹⁾ GU n. C 49 del 19. 2. 1993, pag. 6.

⁽²⁾ GU n. C 168 del 4. 7. 1995, pag. 1.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-180/95

di Jean-Pierre Raffarin (PPE)

al Consiglio

(22 febbraio 1995)

(95/C 230/08)

Oggetto: Bilancio dell'applicazione della Carta sociale approvata nel 1989

In vista del rilancio dell'Europa sociale, ha il Consiglio fatto un bilancio dell'apporto pratico fornito dalla Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori approvata dalla Comunità europea nel 1989 sotto la Presidenza francese?

Risposta

(20 luglio 1995)

1. La Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori, adottata dai capi di Stato o di governo di undici Stati membri in occasione del Consiglio europeo di Strasburgo il 9 dicembre 1989, è tuttora un testo importante per lo sviluppo della politica sociale in Europa.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-229/95

di Jean-Pierre Raffarin (PPE)

al Consiglio

(22 febbraio 1995)

(95/C 230/09)

Oggetto: Programma di iniziative comunitarie

Il Parlamento europeo, in occasione della votazione del bilancio 1995, ha approvato un'iniziativa a favore del riassetto del territorio europeo.

Intende il Consiglio attuare l'iniziativa in questione? Quale sarà la dotazione assegnata a tale iniziativa che potrà essere finanziata a partire dalla riserva comunitaria B2-1409 destinata alle iniziative passate e future?

Risposta

(26 luglio 1995)

Come indicato dall'onorevole parlamentare, l'azione a cui egli si riferisce sarà finanziata con gli stanziamenti del

capitolo di bilancio relativo alle iniziative comunitarie (B 2-14).

I principi e le modalità che regolano le iniziative comunitarie sono determinati dalla normativa vigente. Il Consiglio non interviene per orientarne lo svolgimento in un senso o in un altro.

Allo stesso tempo le infrastrutture stradali o ferroviarie non hanno registrato la stessa crescita.

Data la saturazione dell'asse nord-sud, quali soluzioni alternative propone il Consiglio, intermodalità o sviluppo di nuovi assi stradali?

Risposta

(19 luglio 1995)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-246/95

di Jean-Pierre Raffarin (PPE)

al Consiglio

(22 febbraio 1995)

(95/C 230/10)

Oggetto: Moneta unica europea

Può il Consiglio confermare al Parlamento europeo la sua interpretazione del Trattato di Maastricht, secondo cui la conferenza intergovernativa del 1996 non ha facoltà alcuna di mettere in discussione il dispositivo previsto da detto Trattato per giungere entro il 1999 all'Unione monetaria, vale a dire alla moneta unica europea?

Il Consiglio è consapevole dell'importanza del problema sollevato dall'onorevole parlamentare riguardo agli assi di trasporto nord-sud attraverso l'arco alpino.

Per quanto concerne la Svizzera, l'adozione tramite referendum popolare dell'«Iniziativa delle Alpi» dovrebbe sancire la conversione obbligatoria della maggior parte del traffico transalpino da stradale a ferroviario entro il 2005. Al fine di tener conto delle conseguenze di tale decisione per la Comunità, il Consiglio ha adottato il 14 marzo 1995 direttive di negoziato che permetteranno di concludere con la Svizzera un accordo di trasporto che si inserirebbe nel contesto delle relazioni bilaterali Comunità-Svizzera.

Quanto al transito attraverso i valichi alpini situati negli Stati membri, il Consiglio europeo svoltosi ad Essen il 9 e 10 dicembre 1994 ha accolto favorevolmente l'elenco prioritario del «Gruppo Christophersen» nel quale figurano l'asse ferroviario del Brennero (Verona-Monaco) e l'asse ferroviario Francia/Italia (Lione-Torino), previsti sia per l'alta velocità sia per il trasporto combinato di merci.

Risposta

(19 luglio 1995)

Il Consiglio non è a conoscenza dell'interpretazione del Trattato alla quale fa riferimento l'onorevole parlamentare.

Il Consiglio ha la ferma intenzione di rispettare scrupolosamente le disposizioni e procedure relative alla politica economica e monetaria previste nel Trattato.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-258/95

di Jean-Pierre Raffarin (PPE)

al Consiglio

(22 febbraio 1995)

(95/C 230/12)

Oggetto: Presidenza francese e politica regionale

Ha già discusso il Consiglio il documento dal titolo «Presidenza francese dell'Unione europea 1995», pubblicato da «La lettre de Matignon» (supplemento al n. 459), documento in cui è stranamente assente la politica regionale dell'Unione?

INTERROGAZIONE SCRITTA E-250/95

di Jean-Pierre Raffarin (PPE)

al Consiglio

(22 febbraio 1995)

(95/C 230/11)

Oggetto: Trasporti su strada

Il Libro bianco della Commissione pubblicato nel dicembre 1992 rivela che il trasporto di merci su strada è aumentato dal 50% al 70% nel ventennio tra il 1970 e il 1990.

Il trasporto di merci su strada si sviluppa notevolmente nei paesi dell'Europa settentrionale e si orienta verso i paesi del sud, con alcuni punti di passaggio obbligato, che sono l'Austria, la Francia o la Svizzera.

Risposta

(19 luglio 1995)

Il documento citato dall'onorevole parlamentare è un documento diffuso dalla Presidenza e non dal Consiglio. Conformemente alle consuetudini la Presidenza ha illustrato il proprio programma al Consiglio nelle varie composizioni,

ma detto programma impegna solo ed esclusivamente la responsabilità della Presidenza.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-293/95

di José Apolinário (PSE)

al Consiglio

(9 febbraio 1995)

(95/C 230/13)

Oggetto: Trasparenza delle decisioni del Consiglio

La Presidenza del Consiglio intende divulgare presso i parlamentari europei le relazioni delle riunioni del CSA? In caso affermativo, con quali criteri?

Risposta

(26 luglio 1995)

La Presidenza del Consiglio si adopera costantemente affinché il Parlamento europeo sia informato delle attività del Consiglio allorché il Presidente del Consiglio presenza sia alle sessioni plenarie del Parlamento, sia alle riunioni delle differenti commissioni parlamentari.

Le relazioni delle riunioni del comitato speciale agricoltura sono documenti di lavoro interni del Consiglio e come tali non possono essere divulgate ai sensi dell'articolo 5 del regolamento interno del Consiglio dell'Unione europea, in base al quale le deliberazioni del Consiglio sono soggette al segreto professionale, sempreché quest'ultimo non decida diversamente.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-396/95

di José Apolinário (PSE)

alla Commissione

(15 febbraio 1995)

(95/C 230/14)

Oggetto: Selezione dei progetti ammissibili dell'iniziativa comunitaria Urban

Secondo informazioni diffuse in Portogallo, i progetti presentati dal governo portoghese nel quadro dell'iniziativa comunitaria Urban riguarderanno senza alcuna distinzione comuni di dimensioni differenti, escludendo i grandi centri urbani, i quali invece, in linea di principio, dovrebbero beneficiare di detta iniziativa comunitaria.

Può la Commissione confermare se i comuni di Almada, Braga, Coimbra, Setúbal, Vila Nova de Gaia, Matosinhos e Funchal saranno inseriti nelle azioni dell'iniziativa comuni-

taria Urban e, in caso di risposta negativa, comunicare i motivi dell'eventuale esclusione?

**Risposta data dalla sig.ra Wulf-Mathies
a nome della Commissione**

(17 marzo 1995)

La proposta presentata dal governo portoghese nel contesto dell'iniziativa comunitaria Urban comprendeva quattro progetti nell'area metropolitana di Lisbona (Oeiras, Loures e Amadora) e due progetti nell'area metropolitana di Porto (Porto-Vale de Campanha e Gondomar). Tali progetti rispondevano ai criteri indicati nel testo di presentazione di Urban.

Le autorità portoghesi non hanno proposto alcun progetto nei comuni menzionati dall'onorevole parlamentare.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-430/95

di Michel Rocard (PSE)

al Consiglio

(20 febbraio 1995)

(95/C 230/15)

Oggetto: Durata del tempo di lavoro

Quali provvedimenti intende il Consiglio prendere per incoraggiare gli Stati membri a realizzare e applicare studi sull'impatto della riduzione della durata del tempo di lavoro sulla creazione di nuovi posti di lavoro?

Intende esso elaborare una specifica legislazione comunitaria sulla durata del tempo di lavoro a complemento della direttiva sul tempo di lavoro approvata nel novembre 1993?

Risposta

(26 luglio 1995)

1. Il Consiglio «Lavoro e Affari sociali» del 22 settembre 1994, nella relazione sulla lotta contro la disoccupazione destinata al Consiglio europeo di Essen (9/10 dicembre 1994), ha sottolineato l'importanza di una maggiore flessibilità del tempo di lavoro.

Il Consiglio europeo di Essen ha ricordato che per migliorare la situazione occupazionale occorre incrementare i benefici della crescita in termini di occupazione, in particolare mediante un'organizzazione del lavoro più flessibile.

Esso ha invitato gli Stati membri a tradurre in atto queste raccomandazioni nelle loro politiche nazionali, nell'ambito di un programma pluriennale, tenendo conto delle particolarità della loro situazione economica e sociale.

Esso ha altresì invitato il Consiglio «Lavoro e Affari sociali», il Consiglio «Ecofin» e la Commissione a riferire al Consiglio europeo che si terrà in Spagna (15/16 dicembre 1995) in merito a ulteriori progressi sul mercato del lavoro. Tali relazioni sono in corso di preparazione.

2. Per quanto concerne le due proposte in sospenso in materia di «lavoro atipico», il Consiglio «Lavoro e Affari sociali» del 22 settembre 1994 non ha potuto raggiungere un accordo. La Commissione ha pertanto deciso di ricorrere alla procedura prevista nel protocollo e nell'accordo sulla politica sociale; l'inizio delle consultazioni con le parti sociali è previsto per il secondo semestre 1995.

Relativamente ai settori (trasporti, pesca in mare) e alle attività (attività in mare, medici in formazione) esclusi dal campo d'applicazione della direttiva concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro ⁽¹⁾, il Consiglio non ha ancora ricevuto proposte della Commissione.

(1) GU n. L 307 del 13. 12. 1993, pag. 18.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-455/95

di José Apolinário (PSE)
alla Commissione
(22 febbraio 1995)
(95/C 230/16)

Oggetto: Aiuti alla creazione di organizzazioni di produttori in Portogallo

Considerando il ruolo attribuito alle organizzazioni di produttori nelle varie OCM e il loro sviluppo divergente nei vari Stati membri, può la Commissione comunicare quali aiuti siano stati destinati al Portogallo con detta finalità dopo la sua adesione alla Comunità?

Risposta data dal sig. Fischler
a nome della Commissione
(13 giugno 1995)

Nell'ambito del regolamento (CEE) n. 1035/72, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, sono state riconosciute, fino al gennaio 1995, 32 organizzazioni di produttori.

Nell'ambito del regolamento (CEE) n. 404/93, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana, le autorità portoghesi hanno comunicato il riconoscimento di 5 organizzazioni di produttori.

A tutt'oggi gli aiuti erogati per la costituzione di organizzazioni nel settore degli ortofrutticoli sono stati di 185 244

ECU. Finora nessun aiuto è stato erogato nell'ambito del settore della banana.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-516/95

di John McCartin (PPE)
alla Commissione
(27 febbraio 1995)
(95/C 230/17)

Oggetto: Iniziative comunitarie in Irlanda

Può la Commissione comunicare i dati definitivi riguardo ai contributi dei fondi strutturali alle iniziative comunitarie in Irlanda per il periodo 1994-1999 presentando, per singola iniziativa, una tabella comparativa che indichi gli importi originari e i nuovi importi, dopo l'aggiunta di 80 milioni di ECU alla quota globale destinata all'Irlanda?

Può inoltre indicare l'importo residuo nel fondo di riserva previa detrazione del contributo per il programma speciale di sostegno a favore dell'Irlanda e comunicare se sono state adottate decisioni sull'impiego di detta riserva?

Risposta data dalla sig.ra Wulf-Mathies
a nome della Commissione
(21 marzo 1995)

I 303,7 Mio di ECU destinati all'Irlanda per le iniziative comunitarie per il periodo 1994-1999 sono stati inizialmente ripartiti come segue (le iniziative Konver e Retex sono limitate al 1997):

(in Mio di ECU ai prezzi 1994)

Iniziativa	Totale
Interreg	133,5
Urban	15,5
PMI	28,4
Retex	9,3
Occupazione	46,1
Adapt	21,2
Leader	46,0
Pesca	3,7
Totale	303,7

La Commissione non ha ancora preso una decisione ufficiale circa la ripartizione dei successivi 80 Mio di ECU citati dall'onorevole parlamentare.

L'Irlanda beneficerà inoltre dell'iniziativa per la pace e la riconciliazione in Irlanda del Nord e nelle contee limitrofe, iniziativa per la quale sono stati stanziati 300 Mio di ECU.

Attualmente il fondo di riserva ammonta a circa 1 650 Mio di ECU e, per il momento, la Commissione non ha ancora preso alcuna decisione circa l'utilizzazione di questa somma.

È opportuno inoltre segnalare che, nel quadro degli importi aggiuntivi per l'ampliamento, i tre nuovi Stati membri beneficeranno di circa 427 Mio di ECU per le iniziative comunitarie riguardanti esclusivamente i loro territori.

15 dicembre 1994, la Commissione desidera richiamare l'attenzione dell'onorevole parlamentare sulla risposta data da questa all'interrogazione scritta E-361/95 della sig.ra Díez de Rivera Icaza ⁽¹⁾.

Pertanto la Commissione non è in grado di pronunciarsi sulla questione della localizzazione della sede di un'eventuale agenzia a Minorca.

⁽¹⁾ GU n. C 222 del 28. 8. 1995.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-566/95

di Joan Vallvé (EDLR)

alla Commissione

(6 marzo 1995)

(95/C 230/18)

Oggetto: Candidatura di Minorca a sede della futura Agenzia europea del turismo

Il 15 dicembre 1994 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sulla relazione della Commissione concernente le azioni comunitarie a favore del turismo, nella quale si chiede la creazione di un'Agenzia europea del turismo, incaricata di coordinare la politica sovranazionale in vista di un miglioramento della qualità e del benessere dei turisti, nonché di elaborare norme compatibili con l'ambiente.

Considerando che le isole Baleari sono la regione europea con il più elevato livello di specializzazione economica del settore turistico, che si traduce nel 40 % del PIL, nel 35 % della popolazione regionale attiva e nel 25 % dell'offerta alberghiera spagnola,

considerando la recente proclamazione di Minorca a «riserva della biosfera» da parte dell'UNESCO, che implica una maggiore simbiosi tra turismo e ambiente,

considerando l'appoggio unanime che questa proposta ha ricevuto a Minorca, sia da parte del settore imprenditoriale che dei gruppi ecologisti e dei partiti politici, e che tutti i municipi e il Consell Insular di Minorca si sono espressi favorevolmente,

La Commissione sta esaminando la possibilità di ubicare a Minorca la sede della futura AET?

Intende la Commissione valorizzare la vocazione turistica delle Baleari e il sostegno popolare che questa possibilità ha generato a Minorca nel decidere la sede dell'AET?

Risposta data dal sig. Papoutsis
a nome della Commissione

(3 maggio 1995)

Per quanto attiene alla fattibilità di un' Agenzia per il turismo quale proposta nella risoluzione del Parlamento del

INTERROGAZIONE SCRITTA E-568/95

di Carlos Robles Piquer (PPE)

al Consiglio

(10 marzo 1995)

(95/C 230/19)

Oggetto: Presenza dell'Unione europea presso i diversi raggruppamenti regionali che compaiono nel mondo

Il fenomeno geopolitico caratteristico degli ultimi tempi di un'accelerata regionalizzazione in blocchi economici, che indubbiamente inglobano anche aspetti politici, è stato recentemente confermato dalla nascita del raggruppamento dei paesi del Pacifico (APEC) creato a Giacarta.

Tanto l'APEC che l'accordo di libero scambio tra Stati Uniti, Canada e Messico, il Mercosur o il futuro mercato comune del Vicino Oriente, che comprenderà parte dell'Africa settentrionale, Israele e Palestina, oltre ad aggiungere importanti anelli alla citata regionalizzazione planetaria, impongono di prevedere una rappresentazione che permetta di trattare direttamente con i relativi organismi regionali.

L'Unione europea dispone di una strategia determinata di rappresentazione presso i raggruppamenti regionali che appaiono sulla scena mondiale, e intende coordinarsi con essi, come ha già iniziato a fare con il Mercosur, affinché la sua influenza sul piano mondiale non divenga marginale rispetto a quella di altre potenze quali gli Stati Uniti, il Giappone e la Cina?

Risposta

(26 luglio 1995)

Il sostegno ai raggruppamenti regionali e un'azione costante per favorirne lo sviluppo e l'affermazione hanno sempre costituito una priorità per la Comunità europea in primo luogo, e successivamente per l'Unione europea.

Con questo spirito sono stati conclusi accordi di cooperazione quali la Convenzione di Lomé e gli accordi con l'ASEAN e il Patto andino, con diversi organismi regionali o raggruppamenti di Stati.

Tali forme di cooperazione, inizialmente limitate al commercio e all'aiuto allo sviluppo, si sono progressivamente ampliate per contemplare anche la cooperazione economica e il dialogo politico.

Mediante questo tipo di azioni l'Unione europea ha potuto in particolare contribuire efficacemente al processo di pacificazione in America centrale e al consolidamento della democrazia in America latina, favorendo così lo sviluppo economico e sociale di queste regioni.

L'Unione europea prevede attualmente di fornire un contenuto ancora più ambizioso alle sue relazioni con questi raggruppamenti regionali. In tale prospettiva ha adottato la sua strategia asiatica, rilanciato le relazioni con il Mercosur e preso l'iniziativa della futura conferenza euromediterranea volta in particolare a istituire una vasta zona di libero scambio intorno al bacino mediterraneo.

Inoltre l'Unione europea segue con la massima attenzione e interesse le iniziative prese da taluni partner importanti quali l'APEC e il NAFTA.

Il dialogo e la cooperazione con questi raggruppamenti sono assicurati in vari modi: mediante il funzionamento degli organi misti previsti negli accordi esistenti, in occasione delle riunioni ministeriali nell'ambito delle strutture di dialogo istituzionalizzato nonché dalla Presidenza del Consiglio e dalla Commissione in base alle responsabilità loro attribuite dai Trattati.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-578/95

di Glyn Ford (PSE)

al Consiglio

(10 marzo 1995)

(95/C 230/20)

Oggetto: Moneta unica per i non vedenti

In vista della moneta unica, ha intenzione il Consiglio di inserire uno o più elementi che consentano ai non vedenti di distinguere meglio le indicazioni, conformemente agli orientamenti contenuti nella relazione elaborata dal consiglio nazionale della ricerca negli Stati Uniti?

Risposta

(20 luglio 1995)

Ai sensi dell'articolo 105 A del Trattato, «la Banca centrale europea ha il diritto esclusivo di autorizzare l'emissione di banconote all'interno della Comunità».

I lavori tecnici di preparazione per quanto riguarda le banconote della moneta unica europea sono attualmente svolti dall'Istituto monetario europeo, conformemente alle disposizioni del Trattato.

Non vi è motivo di dubitare che in detti lavori l'Istituto prenderà in considerazione tutti gli aspetti pertinenti.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-600/95

di María Izquierdo Rojo (PSE)

al Consiglio

(10 marzo 1995)

(95/C 230/21)

Oggetto: Assunzione di responsabilità di fronte al prevedibile aumento della conflittualità tra i pescatori nel corso della prossima campagna di pesca della tonnina

In che modo il Consiglio si assumerà le proprie responsabilità di fronte al prevedibile aumento della conflittualità tra i pescatori nel corso della prossima campagna di pesca della tonnina, non avendo esso proibito l'uso delle reti da posta derivanti, come aveva invece raccomandato il Parlamento europeo?

Risposta

(20 luglio 1995)

Il Consiglio continua a condannare tutti gli atti di violenza tra i pescatori comunitari e conferma l'importanza che attribuisce alla stretta osservanza della normativa comunitaria per quanto concerne le misure intese a tutelare le risorse della pesca nelle acque comunitarie. In particolare il Consiglio condanna l'utilizzazione di reti da posta derivanti la cui lunghezza superi i limiti fissati dalla normativa comunitaria.

Il Consiglio rammenta che il controllo e l'applicazione della normativa comunitaria sulla pesca sono effettuati dagli Stati membri, in stretta collaborazione con i servizi di ispezione della Commissione. Spetta pertanto agli Stati membri adottare i provvedimenti che ritengono necessari per garantire l'osservanza della normativa comunitaria relativa alla pesca del tonno durante tutta la campagna di pesca.

A tale proposito il Consiglio osserva che la Francia e la Spagna hanno deciso di istituire un comitato per la pesca

franco-spagnolo che esaminerà tutte le questioni di interesse bilaterale a livello amministrativo e, se del caso, in collaborazione con gli ambienti professionali, per evitare il ripetersi di incidenti tra i pescatori dei due paesi.

Il Consiglio sta attualmente esaminando una proposta della Commissione relativa al divieto di reti da pesca derivanti di grandi dimensioni. Il Consiglio «Pesca» del 6 aprile 1995 ha incaricato il comitato dei rappresentanti permanenti di continuare l'esame della proposta della Commissione sulla base delle informazioni scientifiche e di riferirgli nella prossima sessione. Il Consiglio ha chiesto agli Stati membri di accrescere i controlli sull'osservanza della lunghezza di 2,5 km in vigore per le reti da traino usate nella pesca con reti da posta derivanti.

Le decisioni del Consiglio sulla proposta della Commissione relativa all'uso di reti da posta derivanti di grandi dimensioni terranno conto di tali informazioni, come presentate dalla Commissione, nonché del parere del Parlamento.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-618/95

di Olli Rehn (ELDR), Mirja Rynänen (ELDR), Karl-Erik Olsson (ELDR), Timo Järvi-lahti (ELDR), Karin Starrin (ELDR), Elisabeth Rehn (ELDR) e Hadar Cars (ELDR)

al Consiglio

(10 marzo 1995)

(95/C 230/22)

Oggetto: Proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce i pesi e le dimensioni massime dei veicoli stradali superiori a 3,5 t che circolano all'interno della Comunità

Il Consiglio sta esaminando la proposta della Commissione di una direttiva intesa ad armonizzare le dimensioni dei veicoli combinati fino a 40 t di peso e 18,35 m di lunghezza. Nei nuovi Stati membri, in Finlandia e Svezia, si fa attualmente uso di veicoli il cui peso massimo è di 60 t e la lunghezza massima è di 22/24 m. L'approvazione della direttiva comporterebbe solamente in Finlandia una spesa supplementare di 10-15 miliardi di marchi finlandesi per il rinnovo del parco veicoli. Inoltre diminuirebbe notevolmente la competitività industriale della Finlandia e della Svezia, poiché l'attuale parco veicoli commerciale per il trasporto pesante riesce appena a compensare i notevoli svantaggi in termini di concorrenza dovuti alle grandi distanze. L'armonizzazione delle dimensioni massime non ha nessuna giustificazione dal punto di vista dell'ambiente, in quanto la necessaria intensificazione dei trasporti commerciali dovuta all'impiego di veicoli di minori dimensioni aumenterebbe i danni dell'ambiente anziché diminuirli. Ciò è stato affermato anche dal gruppo di lavoro ad hoc dell'UE. L'armonizzazione delle misure è in sé necessaria nei trasporti internazionali, ma non è lecito attuarla senza alcuna

giustificazione dal punto di vista dell'ambiente o dei costi.

In conseguenza di quanto sopra, può il Consiglio far sapere in che modo intende modificare il progetto di direttiva in merito all'armonizzazione delle dimensioni dei veicoli commerciali, per evitare costi economici e ambientali e non compromettere il consenso nei confronti dell'integrazione europea nei nuovi Stati membri a causa di direttive infondate?

INTERROGAZIONE SCRITTA P-859/95

di Per Stenmarck (PPE)

al Consiglio

(8 marzo 1995)

(95/C 230/23)

Oggetto: Lunghezza dei mezzi pesanti svedesi

Nel corso dei negoziati sull'adesione svedese all'UE la questione relativa alla lunghezza massima ammissibile dei mezzi pesanti è rimasta senza risposta. In Svezia la lunghezza massima ammissibile è di 24 m, mentre nella maggior parte degli altri paesi europei è di 18 m. Su questo punto le trattative non hanno portato ad alcuna soluzione.

Per ampi settori dell'industria svedese si tratta di una questione della massima importanza. L'introduzione di camion più corti aumenterebbe notevolmente il costo dei trasporti, senza contare che, dal punto di vista ambientale, un maggior numero di mezzi pesanti comporterebbe maggiori emissioni.

Ciò premesso, può il Consiglio far sapere quali misure è disposto ad adottare allo scopo di risolvere quanto prima il problema?

Risposta comune

alle interrogazioni scritte E-618/95 e P-859/95

(20 luglio 1995)

1. Il 15 dicembre 1993 la Commissione ha trasmesso al Consiglio una proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce i pesi e le dimensioni massime dei veicoli stradali superiori a 3,5 t che circolano all'interno della Comunità⁽¹⁾.

La proposta è intesa ad eliminare, a livello comunitario, gli ostacoli alla circolazione tra Stati membri derivanti dalle differenze esistenti tra le norme in vigore negli Stati membri in materia di pesi e dimensioni dei veicoli stradali adibiti per il trasporto di merci e persone.

La proposta è intesa, tra l'altro, ad estendere al trasporto nazionale le disposizioni della direttiva 85/3/CEE del 19 dicembre 1984 relativa ai pesi, alle dimensioni e a certe altre caratteristiche tecniche di taluni veicoli stradali⁽²⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/7/CEE⁽³⁾.

2. Il Consiglio ha avviato l'esame della suddetta proposta di direttiva.

(¹) Doc. COM (93) 679 defin. SYN 486.

(²) GU n. L 2 del 3. 1. 1985, pag. 14.

(³) GU n. L 57 del 2. 3. 1992, pag. 29.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-625/95

di Anita Pollack (PSE)

alla Commissione

(9 marzo 1995)

(95/C 230/24)

Oggetto: Istruzione in materia ambientale

Nella risoluzione del 24 maggio 1988 sull'istruzione in materia ambientale (¹), il Consiglio e i ministri dell'Istruzione hanno indicato, nella sezione relativa alle «Azioni da intraprendere a livello comunitario», una serie di iniziative quali, ad esempio, lo scambio di informazioni, il miglioramento della documentazione per insegnanti e alunni, l'incorporazione dell'istruzione in materia ambientale in attività esistenti, ecc. Può la Commissione precisare quali risultati sono stati realizzati in questo campo e quali azioni sono previste per il futuro?

(¹) GU n. C 177 del 6. 7. 1988, pag. 8.

**Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard
a nome della Commissione**

(17 maggio 1995)

Con le iniziative e le azioni che sostiene dal 1989 e con l'appoggio degli Stati membri, la Commissione ha progressivamente attuato i principi e gli obiettivi stabiliti nella risoluzione del 24 maggio 1988. I progressi registrati in questo ambito sono stato oggetto di varie altre risposte scritte (interrogazioni scritte n. 767/92 della sig.ra Quistorp (¹), n. 2420/93 del sig. Kostopoulos (²) e E-1700/94 della sig.ra Díez de Rivera (³)).

Dopo la consegna di una relazione del comitato per l'istruzione, il 1° giugno 1992 i ministri dell'Istruzione riuniti in sede di Consiglio hanno adottato delle conclusioni (⁴) che impegnano la Commissione a proseguire la realizzazione e ad approfondire le linee d'azione della risoluzione. Sulla base di queste conclusioni, l'azione svolta dalla Commissione ha in particolare consentito di:

- intensificare gli scambi d'informazione:
 - sostenendo finanziariamente la realizzazione di progetti di dimensione europea, come l'organizzazione di reti di centri di risorse ambientali;
 - organizzando la prima università estiva a livello comunitario (Tolosa, 10-17 settembre 1994) per scambiare le esperienze ed individuare nuove strade nell'istruzione in materia ambientale;

— migliorare la documentazione in vari campi:

- incentivando la creazione di risorse per gli insegnanti e gli alunni (opuscoli, manuali, schede, base dati di tipi multimediale, strumenti audiovisivi) che possono essere diffusi a livello europeo;
- proponendo ad un gruppo di lavoro ad hoc la pubblicazione di un «vademecum» sull'educazione ambientale negli Stati membri (1995) per i responsabili del settore dell'istruzione.

D'altra parte, nel quadro del nuovo programma Socrates, viene confermata l'integrazione dell'ambiente nei programmi comunitari d'istruzione.

Quanto prima il comitato dell'istruzione consegnerà un nuovo rapporto (1995) al Consiglio e ai ministri dell'Istruzione in cui si fa un bilancio dei progressi realizzati nel campo dell'istruzione in materia ambientale.

(¹) GU n. C 247 del 24. 9. 1992.

(²) GU n. C 296 del 24. 10. 1994.

(³) GU n. C 81 del 3. 4. 1995.

(⁴) GU n. C 151 del 16. 6. 1992.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-695/95

di Peter Crampton (PSE)

al Consiglio

(13 marzo 1995)

(95/C 230/25)

Oggetto: Proposte del Consiglio nel settore del controllo finanziario per il 1994

In relazione alle proposte di ordine legislativo e regolamentare formulate nel 1994 nel settore del controllo finanziario, può dire il Consiglio quante di esse sono state presentate dal Consiglio stesso e quali Stati membri ne hanno avanzate per parte loro?

INTERROGAZIONE SCRITTA E-720/95

di Peter Crampton (PSE)

al Consiglio

(13 marzo 1995)

(95/C 230/26)

Oggetto: Proposte del Consiglio nel settore degli affari di bilancio nel 1994

Per quanto riguarda le proposte legislative e regolamentari avanzate nel 1994 nel settore degli affari di bilancio, può il Consiglio rendere noto quante proposte sono state presentate dal Consiglio e da parte di quali Stati membri?

Risposta comune
alle interrogazioni scritte E-695/95 e E-720/95
(26 luglio 1995)

Il Consiglio — o gli Stati membri — non propongono atti legislativi in tale settore.

Ciò nondimeno nel corso del 1994 il Consiglio ha adottato, su proposta della Commissione, i seguenti atti legislativi nei settori citati dall'onorevole parlamentare:

1. regolamenti (CECA, CE, Euratom) n. 1923/94 ⁽¹⁾ e (CECA, CE, Euratom) n. 2730/94 ⁽²⁾ del Consiglio, del 25 luglio e 31 ottobre 1994, che modificano il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee: parte della «1ª serie» (CES/CDR, mediatore) e «2ª serie» (riserve, prestiti attivi e passivi ed aiuti d'urgenza);
2. regolamento (CE) n. 3320/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, che codifica la vigente legislazione comunitaria relativa alla definizione dell'ecu a seguito dell'entrata in vigore del Trattato sull'Unione europea ⁽³⁾.

Inoltre sono attualmente in corso di esame presso gli organi competenti del Consiglio le seguenti proposte della Commissione:

1. proposta di modifica del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee («3ª serie»: ammende, ruolo del Controllore finanziario; «5ª serie»: CCR);
2. proposta sulla protezione degli interessi finanziari delle Comunità;
3. proposta di modifica del regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema di risorse proprie delle Comunità, e del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto.

⁽¹⁾ GU n. L 198 del 30. 7. 1994, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 293 del 12. 11. 1994, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 350 del 31. 12. 1994, pag. 27.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-705/95

di Peter Crampton (PSE)
 al Consiglio
(13 marzo 1995)
(95/C 230/27)

Oggetto: Proposte del Consiglio nel settore delle relazioni con il Parlamento europeo nel 1994

Per quanto riguarda le proposte legislative e regolamentari avanzate nel 1994 nel settore delle relazioni con il Parla-

mento europeo, può il Consiglio rendere noto quante proposte sono state presentate dal Consiglio e da parte di quali Stati membri?

INTERROGAZIONE SCRITTA E-713/95

di Peter Crampton (PSE)
 al Consiglio
(13 marzo 1995)
(95/C 230/28)

Oggetto: Proposte del Consiglio nel settore degli affari istituzionali e della conferenza intergovernativa nel 1994

Per quanto riguarda le proposte legislative e regolamentari avanzate nel 1994 nel settore degli affari istituzionali e della conferenza intergovernativa, può il Consiglio rendere noto quante proposte sono state presentate dal Consiglio e da parte di quali Stati membri?

Risposta comune
alle interrogazioni scritte E-705/95 e E-713/95
(26 luglio 1995)

Il Consiglio ricorda all'onorevole parlamentare che le relazioni interistituzionali non rientrano nell'ambito del diritto derivato ma sono stabilite dai trattati.

Nel settore delle relazioni con il Parlamento europeo non sono state presentate proposte legislative o regolamentari come menzionato dall'onorevole parlamentare.

Quanto alle proposte relative alla conferenza intergovernativa, le proposte di revisione del trattato possono essere presentate solo da uno Stato membro o dalla Commissione.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-763/95

di Christa Randizo-Plath (PSE)
 alla Commissione
(15 marzo 1995)
(95/C 230/29)

Oggetto: Sovvenzioni per Amburgo

A quanto ammontano e per quali singoli azioni e progetti le risorse affluite ad Amburgo nel 1993 e nel 1994 e quelle previste per il 1995, sempre che sussistano impegni, a carico

1. del Fondo sociale europeo (FSE) e delle iniziative comunitarie Now, Urban, Adapt e Horizon con riferimento anche alla promozione delle donne,
2. del programma Helios,

3. del Fondo agricolo europeo (FEAOG),
4. dei programmi di ricerca della Comunità,
5. dei programmi della Comunità nel settore energetico,
6. dei programmi della Comunità nel settore ambientale,
7. del programma di promozione dell'industria audiovisiva (Media),
8. dei programmi della Comunità nel settore culturale,
9. dei programmi comunitari di promozione dell'istruzione, formazione e scambio di giovani nel settore scolastico, universitario e della formazione professionale,
10. del programma Konver,
11. di altri programmi e/o titoli del bilancio comunitario (per esempio promozione delle minoranze linguistiche/culturali, antirazzismo ecc.)?

**Risposta complementare data dal sig. Santer
a nome della Commissione**

(31 luglio 1995)

A completamento della sua risposta del 20 aprile 1995 ⁽¹⁾, la Commissione trasmette direttamente all'onorevole parlamentare ed al segretariato generale del Parlamento le informazioni richieste.

⁽¹⁾ GU n. C 179 del 13. 7. 1995, pag. 52.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-772/95

di Mark Killilea (UPE)

al Consiglio

(17 marzo 1995)

(95/C 230/30)

Oggetto: Discriminazione in base alla nazionalità ai danni di un prestatore di servizi, cittadino dell'UE

Una società avente sede in Irlanda, la Convec Ltd, Galway, ha fatto ricorso davanti alla Corte di giustizia tedesca, contro la società tedesca FORON Hausgeräte GmbH per violazione di contratto.

La prima parte della causa si è svolta presso il Landgericht di Chemnitz il 15 febbraio 1995 e la Corte esprimerà la sua sentenza l'8 marzo 1995.

La Corte ha deciso di accogliere la richiesta della FORON GmbH di far pagare alla Convec Ltd una «cauzione» di

9 580 DM per il fatto che si tratta di una società «straniera».

La sentenza della Corte di giustizia europea sulla questione pregiudiziale oggetto della causa C-20/92, A. Hubbard contro P. Hamburger (Parità di trattamento — Libera prestazione di servizi), ha stabilito che in base agli articoli 59 e 60 del Trattato CEE la richiesta di tali garanzie ai cittadini dell'UE costituisce in realtà una discriminazione, così come il vietare in base alle leggi nazionali la fornitura di servizi e lo svolgimento di normali attività da parte del cittadino in questione.

Il Consiglio concorda che la richiesta di pagamento di una cauzione presentata dalla FORON GmbH e avallata del Tribunale tedesco viola in realtà le norme comunitarie? Se sì, come pensa si possa correggere tale situazione?

Risposta

(26 luglio 1995)

Il Consiglio richiama l'attenzione dell'onorevole parlamentare sul fatto che è compito della Commissione vigilare sull'applicazione delle disposizioni dei trattati e degli atti adottati dalle istituzioni a norma dei medesimi.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-871/95

di Johanna Maij-Weggen (PPE)

alla Commissione

(29 marzo 1995)

(95/C 230/31)

Oggetto: Effetti ambientali transfrontalieri a Emlichheim-Schoonebeek

Recentemente il distretto tedesco della contea di Bentheim ha autorizzato la Emsland-Starke, industria produttrice di fecola di patate, a creare un vasto campo di spandimento per le acque di vegetazione delle patate e le acque di processo, presso Schoonebeek, non lontano dal confine tra Paesi Bassi e Germania.

Trattasi di un terreno che effonderà odori sgradevoli su ambo i lati del confine e che costituisce oltre tutto una minaccia per il vicino fiume Diep.

Si configura altresì un caso di distorsione di concorrenza, giacché recentemente la AVEBC, altra industria olandese produttrice di fecola, ha ricevuto dalle autorità regionali l'ingiunzione a effettuare forti investimenti per depurare i residui acquosi del trattamento dei tuberi alla fonte anziché convogliarli in vasche di raccolta.

Con quali mezzi potrebbe la Commissione impedire all'industria tedesca di tradurre in atto questo progetto incompatibile con le esigenze ambientali?

**Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard
a nome della Commissione**

(6 giugno 1995)

Le industrie per la produzione di fecola e gli impianti di smaltimento dei rifiuti industriali sono sottoposti ad una valutazione d'impatto ambientale, in conformità con la direttiva 85/337/CEE ⁽¹⁾, nel caso in cui le loro caratteristiche lo richiedano, in particolare per ragioni legate all'ubicazione o alle dimensioni.

La vicinanza al fiume Schoonebeeker Diep, che scorre lungo la frontiera olandese del vasto campo di spandimento presso Emlichheim-Schoonebeek per le acque reflue delle patate, potrebbe giustificare il ricorso a tale valutazione.

Il progetto rientra inoltre nel campo d'applicazione della direttiva 91/271/CEE ⁽²⁾ concernente il trattamento delle acque reflue urbane. Questa prevede che le acque reflue biodegradabili provenienti da impianti di settori industriali citati nell'allegato III, tra cui figurano le industrie di trasformazione delle patate, prima di essere scaricate dovranno, al più tardi entro il 31 dicembre 2000, soddisfare le condizioni previste dalle norme preventive o dalle autorizzazioni specifiche rilasciate dalle autorità competenti. L'autorità di ciascuno Stato membro era tenuta a stabilire tali norme al più tardi entro il 31 dicembre 1993.

Pertanto la Commissione si è rivolta alle autorità tedesche allo scopo di ottenere informazioni più precise sul progetto e in particolare sulle misure adottate per garantire il rispetto della suddetta normativa comunitaria e per informare le autorità olandesi sugli effetti che la realizzazione del progetto comporterebbe sull'ecosistema della zona.

⁽¹⁾ GU n. L 175 del 5. 7. 1985.

⁽²⁾ GU n. L 135 del 30. 5. 1991.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-876/95

di Terence Wynn (PSE)

alla Commissione

(29 marzo 1995)

(95/C 230/32)

Oggetto: Tabacco

In base alla risposta all'interrogazione scritta E-11/95 ⁽¹⁾, la Commissione ritiene opportuno che la maggioranza dei membri del comitato scientifico e tecnico del Fondo comunitario di ricerca e di informazione nel settore del tabacco debba rappresentare gli interessi dell'industria del tabacco piuttosto che quelli del settore sanitario?

⁽¹⁾ GU n. C 152 del 19. 6. 1995, pag. 27.

**Risposta data dal sig. Fischler
a nome della Commissione**

(2 maggio 1995)

La Commissione ritiene giustificata l'attuale composizione del comitato scientifico e tecnico del Fondo comunitario di ricerca e di informazione nel settore del tabacco.

La denominazione stessa del comitato ne rivela la funzione essenzialmente scientifica e tecnica, che rappresenta un valido aiuto per la Commissione nel gestire il Fondo. Il comitato ha prevalentemente il compito di formulare un parere sulla finanziabilità dei progetti da parte del Fondo, dopo che questi sono passati al vaglio di un gruppo di esperti indipendenti.

La minoranza dei membri che rappresentano gli interessi del settore sanitario pubblico riflette due elementi:

- si ritiene giusto dare ai produttori di tabacco una forte rappresentanza, poiché sono loro a finanziare il Fondo con risorse proprie;
- il fatto che i rischi legati al fumo siano ben conosciuti rende un tipo di consulenza tecnico-scientifica meno necessaria rispetto all'esigenza di ricerca sulla produzione di varietà, qualità e prodotti del tabacco meno dannosi.

La Commissione intende poi ridistribuire uniformemente le risorse del Fondo tra il settore della produzione e quello della salute pubblica.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-883/95

di Per Gahrton (V)

alla Commissione

(29 marzo 1995)

(95/C 230/33)

Oggetto: Principio di pubblicità dei documenti

Per quanto riguarda i testi redatti dai suoi servizi amministrativi, la Commissione intende instaurare il principio di pubblicità dei documenti e di protezione degli informatori, analogamente al principio vigente in Svezia?

**Risposta data dal sig. Oreja
a nome della Commissione**

(22 giugno 1995)

L'8 febbraio 1994 la Commissione ha adottato una decisione relativa all'accesso del pubblico ai propri documenti ⁽¹⁾. Questa decisione, con la quale è stato definito un

codice di condotta comune per la Commissione e il Consiglio, stabilisce il principio secondo cui il pubblico dispone del massimo accesso possibile ai documenti dell'istituzione, con la sola ovvia condizione che non vengano pregiudicati gli interessati sia pubblici che privati. Questa politica prevede specifiche disposizioni a favore dei cittadini per garantire che le loro richieste siano trattate nel minor lasso di tempo possibile e che siano loro offerte possibilità di ricorso.

In conformità del codice di condotta, la politica attuale sarà sottoposta a un riesame al termine dei primi due anni dalla sua entrata in vigore.

(¹) GU n. L 46 del 18. 2. 1994.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-886/95

di Arie Oostlander (PPE)

al Consiglio

(31 marzo 1995)

(95/C 230/34)

Oggetto: Applicazione del concetto di «paese terzo sicuro» nella politica d'asilo

Può il Consiglio indicare quali Stati membri hanno già introdotto nella loro legislazione in materia di politica di asilo il principio di «paese terzo sicuro» e/o le applicano attraverso istruzioni ufficiali?

Può il Consiglio indicare a quante persone è già stato negato l'accesso all'Unione europea in base a tale principio?

Quali direzioni seguono coloro che hanno richiesto asilo ma sono stati respinti?

Risposta

(26 luglio 1995)

Il 30 novembre e il 1° dicembre 1992 è stata adottata a Londra la risoluzione per un'impostazione armonizzata dei problemi relativi ai paesi terzi ospitanti. Al punto 4 è previsto che gli Stati membri provvedano affinché le legislazioni nazionali vengano adattate, se necessario, e siano incorporati in principi della risoluzione non appena possibile e al più tardi al momento dell'entrata in vigore della Convenzione di Dublino.

Si rammenta all'onorevole parlamentare che la procedura di ratifica della Convenzione di Dublino è già stata espletata dalla maggioranza degli Stati membri, ma che la Convenzione stessa non è ancora in vigore. Tuttavia parecchi Stati membri hanno già adattato la legislazione nazionale per tenere conto della risoluzione approvata a Londra.

Dal momento che l'attuazione della suddetta risoluzione rientra interamente nella competenza degli Stati membri, il Consiglio non può indicare il numero di persone alle quali sono stati applicati i principi della risoluzione stessa.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-935/95

di Allan Macartney (ARE)

alla Commissione

(31 marzo 1995)

(95/C 230/35)

Oggetto: TAC della NAFO per l'halibut di Groenlandia

Come intende la Commissione giustificare l'incremento dal 12,59% al 69% della quota dell'Unione europea per l'halibut di Groenlandia?

Può la Commissione garantire che l'incremento della quota dell'Unione europea non comporterà un aumento generale del TAC per l'halibut di Groenlandia?

Può la Commissione dire se rispondono al vero le stime secondo cui la flotta di pesca dell'Unione ha già pescato due volte la quota riservata (12,59%) dal gennaio 1995 e può fornire un'analisi dettagliata delle catture operate finora dai singoli Stati membri?

Può dire infine se è vero che gli stock di halibut di Groenlandia hanno subito una notevole diminuzione (una riduzione dei due terzi rispetto alle riserve prese in esame nel 1991) e sono costituiti sempre più da esemplari non ancora adulti di tre o quattro anni?

Risposta data dalla sig.ra Bonino a nome della Commissione

(12 giugno 1995)

Fino al 1994 l'entità delle catture di halibut di Groenlandia da parte delle flotte comunitarie non era disciplinata da un TAC (totale di catture ammissibili). Essa era unicamente il risultato di un'attività di pesca liberamente esercitata in acque profonde della zona NAFO e sviluppatasi fin dal 1990. A questo proposito il TAC di 27 000 t adottato dalla NAFO per il 1995 è una prima misura di conservazione destinata ad invertire la tendenza all'aumento dello sforzo di pesca esercitato su questo stock.

Analogamente a tutte le altre parti contraenti, la Comunità ha accettato questo TAC di 27 000 t. Tuttavia, dato che negli anni precedenti la Comunità aveva catturato più di 40 000 t di halibut di Groenlandia, mentre tutte le altre parti contraenti insieme avevano catturato un quantitativo infe-

riore a 10 000 t, la Comunità ha ritenuto molto ingiusta l'assegnazione di una quota appena del 12,69 % del TAC di 27 000 t. Inoltre, alla riunione NAFO del 30 gennaio-1° febbraio 1995, il Canada ha imposto che si votasse sulle suddette assegnazioni, violando così il principio della ricerca del consenso. Di conseguenza la Comunità ha dovuto opporsi a questa assegnazione in conformità con l'articolo XI della Convenzione NAFO. Successivamente la Comunità e il Canada hanno convenuto di proporre, per i contingenti di halibut relativi al 1995, una nuova assegnazione sostanzialmente superiore a quella decisa dalla NAFO nella riunione del 30 gennaio-1° febbraio 1995. Questa nuova assegnazione sarà discussa alla riunione speciale della commissione pesca della NAFO prevista per il 7-9 giugno.

Gli Stati membri sono tenuti a notificare le proprie catture di halibut di Groenlandia ogni 48 ore. Nel caso in cui il TAC di 27 000 t stia per essere esaurito, la Commissione adotta un regolamento che sospende la pesca anche se il contingente comunitario non è stato interamente utilizzato.

La Commissione è al corrente della relazione del consiglio scientifico NAFO alla quale l'onorevole parlamentare fa riferimento. Basandosi sulle due inchieste effettuate nell'estate del 1991 e nell'inverno del 1994, la relazione in questione indica una riduzione globale del 60 % della biomassa catturabile con la rete al traino. Tuttavia il comitato permanente Stacfis (Standing Committee on Fishery Science) della NAFO ha avvertito che i risultati delle due inchieste devono essere presi con le dovute cautele essendo state condotte in periodi diversi dell'anno, da diversi pescherecci e con diverse tecniche di campionamento. Dai dati disponibili risulterebbe che nel periodo della relazione la consistenza delle classi di età 1990 e 1991, costituite da individui di 3-4 anni, sarebbe superiore alla media.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-945/95

di Josu Imaz San Miguel (PPE)

alla Commissione

(31 marzo 1995)

(95/C 230/36)

Oggetto: Misure comunitarie relative alle catture di pescherecci

Vista la cattura dell'imbarcazione gallese Stay che pescava l'ippoglosso in acque atlantiche, il che costituisce un evidente atto di pirateria da parte del Canada nei confronti della flotta dell'Unione europea, con evidente contravvenzione agli impegni internazionali assunti da codesto paese per aver assunto unilateralmente il controllo delle risorse ittiche di acque che non gli appartengono;

considerando che la risposta violenta dei canadesi costituisce un'aggressione in risposta all'obiezione formulata dall'Unione europea all'accordo NAFO;

Per tutte queste ragioni, la Commissione ha preso in esame l'opportunità di prendere misure diplomatiche fino al livello di sanzioni commerciali, ovvero a livello di depositare proteste di fronte ad atti di pirateria di questo tipo, allo scopo di salvaguardare i diritti storici di pesca dei pescatori della Comunità nelle acque dell'Atlantico nordorientale?

Quali tipi di misure pensa di prendere la Commissione perché fatti di questo genere non danneggino i nostri pescatori?

Risposta data dalla sig.ra Bonino a nome della Commissione

(16 giugno 1995)

Sia la Commissione che il Consiglio hanno condannato, a più riprese, il sequestro illegale dell'«Estai» chiedendo alle autorità canadesi il rilascio della nave, delle catture, dell'equipaggio e del capitano, nonché il risarcimento dei danni provocati.

Dopo il rilascio della nave, la Commissione ha avuto contatti con i rappresentanti del governo canadese soprattutto per discutere dell'abrogazione della legislazione canadese, di un'equa ripartizione del contingente per ippoglosso nero nell'ambito dell'organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO) e delle misure volte a rafforzare i controlli nella zona di regolamentazione NAFO.

In seguito all'accordo bilaterale su questi aspetti intervenuto tra la Comunità e il Canada, quest'ultimo ha effettivamente abrogato le disposizioni che rendevano la propria legislazione applicabile alle navi comunitarie. La cauzione pagata per il rilascio della nave è stata restituita, come pure le catture confiscate. Entrambi le parti hanno convenuto che i vari elementi dell'accordo bilaterale, che riguardano il rafforzamento delle misure di controllo e di sorveglianza e il sistema di ripartizione dei contingenti per l'ippoglosso nero, dovranno essere adottati da tutte le parti contraenti della Convenzione NAFO.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-955/95

di Mark Watts (PSE)

al Consiglio

(3 aprile 1995)

(95/C 230/37)

Oggetto: Restrizioni imposte alla sperimentazione su animali

Quali meccanismi si stanno definendo per garantire che conformemente alla direttiva 93/35/CEE⁽¹⁾ vengono adeguatamente applicate le restrizioni imposte alla sperimentazione su animali?

⁽¹⁾ GU n. L 151 del 23. 6. 1993, pag. 32.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-957/95

di Mark Watts (PSE)
al Consiglio
(3 aprile 1995)
(95/C 230/38)

Oggetto: Sperimentazione su animali per la produzione di cosmetici

Quali tipi di sperimentazioni su animali per la produzione di cosmetici ritiene il Consiglio di poter vietare entro la scadenza del 1998, e su che proporzione del totale della sperimentazione animale di prodotti cosmetici si applicherà tale divieto?

Risposta comune
alle interrogazioni scritte E-955/95 e E-957/95
(19 luglio 1995)

1. Le informazioni particolareggiate sul tipo e il numero di sperimentazioni animali per la produzione di cosmetici o per altri fini che gli Stati membri devono comunicare non sono destinate al Consiglio. Quest'ultimo ha accesso a tali informazioni solo attraverso le relazioni redatte dalla Commissione, in particolare sullo sviluppo, la convalida e l'accettazione legale dei metodi alternativi alla sperimentazione animale.

La prima relazione di questo genere che fa seguito alla direttiva 93/35/CEE (che modifica la direttiva 76/768/CEE sui cosmetici) è pervenuta al Consiglio e al Parlamento all'inizio di quest'anno; l'onorevole parlamentare è invitato a farvi riferimento. In ogni caso, i dati statistici in essa contenuti riguardano in parte il 1991 e in parte il 1993 e si riferiscono solo ad alcuni Stati membri. Sarebbe quindi quanto meno azzardato trarne elementi relativi alla possibile situazione nel 1998. Del resto, come è chiaramente ricordato nell'ultimo considerando della direttiva 93/35/CEE, un eventuale divieto delle sperimentazioni animali a decorrere dal 1° gennaio 1998 potrà essere introdotto solo se saranno stati convalidati metodi alternativi.

2. Quanto all'interrogazione dell'onorevole parlamentare sul rispetto delle misure prese, egli è invitato a richiamarsi in particolare ai punti D 1.2 e 3, E e I della relazione summenzionata.

Si rammenta inoltre all'onorevole parlamentare che l'esame da parte del Consiglio della proposta modificata di decisione relativa alla conclusione, a nome della Comunità, della «Convenzione europea sulla protezione degli animali vertebrati utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici» è sospeso, in attesa di conoscere l'esito della consultazione del Parlamento europeo sulla proposta.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-960/95

di Amedeo Amadeo (NI)
alla Commissione
(31 marzo 1995)
(95/C 230/39)

Oggetto: Pesca nel Mediterraneo

Premesso che le organizzazioni professionali italiane della pesca sostengono che è inapplicabile la norma comunitaria entrata in vigore all'inizio del 1995 sulla dimensione minima di 20 cm per il merluzzo e che ciò determinerebbe una grave crisi per la pesca nel Mediterraneo, potrebbe la Commissione intervenire sul Consiglio per modificare l'attuale regolamentazione?

Risposta data dalla sig.ra Bonino
a nome della Commissione
(2 giugno 1995)

L'adozione del regolamento (CE) n. 1626/94 del Consiglio ⁽¹⁾, del 27 giugno 1994, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nel Mediterraneo, costituisce un passo importante per una migliore gestione delle risorse alieutiche sfruttate dai pescherecci comunitari nel Mediterraneo.

La Commissione è al corrente delle difficoltà di adeguamento cui devono far fronte varie flotte italiane. Tuttavia il mantenimento delle norme e delle pratiche che consentono la cattura e lo sbarco di pesci molto giovani non può in nessun caso garantire il futuro di attività di pesca redditizie nel Mediterraneo.

La Commissione non può quindi rinunciare ad un'applicazione effettiva delle misure fissate nel suddetto regolamento. Essa è tuttavia disposta a prospettare una graduale attuazione di certe misure allo scopo di giungere il più rapidamente possibile all'applicazione effettiva della norma della taglia minima di sbarco fissata nel regolamento (CE) n. 1626/94.

D'altro canto la Commissione rammenta che essa potrà proporre una modificazione del suddetto regolamento del Consiglio soltanto sulla base di dati scientifici, tecnici ed economici affidabili.

(1) GU n. L 171 del 6. 7. 1994.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-969/95di **Amedeo Amadeo (NI)**

al Consiglio

(3 aprile 1995)

(95/C 230/40)

Oggetto: Qualità ecologica delle acque

La «qualità ecologica delle acque» può essere definita come qualità adeguata alle esigenze dell'ecosistema, tenendo conto di elementi quali l'ossigeno disciolto, le sostanze tossiche, i sedimenti, i pesci, il plancton, ecc . . .

La proposta di direttiva sulla qualità ecologica delle acque ⁽¹⁾ prevede in tutti gli Stati membri di istituire sistemi di sorveglianza per la determinazione della qualità ecologica delle acque superficiali che si trovano sul territorio, e ciò entro termini massimi precisati.

Può dire il Consiglio se in tale ottica è possibile avere uno studio di analisi costo/benefici?

(1) Doc. COM(93) 680, GU n. C 222 del 10. 8. 1994, pag. 6.

Risposta

(20 luglio 1995)

La proposta di direttiva relativa alla qualità ecologica delle acque ha formato oggetto dall'inizio dell'anno di un esame approfondito in sede di Consiglio, che vi ha dedicato un dibattito orientativo nella sessione di marzo e che vi apporterà particolare attenzione nella sessione di giugno, in cui avrà in materia una discussione aperta.

Per quanto riguarda i sistemi di sorveglianza per la determinazione della qualità ecologica delle acque superficiali, quali previsti dalla proposta di direttiva, uno studio relativo all'analisi dei costi e benefici potrebbe contribuire alla valutazione delle conseguenze finanziarie della relativa messa in applicazione.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-980/95di **Helena Torres Marques (PSE)**

al Consiglio

(7 aprile 1995)

(95/C 230/41)

Oggetto: Parità di diritti e opportunità tra uomo e donna

Secondo la «Agence Europe» dell'8 marzo 1995, il commissario Flynn avrebbe affermato che la questione dei diritti

della donna e della parità di trattamento tra uomo e donna avrebbe formato l'oggetto di un impegno da parte dei partecipanti alla conferenza di Copenaghen, impegno che anche la Commissione avrebbe assunto.

Il commissario avrebbe inoltre insistito affinché tale impegno non si limitasse a una mera dichiarazione di principi, ma «stabilisse un certo numero di misure concrete da prendere, inglobando la definizione di strutture, politiche, obiettivi e fini quantificati atti ad assicurare l'equilibrio tra i sessi e la parità nei processi decisionali a tutti i livelli, nonché l'ampliamento del ruolo politico, economico, sociale e culturale della donna e la sua indipendenza».

Ciò premesso, può il Consiglio far sapere se reputa che queste decisioni di Copenaghen giustifichino l'organizzazione, durante la presidenza spagnola, di una riunione del Consiglio specifica sugli «impegni quantificati» che l'Unione europea dovrà assumere riguardo alla vera e propria parità di diritti e opportunità tra uomo e donna?

Risposta

(26 luglio 1995)

Il Consiglio dedica un'attenzione particolare alla realizzazione della parità di diritti e opportunità tra uomo e donna ed in tale contesto ricorda la sua risoluzione del 27 marzo 1995 riguardante la partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini al processo decisionale ⁽¹⁾, nonché le attività avviate in previsione della quarta conferenza mondiale sulle donne (Pechino, settembre 1995).

Spetta alla Presidenza del Consiglio valutare l'opportunità di organizzare una sessione del Consiglio specifica, secondo quanto suggerito dall'onorevole parlamentare.

(1) GU n. C 168 del 4. 7. 1994.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-985/95di **Jesús Cabezón Alonso (PSE) e****Juan Colino Salamanca (PSE)**

al Consiglio

(7 aprile 1995)

(95/C 230/42)

Oggetto: Annullamento di un concorso pubblico

La *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽¹⁾ pubblicava una comunicazione del Consiglio relativa all'annullamento

della convocazione del concorso generale pubblico Consiglio/A/338 per la costituzione di una riserva di amministratori.

Di quali gravi ragioni ha tenuto conto il Consiglio per questo annullamento?

È un annullamento definitivo o si tratta di un rinvio temporaneo?

(¹) GU n. C 39 del 16. 2. 1995.

Risposta
(26 luglio 1995)

Il concorso generale al quale gli onorevoli parlamentari fanno riferimento è stato annullato per i seguenti motivi:

- la sua pubblicazione ha dato origine a 18 800 candidature, una cifra tre volte superiore al numero di candidature che i servizi del Consiglio avevano fino a quel momento dovuto gestire;
- l'organizzazione del concorso nella forma prevista dalla pubblicazione avrebbe comportato una spesa complessiva di 600 000 ECU per quest'unico concorso, mentre il bilancio in materia di assunzioni prevede una somma di 500 000 ECU per tutti i concorsi;
- il Consiglio Ecofin ha adottato, nel dicembre 1994, una dichiarazione nella quale si invitano tutte le istituzioni a dare la precedenza, nei prossimi anni, alle assunzioni di personale proveniente dai nuovi Stati membri. Non sarebbe evidentemente stato possibile conseguire tale obiettivo se tutte le risorse del segretariato generale fossero state assegnate al concorso A/338, concorso destinato esclusivamente ai dodici Stati membri della Comunità prima dell'adesione. Nel frattempo sono stati organizzati concorsi a livello appropriato per i cittadini dei tre nuovi Stati membri;
- modifiche dei termini del concorso A/338 per ridurre i costi si sono rivelate impossibili, in quanto il contesto giuridico del concorso era stato fissato mediante la sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

In ragione dei suddetti argomenti l'AIPN ha deciso, con grande rammarico, di non avere alternative all'annullamento del concorso generale A/338. Tale annullamento va considerato definitivo.

Attualmente il segretariato generale del Consiglio sta considerando attivamente gli strumenti per organizzare o partecipare, a costi ragionevoli, ad un concorso generale pubblico per amministratori di tutti gli Stati membri.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1009/95

di Johanna Maij-Weggen (PPE)

alla Commissione

(6 aprile 1995)

(95/C 230/43)

Oggetto: Legislazione in materia di naturalizzazione negli Stati membri

È attualmente all'esame del parlamento olandese una legge sulla cittadinanza.

Poiché ogni cittadino che acquista un passaporto nazionale in uno dei 15 Stati dell'Unione diviene contemporaneamente cittadino europeo con il diritto al passaporto europeo, va da sé che le leggi in materia di naturalizzazione in ognuno degli Stati membri debbano essere reciprocamente armonizzate.

Può la Commissione far sapere a quali condizioni è possibile acquisire un passaporto nazionale/europeo in ognuno degli Stati membri dell'Unione europea?

**Risposta data dal sig. Monti
a nome della Commissione**

(4 maggio 1995)

Le questioni relative al possesso della cittadinanza degli Stati membri sono disciplinate dal diritto nazionale di ogni Stato membro. Ciò è confermato dalla dichiarazione n. 2 allegata al Trattato CE e secondo la quale:

«La conferenza dichiara che, ogniqualevolta nel Trattato che istituisce la Comunità europea si fa riferimento ai cittadini degli Stati membri, la questione se una persona abbia la nazionalità di questo o di quello Stato membro sarà definita soltanto in riferimento al diritto nazionale dello Stato membro interessato.»

Ciò è anche in armonia con la sentenza della Corte di giustizia nella causa Micheletti contro Delegacion de Gobierno en Cantabria (¹).

Per quanto riguarda le risoluzioni relative al passaporto uniforme del 23 giugno 1981, 30 giugno 1982 e 14 luglio 1986, la Commissione ricorda che esse non pregiudicano la decisione di uno Stato membro in merito a chi ed a quali condizioni deve essere rilasciato un passaporto. Pertanto la Commissione non è in grado di fornire all'onorevole parlamentare le informazioni richieste.

(¹) Causa C-369/90, Raccolta 1990 I, pag. 4239.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1012/95**di José Apolinário (PSE)****alla Commissione***(6 aprile 1995)**(95/C 230/44)*

Oggetto: Misure di sostegno strutturale nell'ambito del programma operativo agricolo del secondo QCS-Portogallo (1994-1999) nella regione dell'Algarve

Nell'ambito degli aiuti strutturali all'agricoltura previsti con il secondo QCS-Portogallo (1994-1999), nella c.d. «misura 1» si prevede un insieme di misure idonee al sostegno alle infrastrutture.

Tuttavia, secondo informazioni non conformate, per la regione dell'Algarve la suddetta misura 1 prevede 11 485 000 000 di ESC per le grandi opere e soltanto un importo di 2 000 000 000 di ESC per le opere più piccole e per le strade rurali e agricole il cui impatto sociale ed economico è sostanziale.

Conferma la Commissione questa insufficiente previsione finanziaria per le piccole opere e le infrastrutture rurali e agricole della regione dell'Algarve?

**Risposta data dal sig. Fischler
a nome della Commissione**

(14 giugno 1995)

La Commissione ricorda all'onorevole parlamentare che l'ammodernamento del tessuto economico nel quale si integra il sottoprogramma agricoltura non prevede una ripartizione regionale degli stanziamenti per le varie misure. Una siffatta ripartizione ricade sotto la competenza delle autorità nazionali.

Inoltre la Commissione non è solita pronunciarsi sulle opzioni di politica interna degli Stati membri, per giunta in base ad informazioni non confermate.

La Commissione non è competente per la questione sollevata dall'onorevole parlamentare, la quale è di esclusiva spettanza delle autorità nazionali competenti.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1042/95**di Jesús Cabezón Alonso (PSE) e****Juan Colino Salamanca (PSE)****alla Commissione***(7 aprile 1995)**(95/C 230/45)*

Oggetto: Criteri per calcolare il tasso di disoccupazione

La Commissione intende adottare iniziative per uniformare gli indici e le modalità per il calcolo del tasso di disoccupazione in tutti gli Stati membri dell'Unione europea?

È possibile utilizzare criteri omogenei negli Stati membri dell'Unione per misurare gli indici di disoccupazione?

**Risposta data dal sig. de Silguy
a nome della Commissione**

(23 maggio 1995)

Dal 1989 Eurostat pubblica mensilmente i tassi di disoccupazione comparabili tra Stati membri, calcolati:

- sulla base dei risultati delle indagini svolte presso le famiglie (indagini sulle forze di lavoro);
- applicando le definizioni ed i concetti raccomandati dall'Ufficio internazionale del lavoro (BIT).

Di concerto con i servizi statistici degli Stati membri e dell'OCSE, il metodo di stima di tali tassi di disoccupazione è stato d'altronde recentemente riveduto ⁽¹⁾ per tener conto dei risultati delle ultime indagini sulle forze di lavoro e per rendere i tassi di disoccupazione Eurostat ancora più comparabili tra Stati membri, grazie ad un'applicazione maggiormente rigorosa delle definizioni del BIT.

(1) Eurostat, Bollettino mensile «Chômage», 3. 4. 1995.

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1056/95**di Joan Colom i Naval (PSE)****alla Commissione***(28 marzo 1995)**(95/C 230/46)*

Oggetto: Ritiro di pomodori di serra

Può la Commissione indicare quale è stata, durante gli ultimi tre esercizi, la quantità di pomodori di serra ritirati rispetto al totale dei pomodori ritirati, precisando altresì quali sono stati, per paese, il volume e il costo di tale intervento?

**Risposta data dal sig. Fischler
a nome della Commissione**
(28 aprile 1995)

La Commissione non dispone delle informazioni richieste dall'onorevole parlamentare.

La Commissione trasmette direttamente all'onorevole parlamentare e al segretariato generale del Parlamento europeo il bilancio delle operazioni d'intervento effettuate sul mercato degli ortofrutticoli per le ultime tre campagne.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1057/95
di Rosemarie Wemheuer (PSE)

alla Commissione
(7 aprile 1995)
(95/C 230/47)

Oggetto: Finanziamento da parte dell'UE di un centro termale in Grecia

La risposta della Commissione all'interrogazione scritta E-2681/94 ⁽¹⁾ sulla concessione di fondi dell'UE sulla presunta costruzione di un centro termale nel villaggio di Arkoudi (Peloponneso/Grecia) pone una serie di ulteriori problemi di fondo sul controllo finanziario:

1. La corretta utilizzazione di fondi strutturali dell'Unione europea non viene controllata sistematicamente in loco?
2. Com'è possibile che le autorità greche abbiano proposto addirittura l'ultimazione del progetto nell'ambito del nuovo quadro comunitario di sostegno, senza che sia disponibile un rendiconto sull'utilizzazione dei fondi UE già versati?
3. Anche se la Commissione adesso vorrebbe accertare se valga davvero la pena fare ulteriori investimenti in questo progetto, chiedendo studi di fattibilità in merito per stabilire «in che misura mantenere il sostegno finanziario precedentemente concesso», è giocoforza tuttavia porsi le seguenti domande:
 - a) Come viene garantita l'oggettività degli studi di fattibilità (chi ne sarà incaricato, entro quando sarà disponibile lo studio)?
 - b) Cosa avverrà dei fondi UE già versati nel quadro del programma integrato mediterraneo, qualora il progetto si riveli talmente deteriorato da non poter essere portato a termine?
4. La negligenza nell'operare con fondi dell'UE, cioè lo sperpero sia da parte di privati sia dei pubblici poteri, può essere sanzionata dall'Unione europea e, in caso affermativo, in che modo?

**Risposta data dall' sig.ra Wulf-Mathies
a nome della Commissione**
(22 giugno 1995)

1. Secondo la normativa comunitaria, la corretta utilizzazione dei fondi strutturali in loco è compito degli Stati membri. Ai sensi dell'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 2082/93 ⁽¹⁾ la Commissione esige che questi ultimi la tengano informata sui sistemi nazionali di controllo esistenti, nonché sulle verifiche effettuate. Inoltre la Commissione esige una serie di controlli in loco onde garantire la conformità delle azioni finanziate alla normativa ed ai programmi. Se necessario la Commissione può esigere altresì che le autorità nazionali migliorino i propri sistemi di gestione dei fondi comunitari.

Inoltre, nel caso della Grecia, prima di qualsiasi finanziamento, è stato impostato, nell'ambito del secondo quadro di sostegno comunitario, un sistema di valutazione tecnica dei progetti. In futuro questo sistema impedirebbe, tra l'altro, il verificarsi di problemi del tipo citato dall'onorevole parlamentare.

2. Le autorità greche hanno diritto di proporre l'ultimazione del progetto. Ovviamente la Commissione si riserva il diritto di rifiutare il cofinanziamento comunitario, se i requisiti richiesti non sono rispettati. Tra questi requisiti figurano la constatazione della buona utilizzazione degli stanziamenti già concessi, nonché la verifica della fattibilità economica.

3. a) Se la Commissione sente la necessità di verificare le conclusioni di un qualsiasi studio di fattibilità, essa ricorre ad esperti indipendenti di sua scelta.

b) La Commissione si riserva il diritto di recuperare i fondi comunitari che, entro termini ragionevoli, continuassero a non contribuire alla realizzazione degli obiettivi di sviluppo per i quali sono stati assegnati.

4. L'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 2092/93 prevede la riduzione, la sospensione o la soppressione del contributo quando l'esame confermi l'esistenza di una irregolarità che riguardi l'azione o la misura, nonché il rimborso alla Commissione delle somme indebitamente riscosse.

⁽¹⁾ GU n. L 193 del 31. 7. 1993.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1072/95**di Michel Rocard (PSE)****al Consiglio***(11 aprile 1995)**(95/C 230/48)*

Oggetto: Riduzione e riorganizzazione dell'orario di lavoro

Quali sono i motivi per cui il progetto di raccomandazione sulla riduzione e la riorganizzazione dell'orario di lavoro ⁽¹⁾ che la Commissione ha presentato al Consiglio il 23 settembre 1983, sulla base della risoluzione del Parlamento europeo votata il 18 novembre 1983 e pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽²⁾, nonché del parere del Comitato economico e sociale (84/C 23/19) adottato il 23 e 24 novembre 1983 e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽³⁾ del 30 gennaio 1984 non ha ancora costituito oggetto di una decisione del Consiglio?

Quali sono le intenzioni del Consiglio al riguardo?

⁽¹⁾ Doc. COM(83) 543 def.

⁽²⁾ GU n. C 342 del 19. 12. 1983, pag. 147.

⁽³⁾ GU n. C 23 del 30. 1. 1984.

Risposta*(26 luglio 1995)*

Il Consiglio ritiene che il progetto di raccomandazione sulla riduzione e la riorganizzazione dell'orario di lavoro, presentato nel 1983, sia superato a seguito dell'adozione della direttiva 93/104/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1993, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU n. L 307 del 13. 12. 1993, pag. 18.

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1083/95**di Michl Ebner (PPE)****al Consiglio***(30 marzo 1995)**(95/C 230/49)*

Oggetto: Libera circolazione tra gli Stati membri dell'Unione europea

Il 26 marzo 1995 sono stati aboliti i controlli alle frontiere tra sette Stati membri dell'Unione europea.

Cosa pensa di fare il Consiglio per garantire la libera circolazione delle persone nell'ambito di tutta l'Unione europea?

Intende il Consiglio invitare gli Stati che hanno sottoscritto la Convenzione di Schengen, tra cui l'Italia, l'Austria e la Grecia, a un tempestivo recepimento della stessa? Intende invitare altri Stati membri ad aderire alla Convenzione di Schengen?

Il Consiglio intende esaminare i motivi per cui l'Italia non ha adottato le misure del caso e, pur essendo membro fondatore della Comunità europea, non ha ancora recepito la Convenzione di Schengen?

Risposta*(19 luglio 1995)*

Va rammentato che gli accordi di Schengen fanno parte di una cooperazione intergovernativa indipendente dell'Unione europea per la quale il Consiglio dell'Unione europea non ha alcuna competenza. Non spetta pertanto a quest'ultimo esaminare il comportamento dei vari Stati membri in questo contesto.

Nel diritto comunitario talune disposizioni dei Trattati che istituiscono le Comunità europee, del Trattato sull'Unione europea nonché del diritto derivato già garantiscono la libera circolazione delle persone nell'Unione europea. Inoltre il Consiglio sta attualmente esaminando, sulla base di una proposta della Commissione, un progetto di convenzione relativa al controllo delle persone all'attraversamento delle frontiere esterne da cui deriveranno alcune conseguenze in materia di libera circolazione delle persone nell'ambito dell'Unione europea.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1096/95**di Glyn Ford (PSE)****al Consiglio***(13 aprile 1995)**(95/C 230/50)*

Oggetto: Applicazione da parte della Francia della Convenzione sul trasferimento delle persone condannate

Di fronte a casi come quello di David Hessner, residente a Dukinfield, 17 Queensway, nella mia circoscrizione elettorale, ha il Consiglio esaminato il problema dei cittadini degli Stati membri per i quali la Convenzione sul trasferimento delle persone condannate è inoperante dato che la Francia impone un'ammenda doganale oltre a imporre una sentenza di detenzione?

Risposta*(19 luglio 1995)*

Nel 1983 gli Stati membri hanno concluso, nell'ambito del Consiglio d'Europa, la Convenzione sul trasferimento delle persone condannate. La Francia, in particolare, ha firmato la Convenzione il 27 aprile 1983 e l'ha ratificata l'11 febbraio 1985.

Gli Stati membri dell'Unione europea hanno inoltre concluso nel 1987 nell'ambito — a quel tempo — della cooperazione politica europea una Convenzione che consente di agevolare il trasferimento delle persone condannate, la quale è stata firmata da quasi tutti gli Stati membri, compresa la Francia, e ratificata da taluni.

Il Consiglio non è stato peraltro invitato ad esaminare il caso esposto dall'onorevole parlamentare.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1106/95**di José Valverde López (PPE)****al Consiglio***(13 aprile 1995)**(95/C 230/51)*

Oggetto: Piano di ristrutturazione del sistema di sondaggi agricoli in Spagna

Per dare un seguito efficace alla riforma della PAC e alla sua evoluzione futura sono essenziali i programmi di ristrutturazione del sistema dei sondaggi agricoli. Il Consiglio ha approvato le relazioni finali sulla realizzazione del piano da parte di vari Stati membri come l'Irlanda, l'Italia, ecc.

Il Consiglio potrebbe rendere nota la situazione esistente in Spagna a tale riguardo?

Risposta*(26 luglio 1995)*

In passato il Consiglio ha deciso taluni programmi di ristrutturazione del sistema di sondaggi agricoli in Italia, Grecia e Irlanda per consentire a questi Stati membri di soddisfare pienamente i requisiti comunitari in questo settore; la Commissione lo ha regolarmente tenuto al corrente dell'esecuzione dei programmi e dei risultati ottenuti.

La Commissione non ha presentato al Consiglio una proposta analoga riguardante il sistema di sondaggi agricoli in Spagna.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1107/95**di José Valverde López (PPE)****alla Commissione***(12 aprile 1995)**(95/C 230/52)*

Oggetto: Statistiche comunitarie sulla ricerca, lo sviluppo e l'innovazione

Il 15 aprile 1992 la Commissione ha approvato una proposta di decisione con cui si istituisce un programma pluriennale di sviluppo delle statistiche comunitarie in materia di ricerca, sviluppo e innovazione.

La Commissione potrebbe comunicare informazioni in merito all'attuale situazione per quanto riguarda l'applicazione di tale programma?

**Risposta data dal sig. de Silguy
a nome della Commissione***(8 giugno 1995)*

Ancora prima dell'adozione ufficiale da parte del Consiglio di un programma pluriennale per lo sviluppo di statistiche comunitarie relative alla ricerca, allo sviluppo e all'innovazione, l'Istituto statistico delle Comunità europee (Eurostat) ha avviato alcune azioni preparatorie per raggiungere gli obiettivi posti dal programma per la fine del 1997. I principali risultati finora ottenuti possono essere così riassunti:

- raccolta sistematica di informazioni sulle esigenze degli utenti di statistiche comunitarie nel settore della ricerca e dello sviluppo sperimentale (RS) e dell'innovazione;
- miglioramento dell'esistente quadro metodologico nei seguenti settori: dimensione regionale degli indicatori della RS e dell'innovazione, rilevazione delle risorse umane nella scienza e nella tecnologia (HRST), nomenclatura per l'analisi ed il confronto dei programmi e dei bilanci scientifici (NABS). I manuali sono pronti o prossimi al completamento;
- incremento del volume degli indicatori RS raccolti e pubblicati. Eurostat pubblica attualmente dati sugli stanziamenti governativi per la RS, sulla spesa per la RS (per regione e per settore) e sul personale nel campo della RS (per regione e per settore). Per la pubblicazione del 1995 è prevista l'aggiunta di informazioni sui brevetti (per regione e per settore);
- prima indagine armonizzata sulle innovazioni nella Comunità. Eurostat analizza attualmente circa 42 000 casi individuali;
- prime azioni volte a elaborare indicatori statistici per la misurazione dell'input, dell'output e dell'impatto della RS e dei programmi di innovazione finanziati dalla Commissione.

Tutte le azioni sono state eseguite in stretta collaborazione con i partner internazionali, in particolare con il segretariato dell'OCSE. Inoltre Eurostat ha già avviato attività comuni con l'istituto IPTS di Seviglia.

a presentare le loro osservazioni al fine di verificare la fondatezza dei suddetti reclami ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del Trattato CEE.

Le autorità spagnole hanno presentato le loro osservazioni. La Commissione sta attualmente esaminando gli elementi di fatto e una volta concluso quest'esame, essa, come di solito, informerà l'autore dei reclami del risultato.

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1117/95

di Fernando Pérez Royo (PSE)

alla Commissione

(5 aprile 1995)

(95/C 230/53)

Oggetto: Esenzioni fiscali nel Paese basco e in Navarra

Il Paese basco e la Navarra sono due comunità autonome spagnole in cui vige un regime fiscale speciale per determinate imposte, che sostituisce il sistema fiscale dello Stato spagnolo.

In base a questi speciali poteri legislativi, le «Juntas Generales» di Alava, Guipúzcoa e Vizcaya hanno approvato in luglio 1993 alcune norme regionali volte a promuovere l'attività economica nel Paese basco che concedono agevolazioni fiscali alle imprese, sostanzialmente diverse da quelle previste dal sistema fiscale dello Stato spagnolo.

Anche il parlamento di Navarra nel novembre 1993 ha approvato una legge regionale con caratteristiche analoghe.

Di fronte alla situazione di fatto, Santiago Muñoz Machado, a nome della Camera di commercio e industria, la Federazione degli imprenditori e delle imprese meccaniche Vicman SA e le Società Estampaciones Josan SA della comunità autonoma della Rioja, hanno presentato due denunce nei confronti dello Stato spagnolo per inadempienza degli articoli 92 e 93, paragrafo 3 del Trattato CEE.

A che punto è l'iter procedurale di queste due denunce presentate alla Commissione il 26 e il 28 aprile 1994 rispettivamente, in cui si sollecita una ingiunzione nei confronti dello Stato spagnolo affinché sospenda l'esecuzione del regime di aiuti contenuti nelle suddette misure legislative e l'avvio della procedura formale di verifica della compatibilità dei suddetti aiuti con il Trattato CEE?

**Risposta data dal sig. Van Miert
a nome della Commissione**

(2 maggio 1995)

In seguito alla presentazione di due reclami, uno nei confronti delle misure fiscali istituite dalla Ley Foral 12/1993 di Navarra, l'altro nei confronti delle Normes Forales 18/1993 di Alava, 5/1993 di Biscaya e 11/1993 di Guipurcoa, la Commissione ha invitato le autorità spagnole

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1131/95

di Nel van Dijk (V)

alla Commissione

(20 aprile 1995)

(95/C 230/54)

Oggetto: Internet e morale pubblica

Si sono avuti degli incontri tra la Commissione e i rappresentanti delle autorità americane e canadesi sulle possibilità di escludere la diffusione tramite Internet delle dichiarazioni che la Commissione reputa contrarie alla morale pubblica?

In caso affermativo, chi ha preso l'iniziativa di tali incontri?

Di quali possibili misure relative ad Internet e/o ad altri servizi on-line si è parlato? Quali proposte sono state presentate dalla Commissione?

I rappresentanti degli USA, durante questi incontri, hanno preso posizione contro la proposta della Commissione relativa ad un'azione comune tendente ad escludere le dichiarazioni immorali su Internet? È stato evocato a tale proposito il primo emendamento alla Costituzione americana?

Nelle proposte di atti legislativi per la tutela della morale pubblica che sono state annunciate, la Commissione terrà conto del fatto che, per le organizzazioni e le aziende che consentono l'accesso ad Internet a terzi, è praticamente impossibile un controllo di tutti i testi, di tutte le immagini e di tutti i suoni immessi nello spazio cibernetico dai loro computers?

La Commissione concorda che, pertanto, questi organismi che gestiscono l'accesso ad Internet non devono esser resi responsabili delle dichiarazioni fatte pubblicamente per questo tramite? La Commissione concorda sul fatto che una legislazione europea per il controllo dei contenuti di Internet, dati gli ostacoli tecnici e la dimensione mondiale della rete, può essere solo controproducente e danneggiare Internet senza raggiungere gli obiettivi stabiliti?

La Commissione concorda sul fatto che la censura può essere un freno allo sviluppo di Internet e all'incremento

delle possibilità di informazione, espressione e comunicazione del cittadino che esso implica?

La Commissione può garantire che non proporrà alcun atto legislativo tale da costringere o obbligare gli organismi che gestiscono l'accesso ad Internet ad un controllo preventivo dell'informazione distribuita su Internet a dagli utenti?

**Risposta data dal sig. Bangemann
a nome della Commissione**

(7 luglio 1995)

La Commissione non ha partecipato alle discussioni con le autorità americane e canadesi sulle possibilità di proteggere la rete Internet da programmi contrari alla morale.

La valutazione e la protezione della morale pubblica rientra nella competenza esclusiva degli Stati membri. La Commissione non sta quindi elaborando alcuna proposta legislativa in materia per quanto concerne le reti telematiche.

La Commissione ritiene che non sia possibile alcuna forma di censura perché gli impianti World Wide WEB, situati all'esterno della Comunità, non possono essere controllati senza un accordo internazionale. Per i fornitori di servizi stabiliti all'interno della Comunità, le leggi vigenti in alcuni Stati membri possono far ricadere sugli operatori di servizi telematici di informazione la responsabilità del contenuto delle informazioni, delle immagini o dei programmi che rendono accessibili al pubblico. Va fatta in merito una differenza tra i servizi che possono essere assimilati a pubblicazioni (servizi di informazione accessibili in linea, forum, servizi di messaggeria anonima, bacheche elettroniche) e quelli che rientrano nel settore della corrispondenza privata (posta elettronica).

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1136/95

di Josu Imaz San Miguel (PPE)

alla Commissione

(20 aprile 1995)

(95/C 230/55)

Oggetto: Fissazione di TAC e ripartizione di contingenti di acciughe

Il Consiglio «Pesca» svoltosi nel dicembre 1994 ha stabilito, nell'ambito degli accordi bilaterali sullo scambio di possibilità di pesca fra Francia e Portogallo, che «sul TAC comune di acciughe fissato per le zone CIEM VIII e IX, il

Portogallo cederà alla Francia ogni anno l'80 % del suo contingente, fermo restando che quest'ultimo sarà pescato esclusivamente nelle acque poste sotto la sovranità o la giurisdizione della Francia».

Dopo l'adesione del Portogallo alla Comunità si era previsto, come figura annualmente sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, che al Portogallo venisse assegnato unicamente un contingente di acciughe nella zona IX e X COPACE 34.1.1 e che tale contingente potesse essere pescato soltanto in acque sotto la sovranità o giurisdizione del Portogallo.

Tale caratteristica della ripartizione del contingente di acciughe fa parte del principio di stabilità relativa dell'Unione e pertanto il contingente che il Portogallo cede alla Francia, indipendentemente dalla fissazione di un TAC comune per le acciughe e dal volume degli scambi, dovrebbe essere pescato unicamente in acque sotto la sovranità o giurisdizione del Portogallo.

Tenendo conto del fatto che l'accordo tra Francia e Portogallo prevede che il contingente ceduto sarà pescato in acque sotto la sovranità o la giurisdizione della Francia, può la Commissione far sapere, se tale accordo verrà attuato nei termini indicati, come e dove la flotta francese può pescare tale contingente senza infrangere il principio della stabilità relativa?

**Risposta data dalla sig.ra Bonino
a nome della Commissione**

(23 maggio 1995)

In occasione del Consiglio dei ministri della Pesca, tenutosi il 20 dicembre 1994, la Commissione e il Consiglio hanno convenuto di modificare il regolamento relativo alle catture totali ammissibili (TAC) in modo da poter sanzionare gli scambi di contingenti tra Francia e Portogallo.

Di conseguenza la Commissione ha presentato una proposta di modifica del regolamento che stabilisce i TAC e i contingenti per il 1995⁽¹⁾, nella quale era inclusa la modifica di determinate disposizioni riguardanti il consumo dei contingenti di acciughe e di nasello. Tale proposta è stata approvata e successivamente pubblicata come regolamento (CE) n. 746/95 del Consiglio del 31 marzo 1995⁽²⁾. Detto regolamento dispone, tra l'altro, che un quantitativo massimo di 5 008 t del contingente di acciughe attribuito al Portogallo nelle zone CIEM IX e X può essere pescato nelle acque francesi comprese nella zona CIEM VIII.

Nella politica comune della pesca non sono rari i trasferimenti di contingenti di pesca tra unità biologiche diverse finalizzati ad una migliore utilizzazione delle possibilità degli Stati membri interessati in attività di pesca. Oltretutto, essendo stati rispettati i contingenti in vigore, non viene

intaccata la stabilità relativa. In conclusione, i trasferimenti verificatisi tra Francia e Portogallo non pregiudicano la perennità degli stock in questione.

(¹) GU n. L 363 del 31. 12. 1994.

(²) GU n. L 74 dell'1. 4. 1995.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1137/95

di José Apolinário (PSE)

alla Commissione

(20 aprile 1995)

(95/C 230/56)

Oggetto: Iniziativa comunitaria Urban — Presentazione di candidature

La risposta della Commissione alla mia interrogazione scritta E-396/95 (¹), ricevuta il 17 marzo 1995, dice con chiarezza chi ha presentato proposte finanziabili con l'iniziativa comunitaria Urban.

Sono però a conoscenza di casi specifici — ad esempio Vila Nova de Gaia (Portogallo) — che posseggono i requisiti previsti nella comunicazione della Commissione agli Stati membri sull'iniziativa Urban, ma le cui candidature non sono state accolte dalle autorità nazionali.

In questa situazione, la Commissione può chiarire qual è la procedura prevista nel caso di un conflitto di interessi fra le autorità locali e le autorità nazionali, ovvero, in altre parole, la Commissione ha delegato alle autorità nazionali la decisione in merito alla selezione dei progetti finanziabili nel quadro dell'iniziativa Urban?

(¹) Si veda pagina 8 della presente Gazzetta ufficiale.

**Risposta data dalla sig.ra Wulf-Mathies
a nome della Commissione**

(2 giugno 1995)

La comunicazione pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* in merito all'iniziativa comunitaria Urban (¹) stabilisce che la presentazione dei programmi operativi è compito degli Stati membri.

La comunicazione stabilisce altresì che le autorità locali o altre e le parti sociali dovrebbero essere associate all'elaborazione e all'attuazione dei programmi operativi secondo le modalità consone a ciascuno Stato membro.

(¹) GU n. C 180 dell'1. 7. 1994.

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1138/95

di Inga-Britt Johansson (PSE)

alla Commissione

(5 aprile 1995)

(95/C 230/57)

Oggetto: Situazione ambientale nel Kattegall e ripercussioni per i pescatori della costa occidentale svedese

Una fascia larga 15 chilometri di acque di scarico provenienti dalle inondazioni di Germania, Paesi Bassi e Belgio si sta avvicinando alle coste occidentali svedesi. Tale fascia contiene ingenti quantitativi di elementi organici, in particolare azoto, che minacciano la riproduzione ittica nel Kattegall e di conseguenza la vita dei pescatori della regione.

Misurazioni effettuate allorché questa fascia di acque circondava Skagen nella Danimarca settentrionale rivelavano un contenuto di azoto sette volte superiore al normale.

In seguito alla maggiore concentrazione salina il 25 % di tali acque precipiterà sotto le acque di superficie del Kattegall. Ciò aumenterà sensibilmente le concentrazioni di azoto delle acque di profondità. Con il passar del tempo l'azoto salirà alla superficie e contribuirà alla proliferazione delle alghe.

È ben noto che la proliferazione delle alghe aumenta la presenza di plancton. Quindi il plancton precipiterà provocando una mancanza di ossigeno che eliminerà tutti gli organismi viventi nelle profondità del mare. In seguito a ciò il patrimonio ittico scomparirà completamente da vaste zone.

Il Kattegall è una regione estremamente esposta e sensibile e questa invasione di acque di scarico deteriorerà ulteriormente la situazione. In autunno grandi distese di fondali marini resteranno privi di vita e lo stesso accadrà per tutti i gamberi e le aragoste della regione.

1. È disposta la Commissione a sostenere i pescatori della costa in questa difficile situazione?
2. Quali misure intende la Commissione adottare per contenere la perdita di nutrimento in questa zona?

**Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard
a nome della Commissione**

(28 aprile 1995)

Conformemente all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 3699/93 del Consiglio (¹), del 21 dicembre 1993, che definisce i criteri e le condizioni degli interventi comunitari a finalità strutturale nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti, «il contributo finanziario dello SFOP (Strumento finanziario di orientamento della pesca) può essere fornito solo a misure volte a compensare parzialmente le perdite di entrate connesse ad un'operazione di arresto temporaneo

dell'attività di pesca motivato da esempi non prevedibili e non ripetitivi dovuti segnatamente a motivi biologici».

Queste misure possono essere finanziate come parte del programma comunitario per il settore della pesca in Svezia (obiettivo 5a — pesca).

Il programma sarà adottato dopo discussioni bilaterali tra la Svezia e la Commissione sulla base del piano settoriale svedese per il settore della pesca che le autorità svedesi intendono presentare alla Commissione entro il 30 aprile 1995.

La Commissione riconosce che l'attuale livello di flusso di nutriente nel mare del Nord provoca problemi ambientali che possono essere aggravati in periodi di punta. Sono state adottate delle misure per ridurre l'impatto delle sostanze nutritive antropogeniche sull'ambiente acquatico. In particolare, le direttive sui nitrati (91/676/CEE⁽²⁾) e sul trattamento delle acque reflue urbane (91/271/CEE⁽³⁾) ora in corso di attuazione ridurranno l'afflusso di nutrienti dall'agricoltura e dalle acque reflue urbane. Le proposte di direttiva della Commissione concernenti rispettivamente la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento⁽⁴⁾ e la qualità ecologica delle acque⁽⁵⁾ avranno a loro volta un impatto positivo. La Commissione partecipa anche alla Convenzione del Reno, alle Convenzioni di Oslo e di Parigi e alle conferenze del mare del Nord, ambiti che prevedono tutti un quadro per la riduzione coordinata, inter alia, dell'inquinamento da nutriente del mare del Nord.

(1) GU n. L 346 del 31. 12. 1993.

(2) GU n. L 375 del 31. 12. 1991.

(3) GU n. L 135 del 30. 5. 1991.

(4) Doc. COM(93) 423 def.

(5) Doc. COM(93) 680 def.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1168/95

di Yannis Kranidiotis (PSE)

al Consiglio

(21 aprile 1995)

(95/C 230/58)

Oggetto: Programma di riorganizzazione del settore tessile in Grecia

Le nuove condizioni di concorrenza internazionale che sono venute a crearsi a seguito dell'accordo GATT, degli accordi con i paesi dell'Europa centrale e orientale, dell'Unione doganale con la Turchia, del Sistema delle preferenze generalizzate, della Convenzione di Lomé, del regime di perfezionamento passivo economico e della politica mediterranea provocano seri problemi al settore tessile e dell'abbigliamento europeo.

Negli ultimi quindici anni tale settore ha registrato una perdita di 1 400 000 posti di lavoro. La concorrenza

internazionale e il dumping sociale ad opera di paesi con manodopera a basso costo peggiorano la situazione e lasciano intravedere un futuro piuttosto problematico per tale settore tradizionale dell'economia greca, che incontra enormi difficoltà nel far fronte alla nuova congiuntura negativa.

L'Unione europea ha riconosciuto l'importanza che il settore tessile e dell'abbigliamento riveste per la Grecia. Già in occasione della firma degli accordi stipulati con i paesi dell'Europa centrale e orientale, l'Unione europea ha dichiarato che si sarebbe impegnata a prendere in esame i documenti relativi alle richieste greche e a presentare proposte. Un impegno analogo è stato preso anche nel corso dei negoziati GATT, nonché in altre occasioni.

Occorre ricordare all'Unione europea questi suoi impegni, come pure il nuovo impegno derivante dall'accordo sull'Unione doganale con la Turchia. Come è noto, il governo ellenico ha presentato in merito un memorandum nel 1994.

Può dire il Consiglio qual è il calendario previsto per la presentazione di proposte intese a far fronte alla situazione sfavorevole in cui si trova il settore tessile e dell'abbigliamento greco e in che misura tali proposte prevedono finanziamenti complementari a favore di questo importante settore dell'economia greca?

Risposta

(19 luglio 1995)

Occorre far presente all'onorevole parlamentare che il Consiglio non ha a tutt'oggi ricevuto alcuna proposta intesa a far fronte alla situazione in cui si trova il settore tessile e dell'abbigliamento greco.

È compito della Commissione, infatti, presentare le proposte che ritiene adeguate relativamente alla situazione descritta dall'onorevole parlamentare: il Consiglio provvederà poi ad esaminarle con tutta l'attenzione che merita.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1180/95

di Jean-Pierre Raffarin (PPE)

alla Commissione

(27 aprile 1995)

(95/C 230/59)

Oggetto: Accesso delle regioni periferiche alle «autostrade dell'informazione»

Può la Commissione far sapere quali provvedimenti intende adottare per incentivare l'accesso e lo sviluppo delle

«autostrade dell'informazione» nelle regioni periferiche dell'Unione europea?

**Risposta data dal sig. Bangemann
a nome della Commissione
(20 giugno 1995)**

L'affermarsi della società delle informazioni è una priorità per l'Unione europea. La Commissione è determinata ad attuare il suo piano d'azione «La via europea verso la società dell'informazione» ⁽¹⁾ che comprende una serie di politiche concernenti l'accesso e lo sviluppo di infrastrutture, servizi e applicazioni di telecomunicazione, che contribuiranno ad una maggior integrazione delle regioni periferiche nell'economia globale. Il completamento del quadro regolamentare e giuridico provocherà una liberalizzazione completa del settore delle telecomunicazioni, consentendo una fornitura accresciuta di servizi in un mercato competitivo e garantendo il servizio universale. Lo sviluppo di progetti di interesse comune nel settore di reti transeuropee stimolerà l'interconnessione e l'interoperabilità di reti nazionali e l'accesso alle isole, alle regioni senza sbocco sul mare e periferiche e permetterà alle comunità regionali e locali di trarre pieno vantaggio dal mercato interno.

Nel contesto dei fondi a finalità strutturale, la Commissione accoglie favorevolmente l'importanza data alla società dell'informazione nei documenti di programmazione del quadro di sostegno comunitario approvati per le regioni dell'obiettivo 1 per il periodo 1994-1999. La Commissione si adopererà affinché si tenga conto delle esigenze della società delle informazioni nello scegliere i progetti da finanziare. Queste esigenze sono inoltre trattate nei negoziati concernenti gli obiettivi 2 e 5B.

Inoltre la Commissione prepara un'azione nel contesto del Fondo europeo di sviluppo regionale per stimolare, sperimentare, valutare e diffondere la prassi migliore nello sviluppo di servizi e di applicazioni della società delle informazioni che contribuiscono allo sviluppo regionale, in particolare nelle regioni meno favorite.

Il metodo comprenderà lo sviluppo di partnership fra gli attori regionali chiave per l'elaborazione di una strategia e di un piano regionali della società dell'informazione come pure la preparazione e il lancio di applicazioni pilota per dimostrare la prassi migliore nello spiegamento regionale della società dell'informazione. Nei prossimi mesi sarà emanato un invito a presentare proposte.

⁽¹⁾ Doc. COM(94) 347 def.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1181/95

di Jean-Pierre Raffarin (PPE)

alla Commissione

(27 aprile 1995)

(95/C 230/60)

Oggetto: Politica a favore della vita associativa

Quale bilancio può la Commissione trarre e quali orientamenti formulare in merito alla situazione e allo sviluppo della vita associativa come vettore di iniziative e di democrazia a livello locale?

**Risposta data dal sig. Papoutsis
a nome della Commissione**

(2 giugno 1995)

La Commissione ritiene che la vita associativa abbia un importante ruolo da svolgere nello sviluppo della democrazia a livello locale e per l'esercizio di una cittadinanza attiva. È per questo motivo che la Commissione ha proposto un programma di lavoro riguardante specificatamente la collaborazione con le associazioni, per aiutarle a sviluppare le loro attività transnazionali. Il programma di lavoro è stato recentemente approvato dal Parlamento e costituirà la base di molte politiche della Commissione a favore del settore nei prossimi anni. I punti chiave comprendono la promozione, il coordinamento e il rafforzamento di misure per le associazioni, la creazione di un ambiente favorevole e la valutazione dell'impatto delle politiche comunitarie riguardo gli accordi di associazione, di formazione e di consultazione.

La Commissione ha avuto un dialogo via via crescente con le associazioni nell'ultimo decennio ed è pronta a discutere i punti che interessano il settore tramite i comitati consultivi di nuova costituzione per le associazioni, le fondazioni, le cooperative e le mutue. Le associazioni sono coinvolte in molti programmi messi a punto dalla Commissione in quanto viene riconosciuto che esse operano vicino a persone (i socialmente esclusi, ecc.) che alcuni programmi, come il Fondo sociale europeo, mirano ad aiutare. Questo riconoscimento del ruolo delle associazioni è sottolineato nel Libro bianco sulla politica sociale.

La Commissione sta inoltre attualmente curando un Libro bianco sulle associazioni e sulle fondazioni basato sulla ricerca che ha effettuato nel settore. La ricerca ha mostrato che c'è stato un massiccio incremento nel numero di associazioni in Europa negli ultimi 20 anni e che le associazioni stanno svolgendo molti dei servizi e dei ruoli finora di competenza degli enti pubblici. Occorre una maggiore ricerca su questo settore in continua crescita e gli organismi pubblici, che dovrebbero essere più consapevoli del ruolo delle associazioni nella società, dovrebbero mettere a punto nei loro riguardi politiche coerenti.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1191/95**di Concepció Ferrer (PPE)****alla Commissione***(28 aprile 1995)**(95/C 230/61)*

Oggetto: Elaborazione di una politica comunitaria dei servizi postali

Nel corso della riunione del Consiglio dei ministri «Poste e telecomunicazioni», del dicembre 1993, fu deciso di invitare la Commissione a proporre le misure necessarie onde porre in essere, entro il 1° luglio 1994, una politica comunitaria dei servizi postali e, in particolare, le misure riguardanti tanto la definizione del servizio universale e degli obblighi dei prestatori del servizio universale quanto i servizi riservabili.

Può indicare la Commissione se ha già presentato al Consiglio un progetto di politica comunitaria dei servizi postali e, nel caso negativo, spiegare le cause del ritardo?

**Risposta data dal sig. Bangemann
a nome della Commissione**

(16 giugno 1995)

In seguito alla risoluzione del Consiglio del 7 febbraio 1994, è stata attuata una consultazione su larga scala di tutte le parti interessate. La Commissione ha quindi iniziato a preparare proposte concrete, ma, data la complessità del problema, che richiede una valutazione approfondita di una vasta gamma di problemi di diritto, di economia e di concorrenza, non è riuscita a concludere i lavori entro il 1994.

Per questo motivo l'elaborazione di un quadro normativo che disciplini i servizi postali è stata inserita nel programma di lavoro della Commissione per il 1995 ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Doc. COM(95) 26 def.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1199/95**di Gerardo Fernández-Albor (PPE)****alla Commissione***(28 aprile 1995)**(95/C 230/62)*

Oggetto: Assemblea europea della pesca

Nell'ambito della nostra Unione europea, il mondo della pesca continua ad essere uno dei settori che presentano una maggior incidenza di conflitti, qualunque sia l'esercizio economico preso in considerazione, tanto per la scarsità

delle risorse marine quanto per le interpretazioni soggettive adottate da governi e associazioni professionali della pesca.

È pertanto evidente l'opportunità di favorire l'istituzione di una sede permanente d'incontro in cui gli operatori del settore possano esporre, discutere e valutare tutti gli elementi che incidono sull'andamento della loro attività professionale, risolvendo mediante il dialogo preventivo le questioni destinate a sfociare in un conflitto in assenza di una previa mediazione negoziale.

Non ritiene la Commissione che dovrebbe promuovere la creazione di un quadro associativo tra gli operatori professionali della pesca dei diversi Stati membri, onde favorire il dialogo, il negoziato e, se necessario, il compromesso, fissando la sede di tale organismo associativo nella regione spagnola della Galizia, che con le sue oltre 10 000 imbarcazioni censite è la prima regione di tutta l'Unione europea per attività di pesca, con sbarchi che raggiungono le 500 000 t, cioè la metà della produzione ittica spagnola?

**Risposta data dalla sig.ra Bonino
a nome della Commissione**

(24 maggio 1995)

Nella risposta data all'interrogazione scritta E-2159/94 dell'onorevole parlamentare ⁽¹⁾, la Commissione ha indicato che esiste già una sede in cui essa può incontrare i rappresentanti dell'industria della pesca ed essere informata dell'opinione che questi hanno della politica comune in tale settore. Si tratta del comitato consultivo per la pesca, costituito nel 1971 appositamente a tal fine, che comprende rappresentanti di tutti i rami dell'industria del pesce (pesca vera e propria, trasformazione e commercio dei prodotti ittici), dei lavoratori, delle istituzioni finanziarie e dei consumatori. Quest'organo si è adoperato attivamente per consigliare la Commissione sulle proposte legislative concernenti il settore della pesca presentate recentemente.

La Commissione preferisce portare avanti nell'ambito di tale struttura collaudata il dibattito con i rappresentanti del mondo della pesca su tutti i problemi posti dall'attuazione della politica comune in tale settore, inclusi quelli ricordati dall'onorevole parlamentare.

Inoltre i pescatori hanno un'organizzazione specifica a livello europeo, l'associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese della pesca della CEE (Europesca) in cui vengono tenuti gli incontri destinati a illustrare e coordinare le opinioni delle organizzazioni nazionali da presentare alla Commissione.

In considerazione di ciò la Commissione ritiene superflua la creazione di un'ulteriore struttura, ma rimane comunque aperta ad ogni eventuale proposta intesa a favorire migliori e più assidui contratti con il settore alieutico ed è sempre disposta a partecipare a riunioni indette da organizzazioni specializzate del comparto.

⁽¹⁾ GU n. C 55 del 6. 3. 1995.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1205/95

di Lilli Gyldenkilde (GUE/NGL)

alla Commissione

(28 aprile 1995)

(95/C 230/63)

Oggetto: Thermie II

La politica dell'Unione europea sulla riduzione dell'inquinamento globale (in particolare delle emissioni) comporta la necessità di sfruttare le migliori tecnologie disponibili a livello mondiale.

Le attività intraprese a titolo del programma Thermie nel settore dello sviluppo, in particolare nell'Europa centrale e orientale, hanno contribuito al perseguimento di tale obiettivo. Può dire la Commissione se detti progetti continueranno ad essere portati avanti e se essi riceveranno un sostegno più cospicuo in futuro?

**Risposta data dal sig. Papoutsis
a nome della Commissione**

(13 giugno 1995)

Il programma Thermie ha avuto il risultato di introdurre nell'Europa centrale e orientale l'uso di tecnologie che consentono un impiego più efficiente dell'energia e la riduzione delle emissioni inquinanti. Quattordici centri di promozione energetica sono stati istituiti allo scopo di migliorare le relazioni tra l'Est e l'Ovest e aiutare le imprese e i produttori di energia ad avviare joint ventures. Sono stati organizzati diversi seminari e convegni sulle possibilità di risparmio energetico e di impiego di tecnologie pulite, nell'ambito dei quali è stata posta in rilievo l'importanza dell'utilizzazione delle migliori tecnologie disponibili. Tali iniziative hanno contribuito a raccogliere un maggiore consenso intorno all'uso di queste tecnologie innovative e a ridurre le fonti di inquinamento.

In futuro queste attività proseguiranno non solo nell'Europa centrale e orientale, ma anche in altre regioni del mondo. Attualmente, dopo che nell'ambito del quarto programma quadro sono stati unificati i programmi Thermie e Joule (ricerca e sviluppo), una delle priorità è rafforzare i legami instaurati nei settori dell'energia e delle tecnologie sostenibili per l'ambiente, passando dalla fase di ricerca alla fase di diffusione dei risultati, anche in paesi che non sono membri della Comunità.

Rimane, tuttavia, ancora incerta la continuazione del programma Thermie II, che rappresenta lo strumento più adatto per la promozione e il trasferimento delle tecnologie energetiche europee. La proposta presentata l'anno scorso dalla Commissione è tuttora bloccata da una minoranza di Stati membri. La Commissione spera di poter adottare il programma Thermie II quanto prima possibile, onde poter proseguire il lavoro finora svolto in questa direzione.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1229/95

di Josu Imaz San Miguel (PPE)

alla Commissione

(28 aprile 1995)

(95/C 230/64)

Oggetto: Compensazione a pescherecci per il ritardo nella concessione di licenze

Nel terzo trimestre del 1994 alcune imbarcazioni della flotta comunitaria hanno effettuato il pagamento di un canone per la licenza di pesca rilasciata nell'ambito dell'accordo di pesca Unione europea-Regno del Marocco.

Come la Commissione europea ha riconosciuto dinanzi alla commissione per la pesca del Parlamento europeo, il Regno del Marocco ha ritardato arbitrariamente il rilascio di alcune licenze, il cui canone era già stato pagato dalle imprese di pesca, come mezzo di pressione per forzare l'Unione europea a rinegoziare l'accordo di pesca.

In seguito a tutto ciò, alcune imbarcazioni che avevano versato il canone per la licenza del trimestre ne hanno ottenuto la reintegrazione durante il mese di settembre, subendo un grave danno economico per lo stato di inattività cui sono state costrette.

Quali misure ha adottato la Commissione per far fronte al rimborso del canone alle navi da pesca danneggiate dal ritardo nella concessione della licenza?

Prevede qualche voce destinata a compensare il danno arrecato a queste imbarcazioni sotto forma di spese sociali, spostamenti ecc.?

**Risposta data dalla sig.ra Bonino
a nome della Commissione**

(13 giugno 1995)

Effettivamente, come riferisce l'onorevole parlamentare, alcune licenze del terzo trimestre 1994 sono state rilasciate in ritardo, causando una paralisi nell'attività di una parte della flotta comunitaria che aveva richiesto tali licenze e pagato i canoni relativi al periodo suddetto.

Va segnalato che la Commissione ha già dato risposta a due interrogazioni riguardanti, tra l'altro, la sospensione da parte delle autorità marocchine delle licenze di pesca ai pescherecci comunitari per il terzo trimestre 1994, provvedimento, questo, che la Commissione ritiene ingiustificato, al pari dei tempi esageratamente lunghi di rilascio (interrogazione orale H-444/94 di M. Medina Ortega e interrogazione scritta E-2185/94 di J. Apolinário).

Successivamente la delegazione della Commissione a Rabat ha indirizzato alle autorità marocchine una richiesta di rimborso della pertinente quota dei canoni versati dagli armatori dei 39 pescherecci interessati.

Per quanto riguarda gli aiuti complementari agli armatori e ai pescatori danneggiati dalla sospensione delle licenze, la Commissione ha autorizzato lo Stato membro interessato ad accordare loro un'indennità in virtù dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2080/93 ⁽¹⁾ e dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 3699/93 ⁽²⁾.

⁽¹⁾ GU n. L 193 del 31. 7. 1993.

⁽²⁾ GU n. L 346 del 31. 12. 1993.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1255/95

di Jean-Pierre Raffarin (PPE)

alla Commissione

(5 maggio 1995)

(95/C 230/65)

Oggetto: Posti riservati a funzionari con menomazioni fisiche

I minorati fisichi che desiderano accedere a un posto di lavoro di funzionario dell'Unione europea incontrano notevoli difficoltà per conseguirlo, visto in particolare il carattere molto selettivo dei concorsi organizzati attualmente.

Essi chiedono in particolare che un testo legislativo preveda una quota di minorati all'interno di ogni singola istituzione europea, sotto forma di posti di lavoro riservati nelle varie categorie A, B, C e D.

In pratica si verifica sovente che ai minorati fisici vengono offerti contratti di lavoro a tempo determinato e precari, benché questi collaboratori siano in possesso dei titoli di studio universitario richiesti per contratti di lavoro stabili e definitivi.

Può la Commissione esprimere il proprio parere in proposito?

**Risposta data dal sig. Liikanen
a nome della Commissione**

(16 giugno 1995)

Nell'organizzare i propri concorsi la Commissione tiene conto delle difficoltà cui devono far fronte i candidati disabili che vi prendono parte e si adopera di conseguenza per agevolare il più possibile la loro partecipazione. Infatti, per i candidati cui sia stata ufficialmente riconosciuta un'invalidità fisica, è prevista un'elevazione dei normali limiti di età. Inoltre nei moduli di candidatura è fatta espressa richiesta di fornire, in caso di invalidità, informazioni dettagliate su ogni provvedimento speciale che il candidato ritenga necessario per facilitare la sua partecipazione alle prove.

Il fine è che sia sempre garantita ai candidati disabili la possibilità di concorrere a parità di condizioni con gli altri candidati ad un posto presso la Commissione.

Le disposizioni in materia di assunzioni stabilite dallo statuto dei funzionari non prevedono il ricorso a quote di riserva specifiche per disabili.

Presso la Commissione è stato d'altronde costituito un gruppo di lavoro interservizi proprio allo scopo di elaborare un codice di condotta per l'assunzione di persone disabili. Sarà compito del gruppo esaminare tutti gli aspetti di questo importante problema.

Le persone assunte dalla Commissione con contratti a tempo determinato sono numerose. Limitare le assunzioni di persone disabili unicamente a questo tipo di contratto è di fatto del tutto estraneo alla politica che la Commissione persegue in materia di personale.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1258/95

di Mihail Papayannakis (GUE/NGL)

alla Commissione

(5 maggio 1995)

(95/C 230/66)

Oggetto: Lavori nella zona di Flisvos ad Atene

Il governo greco ha adottato una serie di atti legislativi e normativi che in deroga al diritto vigente consentiranno la realizzazione di un enorme complesso di edifici (casinò, albergo, uffici, ecc.) nella zona di Flisvos ad Atene. Si tratta di una vera e propria «muraglia di volumi realizzati» per complessivi 100 000 metri cubi in un punto centrale della città lungo la fascia costiera che costituisce lo sbocco naturale verso il mare.

Al di là della qualità particolarmente dubbia delle opere da realizzare e della loro altrettanto dubbia legalità (un ricorso è già stato presentato al Consiglio di Stato), sussistono gravi problemi sotto il profilo della legislazione e della politica comunitaria. Il volume delle opere da realizzare ha un impatto enorme sull'ambiente, in particolare su quello urbano, per cui ci si chiede perché non sia stato predisposto alcun convincente studio di impatto ambientale. Tra l'altro interventi di tale importanza difficilmente sono compatibili con le linee direttrici di cui al Libro verde sull'ambiente urbano, come pure con le recenti risposte fornite dalla Commissione alle critiche della Corte dei conti con cui si sottolinea la mancanza di un coordinamento tra i programmi comunitari in materia di ambiente urbano.

Per questi motivi può la Commissione riferire:

1. se è a conoscenza dei fatti di cui sopra e se, a suo giudizio, siano compatibili con l'obiettivo di decongestionare

l'ambiente urbano di Atene, da essa tra l'altro finanziato, e

2. se intende chiedere al governo greco di riesaminare l'intera materia dei lavori nella zona di Flisvos sì da garantire il coordinamento, la coesione e l'efficacia del programma complessivo per il miglioramento dell'ambiente di Atene?

**Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard
a nome della Commissione**

(6 luglio 1995)

Secondo le informazioni di cui dispone la Commissione, il progetto del complesso immobiliare menzionato dall'onorevole parlamentare non è ancora stato oggetto di un'autorizzazione; le decisioni finora prese si limitano al piano di assetto dei terreni.

Per tale motivo la Commissione non può concludere che sussiste una violazione della direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.

Le autorità greche possono ancora obiettare che le dimensioni e la localizzazione del progetto giustificano una valutazione dell'impatto ambientale, conformemente all'articolo 4.2 della direttiva.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1270/95

di Christine Oddy (PSE)

alla Commissione

(5 maggio 1995)

(95/C 230/67)

Oggetto: Migrazioni e povertà

È disposta la Commissione a riconoscere che le migrazioni sono causate dalla povertà nei paesi in via di sviluppo e che, di conseguenza, l'Unione europea dovrebbe elaborare strategie efficaci e stanziare risorse sufficienti al fine di combattere definitivamente la povertà?

**Risposta data dal sig. Marín
a nome della Commissione**

(19 giugno 1995)

Il legame fra la povertà nei paesi in via di sviluppo o, più in generale, le difficili condizioni di vita in alcune regioni del mondo, e le migrazioni internazionali è ampiamente riconosciuto. In particolare, la Commissione lo ha menzionato

nella recente comunicazione al Consiglio e al Parlamento sulle politiche d'immigrazione e d'asilo ⁽¹⁾. La Commissione ricorda infatti a questo proposito che le disparità economiche provocano in generale le pressioni (migratorie) più forti e fa notare inoltre l'importanza dei fattori demografici e ambientali, della situazione in materia dei diritti umani nonché della situazione politica nel paese d'origine.

Non si è ancora raggiunto un accordo sui mezzi più adatti per ovviare alle cause delle pressioni migratorie, in particolare alle cause economiche. La Commissione ritiene che l'Unione possa influenzare i flussi migratori usando tutti gli strumenti di politica estera (politica commerciale, cooperazione e aiuto allo sviluppo, politica in materia di diritti umani).

L'eliminazione della povertà nei paesi in via di sviluppo è uno dei quattro obiettivi fondamentali della politica di cooperazione comunitaria. Nel dicembre 1993 il Consiglio ha adottato una risoluzione sul tema, in base alle proposte della Commissione ⁽²⁾. Gli orientamenti definitivi intendono, da un lato, inserire meglio l'obiettivo di riduzione della povertà nel quadro delle politiche di cooperazione e, dall'altro, aumentare l'efficacia delle politiche dell'Unione nel settore mediante un miglior coordinamento.

La Commissione, che ha partecipato attivamente ai lavori preparatori del vertice mondiale per lo sviluppo sociale di Copenaghen e alla conferenza stessa, studierà il modo di garantire un seguito al vertice, in particolare per mettere in atto le raccomandazioni del programma d'azione relative all'eliminazione della povertà.

Per quanto riguarda più in particolare i legami fra la cooperazione allo sviluppo e la problematica delle migrazioni, la Commissione ha organizzato recentemente una riunione di esperti degli Stati membri per discutere di tali questioni. Le discussioni hanno mostrato segnatamente la complessità del fenomeno migratorio nel contesto più ampio dello sviluppo e un certo scetticismo riguardo al ruolo della cooperazione, mentre è stata generalmente sottolineata l'importanza della liberalizzazione degli scambi commerciali.

Per quanto riguarda la necessità di lottare contro la povertà all'interno della Comunità, dal 1978 la Commissione sta attuando programmi d'azione aventi tale obiettivo. Il quarto programma (programma d'azione a medio termine per combattere l'esclusione e promuovere la solidarietà — nuovo programma per sostenere e stimolare l'innovazione, 1994-1999) ⁽³⁾ è stato presentato al Consiglio nel settembre 1993 ma non è stato ancora adottato. Nel frattempo, la necessità di lottare contro l'esclusione sociale e di promuovere la solidarietà viene ribadita nel programma d'azione sociale a medio termine della Commissione ⁽⁴⁾ (1995-1997) del 12 aprile 1995.

⁽¹⁾ Doc. COM(94) 23.

⁽²⁾ Doc. COM(93) 518.

⁽³⁾ Doc. COM(93) 435 def.

⁽⁴⁾ Doc. COM(95) 134 def.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1271/95

di Christine Oddy (PSE)

alla Commissione

(5 maggio 1995)

(95/C 230/68)

Oggetto: Mine terrestri

Nelle aree che in passato sono state zone di conflitto si trovano in base alle stime 110 milioni di mine anti-uomo. Si calcola che ogni mese queste mine causino la morte di 800 persone, e le ferite che esse possano produrre sono di tale gravità che in tre casi su quattro si ha amputazione.

Ciò considerato, può la Commissione convenire di dichiarare illegale la produzione, il sotterramento nel sial e l'uso di mine anti-uomo?

**Risposta data dal sig. Van den Broek
a nome della Commissione**

(21 giugno 1995)

La Commissione è consapevole delle sofferenze provocate in molte parti del mondo dall'uso indiscriminato e irresponsabile delle mine terrestri antiuomo e ha reagito direttamente sostenendo azioni di sminamento in Afghanistan, Cambogia, Irak, Mozambico e Somalia nell'ambito dei propri programmi di aiuto umanitario e di cooperazione allo sviluppo. Negli ultimi tre anni la Comunità ha destinato a tali azioni oltre 21 MECU.

Inoltre la Commissione ha collaborato strettamente con il Consiglio per organizzare un'azione comune contro le mine antiuomo, che è stata concordata in linea di massima il 10 aprile 1995 e comprende una moratoria comune sulle esportazioni di alcune categorie di mine antiuomo, un'attiva preparazione della revisione della convenzione del 1980 e specifici contributi comunitari alle iniziative internazionali di sminamento. Nel contempo la Commissione proseguirà sia le operazioni di sminamento che la ricerca ad esso collegata.

La Commissione sostiene ulteriori misure per ridurre la disponibilità e l'impiego delle mine terrestri antiuomo, mediante azioni multilaterali e un efficiente sistema di controllo e verifica, con l'obiettivo ultimo di eliminare questo tipo di armi.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1277/95

di Christine Oddy (PSE)

alla Commissione

(5 maggio 1995)

(95/C 230/69)

Oggetto: Maltrattamento dei collaboratori domestici extra comunitari

È a conoscenza la Commissione che, secondo i casi documentati dalla relazione Kalayaan «Giustizia per i collaboratori domestici extra comunitari» e dalla commissione per i lavoratori emigranti filippini, su 666 collaboratori domestici intervistati fra il maggio 1990 e il gennaio 1993 il 33,6 % subiva maltrattamenti fisici dai loro datori di lavoro, il 41,8 % non era pagato regolarmente, il 69 % era pagato meno di quanto stabilito nel contratto, il 55,5 % non disponeva di una camera da letto (per esempio, venivano fatti dormire in cucina o nel corridoio).

Quali misure sono state prese dalla Commissione europea per perseguire le raccomandazioni della relazione dell'on. Newman del comitato per i diritti civili e della risoluzione dell'on. Newens del marzo 1993 firmata da più di 40 deputati?

**Risposta data dal sig. Van den Broek
a nome della Commissione**

(27 giugno 1995)

La Commissione non è a conoscenza delle relazioni menzionate dall'onorevole parlamentare.

Il 18 maggio il Parlamento ha respinto la proposta di risoluzione contenuta nella relazione dell'on. Newman. La maggior parte delle richieste contenute nella proposta nonché nella risoluzione dell'11 marzo 1993 (relazione del sig. de Gucht) erano rivolte agli Stati membri. Il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali è estesamente garantito da sistemi di controllo efficaci, tanto all'interno di ciascuno Stato membro, attraverso le rispettive vie legali, quanto all'esterno, tramite i dispositivi istituiti dalla Convenzione europea dei diritti umani del Consiglio d'Europa.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1306/95

di Alexandros Alavanos (GUE/NGL)

alla Commissione

(5 maggio 1995)

(95/C 230/70)

Oggetto: Uso della lingua greca

Il 20 gennaio 1995 al Centre Borschette ha avuto luogo una riunione del comitato di gestione del National Server PP. In

tale occasione l'interpretazione era assicurata in tutte le lingue dell'Unione (svedese compreso) ad eccezione del greco. Casi analoghi avvengono spesso nelle riunioni dei gruppi di lavoro, ecc.

Quali provvedimenti prenderà la Commissione per garantire l'interpretazione nella lingua greca alla luce soprattutto dell'impegno ufficiale assunto da tutte le istituzioni dell'Unione di usare tutte quante indistintamente le lingue di lavoro nelle attività dell'Unione stessa?

**Risposta data dal sig. Santer
a nome della Commissione**

(21 giugno 1995)

Non è esatto affermare che alla riunione in questione il servizio di interpretariato sia stato assicurato per tutte le lingue salvo la greca. Infatti il regime linguistico è stato da nove verso tre lingue: da tedesco, inglese, danese, finlandese, francese, italiano, olandese, portoghese e svedese, verso tedesco, inglese e francese.

Data la particolare penuria di interpreti esistente per il greco, ogni settimana il servizio comune «Interpretazione-conferenze» (SCIC) chiede alla rappresentanza permanente della Grecia di indicare per quali riunioni essa ritiene sia maggiormente necessario assicurare il servizio stesso. La riunione in esame non figurava fra quelle indicate come prioritarie e di conseguenza in tale sede non si è tenuto conto della lingua greca.

Dal 1977, riguardo a detta penuria, lo SCIC ha regolarmente richiesto alle autorità elleniche che istituissero a livello nazionale un corso di formazione postuniversitaria o universitaria per interpreti di conferenza.

In mancanza di una risposta in tal senso, la Commissione stessa ha intrapreso diverse azioni. Così, dal 1977 al 1981, ossia già prima dell'adesione, lo SCIC ha sovvenzionato alcuni corsi di formazione all'Università di Ginevra. Dopo l'adesione, oltre al tirocinio attivo permanentemente a Bruxelles, lo SCIC ha organizzato — in collaborazione con le autorità greche — sei corsi presso l'Università Panteion e uno presso l'Università Ionica. Attualmente lo SCIC organizza un corso ad Atene in collaborazione con il ministero degli Affari esteri.

È necessario che si prosegua instancabilmente in tal senso poiché sono molti gli interpreti di lingua greca che abbandonano il posto dopo qualche anno per far ritorno in Grecia. Tuttavia è bene ricordare che la Commissione non può sostituirsi a lungo agli Stati membri per quanto loro invece compete relativamente alla formazione degli interpreti di conferenza.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1311/95

di Honório Novo (GUE/NGL)

alla Commissione

(12 maggio 1995)

(95/C 230/71)

Oggetto: Fondi comunitari per la formazione professionale nel settore della pesca

Nell'ambito del I quadro comunitario di sostegno per il Portogallo sono stati assegnati fondi alla formazione professionale nel settore della pesca. Per questo settore e con la stessa finalità sono previsti stanziamenti anche nell'ambito del II quadro comunitario di sostegno.

Può la Commissione comunicare l'importo globale destinato al Portogallo per detto settore nel corso del periodo pluriennale del I quadro comunitario di sostegno, nonché gli importi previsti per lo stesso scopo nell'ambito del II quadro comunitario di sostegno?

**Risposta data dal sig. Flynn
a nome della Commissione**

(29 giugno 1995)

Nel quadro di sostegno comunitario 1989/1993 non esisteva programma o misura specifica per la formazione professionale nel settore della pesca. Questa formazione si è sviluppata sotto forma di programmi operativi (regionali, formazione iniziale, formazione continua, etc.).

Il maggior promotore di formazione per il settore è stato Forpescas — centro di formazione professionale del settore della pesca associato all'IEFP (Institut d'emploi et formation professionnelle — Istituto per l'occupazione e la formazione professionale). Questo centro ha ricevuto un cofinanziamento del Fondo sociale europeo (FSE) di circa 26 MECU (5 miliardi di ECU).

Lo sforzo globale nel settore durante il primo quadro comunitario di sostegno (QCS) verrà comunicato all'onorevole parlamentare non appena la Commissione sarà in possesso degli elementi già richiesti alle autorità nazionali. Per quanto riguarda il QCS 1994-1999, la Commissione ha approvato il 4 marzo 1994 il programma operativo «Ammodernamento del tessuto economico» con un contributo FSE di 414 MECU, di cui 14 MECU per il sottoprogramma «Pesca».

Inoltre azioni di formazione per il settore sono altresì previste nei programmi operativi delle regioni autonome delle Azzorre e di Madera nonché nel quadro del programma operativo «Formazione professionale e occupazione» in cui sarà inclusa l'attività di Forpescas. Poiché le misure di questi programmi non sono settoriali, la Commissione ha chiesto alle autorità portoghesi gli importi già attribuiti nel 1994 e 1995 per il settore della pesca e della trasformazione dei prodotti della pesca.

D'altronde, nel quadro dell'iniziativa comunitaria «Pesca» un importo di 2,14 MECU è previsto per azioni riguardanti la «Qualifica professionale».

La Commissione comunicherà all'onorevole parlamentare le informazioni complementari il più presto possibile.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1348/95

di **Graham Mather (PPE)**

alla Commissione

(12 maggio 1995)

(95/C 230/72)

Oggetto: «Alfabetismo ambientale» dei funzionari della Commissione

Il quinto programma di azione in materia ambientale («Per uno sviluppo durevole e sostenibile») sottolinea l'esigenza «che le amministrazioni pubbliche, il settore industriale e terziario dispongano di personale con nuove capacità e specializzazioni»⁽¹⁾.

Benché siano oggi disponibili numerosi corsi teorici in materia ambientale manca tuttora presso la maggior parte dei soggetti citati nel programma d'azione una rigorosa formazione pratica in scienze dell'ambiente e materie collegate; v'è in altre parole una sorta di «analfabetismo ambientale».

Quali iniziative ha intrapreso la Commissione per far sì che i suoi funzionari, molti dei quali gestiscono programmi ambientali di ampio respiro, acquisiscano una solida esperienza concreta che consenta loro di «alfabetizzarsi» in scienze ambientali applicate?

Sa la Commissione che organismi specializzati come Earthwatch Europe elaborano per il settore industriale, i privati e i funzionari statali piani di formazione che prevedono la partecipazione a programmi realizzati «sul campo»?

⁽¹⁾ Doc. COM(92) 23 def. — Vol. II, pag. 71.

Risposta data dal sig. Liikanen a nome della Commissione

(22 giugno 1995)

Come è giustamente stato sottolineato dall'onorevole parlamentare, il settore dell'ambiente figura tra quelli che esigono da parte del personale della Commissione responsabile della gestione dei programmi comunitari la partecipazione regolare ad azioni di formazione che garantisca a tale personale la possibilità di essere costantemente aggiornato sugli sviluppi scientifici più recenti e sulle tecniche più moderne.

Nel contesto della politica di formazione della Commissione, che è in gran parte decentralizzata, la direzione

generale Ambiente ha adottato un piano di formazione che comporta in particolare delle azioni di formazione ai metodi e strumenti di gestione, all'integrazione del fattore ambientale nelle altre politiche comunitarie, agli studi e alle valutazioni sull'impatto ambientale nonché all'analisi costo-benefici dell'azione in campo ambientale. Tali azioni sono state concepite specificamente per rispondere alle necessità della direzione generale Ambiente e i relativi formatori vengono selezionati secondo le procedure di bando di gara in vigore alla Commissione.

Parallelamente, tuttavia, possono essere organizzate, specificatamente per il personale della DG Ambiente, delle azioni di formazione all'esterno della Commissione in settori più specializzati sulla base di programmi offerti da università o da altri tipi di organismi quali quello citato dall'onorevole parlamentare.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1351/95

di **Friedrich Wolf (V)**

alla Commissione

(12 maggio 1995)

(95/C 230/73)

Oggetto: Onorari versati a commissari europei

È la Commissione in grado di confermare che uno dei suoi membri ha percepito la somma di 40 mila DM per la sua partecipazione attiva a un'assemblea di lavoratori a Bandelin (Mecklenburgo-Pomerania anteriore)?

Ha la Commissione comunque sovvenzionato in un modo o nell'altro tale manifestazione e/o l'ente organizzatore?

Ha forse il commissario destinato la somma in questione a un'organizzazione caritativa e, in caso affermativo, a quale?

Risposta data dal sig. Santer a nome della Commissione

(15 giugno 1995)

La Commissione non è assolutamente in grado di confermare che uno dei suoi membri abbia percepito un compenso di 40 000 DM per partecipare a un'assemblea di lavoratori a Bandelin.

Il programma operativo convenuto fra la Commissione e la Germania per il periodo 1991-1993 prevedeva l'assegnazione al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) di un contributo a titolo dell'assistenza tecnica. Tale assistenza aveva lo scopo di garantire, nell'ambito del programma FESR, un adeguato livello per quanto concerne l'elaborazione, il controllo e le azioni di sensibilizzazione. Il ministero degli Affari economici del Mecklenburgo-Pomerania anteriore, cui era stata affidata la realizzazione del programma operativo, aveva deciso, nel novembre 1993, di concedere

all'associazione dei lavoratori della Pomerania anteriore un sussidio per un totale di 100 000 DM (di cui 75 000 DM di contributo della Comunità e 25 000 DM di co-finanziamento nazionale) per organizzare l'assemblea alla quale fa riferimento l'onorevole parlamentare. In base a questa decisione, il ministero degli Affari economici si impegnava comunque a valutare in un secondo tempo l'adeguatezza del costo del progetto.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1377/95

di **Alexander Langer (V)**

alla Commissione

(12 maggio 1995)

(95/C 230/74)

Oggetto: Trivellazioni dell'AGIP nel parco del Ticino —
Rischi ambientali

La ditta italiana AGIP attua dal 1988 lo sfruttamento di un giacimento petrolifero situato in parte sulla sponda piemontese, in parte su quella lombarda del parco del Ticino. Questo campo petrolifero, denominato «Villa Fortuna-Trecate», dovrebbe secondo fonti AGIP arrivare a produrre il 45 % della produzione nazionale di petrolio (che corrisponde però a non più dell'1-2 % dell'intero consumo italiano) e quindi giustificare investimenti notevoli, anche se mai veramente quantificati, nonché rischi ambientali molto consistenti, in quanto queste trivellazioni, tra le più profonde a livello mondiale (6 200 m), sono per di più effettuate all'interno di un territorio protetto da un parco. Che questi rischi siano concreti lo si è visto il 28 febbraio 1994, quando un pozzo situato fra Romentino e Trecate è entrato in eruzione incontrollata, irrorando per tre giorni le risaie della zona e la città di Trecate con una pioggia nera di petrolio misto ad acqua (nonostante questo i bambini vengono mandati a scuola per non creare «inutili allarmismi»). Dopo due giorni una frana providenziale ha bloccato l'eruzione, evitando una catastrofe ben maggiore. Dopo aver bonificato in maniera superficiale i terreni invasi, in buona parte nascondendo semplicemente il terreno intriso di idrocarburi, è prevista ora la ripresa delle trivellazioni. La prima, chiamata «Villafortuna 14», è prevista sulla sponda lombarda, a Castelletto di Cuggiono, a soli 200 m dal Ticino. Contro di essa si sono mobilitati gli abitanti della zona, si sono pronunciati il consiglio comunale di Cuggiono il 7 gennaio, un'affollata assemblea cittadina il 16 febbraio e, l'11 marzo, l'assemblea del parco del Ticino, nella quale sono rappresentati 46 comuni e tre province lombarde.

Si chiede pertanto:

1. La Commissione è al corrente di questi fatti e ritiene giustificata la mobilitazione della popolazione contro i lavori in oggetto?
2. Ha avuto luogo una valutazione di impatto ambientale rispondente alla legislazione europea in materia e, in caso negativo, quali provvedimenti intende adottare?

Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard a nome della Commissione

(6 luglio 1995)

L'intera zona del parco del Ticino è da ritenersi importante per le numerose specie di uccelli selvatici di cui all'allegato I della direttiva 79/409/CEE ⁽¹⁾. Parte di quest'area sarà inserita nell'elenco dei siti che verranno prescelti come future zone speciali di conservazione ai sensi della direttiva 92/43/CEE ⁽²⁾, che sarà presentato alla Commissione entro il mese di giugno 1995.

Il progetto rientra nell'ambito dell'allegato II della direttiva 85/337/CEE ⁽³⁾; in questo senso è prevista una valutazione dell'impatto se si presume che esso abbia effetti significativi sull'ambiente, ad esempio per la sua natura, dimensione o ubicazione. Sulla base dei rischi potenziali connessi con le attività di trivellazione indicate, la Commissione ha pertanto invitato le autorità italiane ad inviare ulteriori informazioni sul progetto in questione, precisando se esso sarà oggetto di una valutazione d'impatto ambientale.

⁽¹⁾ GU n. L 103 del 25. 4. 1979.

⁽²⁾ GU n. L 206 del 22. 7. 1992.

⁽³⁾ GU n. L 175 del 5. 7. 1985.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1381/95

di **Bernie Malone (PSE)**

alla Commissione

(12 maggio 1995)

(95/C 230/75)

Oggetto: Pubblicazione di materiale informativo sull'UE in lingue europee minoritarie

In considerazione del recente aumento del numero delle lingue ufficiali dell'Unione europea, in seguito all'ultimo ampliamento, e della rinascita che molte lingue minoritarie stanno conoscendo in tutta Europa, come dimostra ad esempio il rapido aumento in tutta l'Irlanda del numero delle scuole in cui si utilizza l'irlandese, potrebbe la Commissione comunicare se ha intenzione di pubblicare in irlandese un'edizione aggiornata dei Trattati e opuscoli informativi sull'UE destinati specificamente ai giovani?

Risposta data dal sig. Santer a nome della Commissione

(21 giugno 1995)

Le successive versioni dei trattati vengono sistematicamente pubblicate in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea, e anche in gaelico.

Tra poco è prevista una nuova edizione dei testi attualmente in vigore.

Oltre ai propri documenti informativi editi nelle undici lingue, la Commissione realizza opuscoli e pieghevoli in alcune altre lingue parlate nei paesi dell'Unione. In genere essi vengono pubblicati a cura delle sedi di rappresentanza della Commissione presso gli Stati membri. Un esempio recente è l'opuscolo sull'Irlanda, edito in inglese e in gaelico nel 1994. La Commissione ne trasmette copia direttamente all'onorevole parlamentare nonché al segretariato generale del Parlamento.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1399/95

di Jaak Vandemeulebroucke (ARE)

alla Commissione

(12 maggio 1995)

(95/C 230/76)

Oggetto: Criteri di candidatura

Può dire la Commissione se esistono delle differenze (e quali) nelle procedure di candidatura per l'assunzione alla Commissione e alla Corte di giustizia?

Può dire la Commissione se all'atto di una candidatura viene già eseguita, sulla base dei documenti presentati, una prima indagine in merito al requisito linguistico? In che modo ciò avviene?

A tal fine viene accettato come titolo giustificativo della conoscenza di una seconda lingua un diploma con il curriculum della formazione seguita, che attesti la conoscenza di tale lingua?

In che modo un candidato deve dimostrare per iscritto le sue conoscenze linguistiche? Lo deve fare per ogni lingua richiesta?

**Risposta data dal sig. Liikanen
a nome della Commissione**

(12 giugno 1995)

Le procedure di candidatura per l'assunzione alla Corte di giustizia e alla Commissione sono nel complesso simili.

Al momento della presentazione dell'atto di candidatura, la Commissione non verifica le conoscenze linguistiche del candidato. Nell'atto di candidatura viene semplicemente richiesto che il candidato elenchi le lingue da lui conosciute, indicando per prima la sua lingua principale, quindi la seconda e eventualmente le altre in ordine decrescente di conoscenza. Lo statuto stabilisce che il candidato abbia «una conoscenza approfondita di una delle lingue delle Comunità e una conoscenza soddisfacente di un'altra lingua delle Comunità nella misura necessaria alle funzioni da svolgere» (articolo 28f). In genere la conoscenza della seconda lingua viene accertata mediante esami sia scritti che orali. Questo garantisce che tutti i candidati siano valutati secondo uno stesso parametro.

Perciò l'eventuale possesso di diplomi attestanti la conoscenza di una lingua straniera non esonera il candidato interessato dall'obbligo di superare gli esami previsti. Quelli scritti vertono esclusivamente sulla lingua indicata dal candidato come seconda. Invece, la conoscenza delle altre (vale a dire, dalla terza compresa in poi) è esaminata da apposita commissione mediante prove solo orali, se previste dal bando di concorso.

La lingua principale del candidato, che in genere è la sua lingua materna, costituisce oggetto di prove sia scritte che orali. Le prove volte ad accertarne la conoscenza possono essere di natura specifica solo per particolari tipi di concorso, ad esempio quelli per dattilografi, laddove l'organizzazione stessa del concorso è strutturata per singole lingue.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1419/95

di Ingo Friedrich (PPE)

alla Commissione

(22 maggio 1995)

(95/C 230/77)

Oggetto: Poligono di tiro nell'edificio Berlaymont

1. Intende la Commissione tutelare l'impianto del club sportivo di tiro e caccia dei funzionari dell'UE nell'edificio Berlaymont durante i lavori di rinnovo dall'accesso e dai danni da parte di persone non autorizzate?

2. Intende la Commissione depositare in un posto sicuro gli importanti materiali e attrezzature durante la fase di trasformazione?

3. Intende la Commissione, al termine del rinnovo dell'edificio, mantenere il poligono e provvedere a compensare adeguatamente o a risarcire l'eventuale perdita o mancanza di utenti?

**Risposta data dal sig. Liikanen
a nome della Commissione**

(16 giugno 1995)

Lo Stato belga, proprietario dell'edificio Berlaymont, ha previsto che i lavori per l'eliminazione dell'amianto inizieranno nel corso del mese di agosto 1995. Data la natura di tale sostanza, l'edificio rimarrà inaccessibile per l'intera durata dei lavori e tutti i locali sotterranei attualmente ancora occupati dalla Commissione dovranno essere evacuati (magazzini, parcheggi, etc.). Il poligono di tiro dovrà quindi essere smontato dai suoi utenti, che dovranno altresì provvedere a depositare altrove le attrezzature.

Nel progetto di restauro dell'edificio non è prevista per il futuro la realizzazione di alcun poligono di tiro.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1440/95

di Klaus Rehder (PSE)

alla Commissione

(22 maggio 1995)

(95/C 230/78)

Oggetto: Rimborso delle spese di viaggio per lezioni di lingua

In Germania ai figli di cittadini dell'UE deve essere offerta la possibilità di partecipare a un corso di lingua materna. Le relative spese di viaggio per recarsi nelle località dove si svolgono tali corsi, troppo spesso molto lontane, sono sostenute dalle città e dai comuni. Come viene disciplinata la stessa materia in altri Stati membri dell'Unione europea?

Risposta data dalla sig.ra Cresson
a nome della Commissione

(4 luglio 1995)

Ai sensi dell'articolo 126 del Trattato CEE il contenuto dell'insegnamento e l'organizzazione del sistema educativo rientrano nell'ambito delle responsabilità degli Stati membri e la Commissione è spiacente di non disporre pertanto delle informazioni richieste.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1444/95

di Christine Oddy (PSE)

alla Commissione

(22 maggio 1995)

(95/C 230/79)

Oggetto: Formazione nel settore audiovisivo

Intende la Commissione fare qualcosa per la formazione di giovani operatori europei nel settore audiovisivo nell'ambito del programma Media?

Risposta data dal sig. Oreja
a nome della Commissione

(20 giugno 1995)

Il programma Media (1990-1995) comprende numerose azioni volte a promuovere la formazione di operatori nel settore audiovisivo. Fra queste, due in particolare hanno uno scopo più specificamente formativo: l'EAVE (Entrepreneurs de l'audiovisuel européen) e la MBS (Media Business School).

Queste azioni hanno permesso a circa 4 000 professionisti europei di acquisire una formazione nelle tecniche di produzione, marketing e distribuzione di opere audiovisive, nonché nelle nuove tecnologie dell'immagine.

L'8 febbraio 1995 la Commissione ha adottato una proposta di decisione relativa a un programma di formazione per esperti dell'industria audiovisiva europea ⁽¹⁾ che costituirebbe parte integrante di un prossimo programma d'azione da denominarsi Media II. Questa proposta è attualmente all'esame del Parlamento, del Consiglio e del Comitato economico e sociale. Essa mira principalmente a promuovere la formazione, iniziale e permanente, dei professionisti europei nei settori economico, commerciale e tecnico, perché possano sfruttare al meglio le potenzialità del mercato europeo e internazionale.

⁽¹⁾ Doc. COM(94) 523 def.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1452/95

di Christine Oddy (PSE)

alla Commissione

(22 maggio 1995)

(95/C 230/80)

Oggetto: Centri di riabilitazione governativi in Guatemala

In risposta alla mia interrogazione E-2568/94 ⁽¹⁾, il commissario Marín ha dichiarato che i centri di riabilitazione governativi in Guatemala non ricevono un aiuto finanziario dalla Commissione.

È a conoscenza la Commissione del fatto che è stato firmato un contratto di assistenza finanziaria con la «Secretaría de Bienestar Social» del governo guatemalteco per i centri giovanili che funzionano con il sistema TOM (Tratamiento y Orientación para Menores). Il centro «Las Gaviotas», nel quale ragazzi in età tra i 12 e i 18 anni sono chiusi in celle singole di isolamento, attua il sistema TOM.

Intende la Commissione fare qualcosa per garantire che questa pratica sia proibita in sedi che ricevono il finanziamento dell'Unione europea?

⁽¹⁾ GU n. C 81 del 3. 4. 1995, pag. 44.

Risposta data dal sig. Marín
a nome della Commissione

(20 giugno 1995)

In Guatemala, nel corso del periodo 1992-1995, la Commissione ha finanziato la Escuela juvenil, centro di rieducazione che dipende dalla «Secretaría de bienestar social». Conferma che in tale centro non sono mai stati detenuti giovani nel periodo di concessione dell'assistenza tecnica europea.

Il centro «Las Gaviotas», dipendente dalla direzione di «tratamiento y orientación de menores» (trattamento e orientamento dei minori), una delle tre direzioni della Secretaría de bienestar social, è un centro di osservazione che accoglie i giovani prima di inviarli in centri di rieducazione. È vero che in passato le condizioni di vita in tale centro erano deplorabili. Il personale non aveva una preparazione adeguata e i maltrattamenti inflitti ai giovani erano la norma.

A partire dal 1993, l'organizzazione non governativa (ONG) Remar, di origine spagnola e di ispirazione cristiana, è stata incaricata dalle autorità nazionali di formulare soluzioni per porre fine alla grave situazione che regnava nel centro. In seguito alla firma della convenzione tra tale ONG (che non è finanziata dalla Commissione) e le autorità nazionali, con la quale veniva affidata alla Remar la funzione di assistenza diretta ai giovani (grazie a educatori che vivevano con loro), la gestione del centro «Las Gaviotas», in base alle informazioni di cui dispone la Commissione, è notevolmente migliorata. Fra l'altro il ricorso a pratiche come l'isolamento dei giovani in preda a crisi di violenza in celle senza mobili (chiamate «Bartochas») è cessato nell'ottobre 1994.

La Commissione è consapevole del fatto che non tutti i problemi dei centri di recupero dei giovani hanno trovato una soluzione adeguata, ma non può che rallegrarsi dei progressi ottenuti, in particolare grazie all'ottimo lavoro di alcune ONG europee che collaborano attivamente con le autorità nazionali.

Proseguendo i propri sforzi volti a migliorare notevolmente il trattamento della problematica dei giovani emarginati o detenuti, la Commissione sta realizzando il programma «Niños de la calle de Guatemala Ciudad» destinato a fornire una risposta articolata ai diversi aspetti relativi alla questione (ripristino dei centri, formazione del personale ad ogni livello, sostegno istituzionale alle autorità nazionali più interessate).

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1458/95

di Nikitas Kaklamanis (UPE)

alla Commissione

(22 maggio 1995)

(95/C 230/81)

Oggetto: Traffico di stupefacenti a Skopje

L'autorevole rivista «Espresso» ha pubblicato dati sconvolgenti in relazione al traffico e alla lavorazione di sostanze stupefacenti a Skopje.

Data la sensibilità dimostrata dall'Unione europea riguardo a tale problematica, intende la Commissione effettuare un'indagine e far fronte a questo caso specifico?

Risposta data dal sig. Van den Broek a nome della Commissione

(28 giugno 1995)

La Commissione è consapevole dei gravi problemi derivanti dal traffico di droga nei Balcani meridionali. La situazione è aggravata dalla guerra in Bosnia Erzegovina e dalle difficoltà economiche che incontra l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia. Ciononostante, secondo il programma internazionale di controllo delle droghe delle Nazioni Unite, le autorità dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia hanno ripetutamente sottolineato che comprendono la gravità del problema nella regione e che desiderano partecipare più efficacemente alle iniziative regionali di controllo della droga. Sempre secondo le Nazioni Unite, la criminalità legata alla droga è classificata dal ministero degli Interni dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia tra i principali problemi di sicurezza interna, insieme al crimine organizzato e violento, alla contraffazione di denaro e all'immigrazione illegale. Questa fonte delle Nazioni Unite riconosce inoltre che il governo dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia sta dimostrando volontà politica e impegno nella lotta contro il crimine organizzato e in particolare contro il traffico di stupefacenti.

La Commissione si rammarica del fatto che, non potendo beneficiare dei finanziamenti Phare regolari, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia non abbia beneficiato del programma regionale Phare per la lotta contro la droga nei paesi dell'Europa centrale e orientale.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1465/95

di James Moorhouse (PPE)

alla Commissione

(22 maggio 1995)

(95/C 230/82)

Oggetto: Decessi causati dal monossido di carbonio emesso da apparecchi a combustibile solido

È la Commissione al corrente del fatto che numerosi decessi causati dal monossido di carbonio si verificano ogni anno e sono dovuti non soltanto ad apparecchi a gas ma anche ad apparecchi a combustibile solido?

Quali sono gli eventuali provvedimenti che la Commissione intende adottare per ovviare alla situazione?

Risposta data dal sig. Bangemann a nome della Commissione

(21 giugno 1995)

La Commissione è consapevole del problema degli incidenti provocati da avvelenamento da monossido di carbonio.

In base all'articolo 100A del Trattato CEE relativo al mercato interno, il Consiglio ha adottato la direttiva

90/396/CEE ⁽¹⁾ concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di apparecchi a gas. Essa contiene disposizioni in materia di sicurezza riguardanti i requisiti tecnici e le procedure di certificazione di tutti gli apparecchi, ma non riguarda le norme di installazione degli Stati membri. Sulla base del suddetto articolo del Trattato CEE non è stata invece adottata alcuna direttiva concernente gli apparecchi a combustibili solidi.

Il 17 novembre 1994 la Commissione ha invitato gli Stati membri a inviare tutte le informazioni disponibili sugli incidenti provocati dal monossido di carbonio. Fino ad oggi nove Stati membri hanno risposto, sottolineando il fatto che esiste un problema generale di avvelenamento da monossido di carbonio. Dalle informazioni pervenute risulta che la vera causa dell'intossicazione può essere attribuita a molti fattori diversi, tra cui la dimensione della stanza, l'aerazione, la dimensione, il tipo e le caratteristiche dei dispositivi, la quantità e il tipo di combustibile, la pressione atmosferica, le condizioni atmosferiche, il tipo di camino e il combustibile. Nella maggior parte dei casi, le risposte non consentono di stabilire la causa esatta dell'intossicazione; alcune di esse contengono solo informazioni relative alle intossicazioni da monossido di carbonio causate dal gas. I dati riguardanti gli incidenti provocati da altri fattori in genere non fanno distinzione tra i vari fattori in questione.

Dalle informazioni inviate finora non è pertanto possibile stabilire esattamente quale sia il problema principale.

La Commissione continua le proprie indagini per ottenere informazioni supplementari e più precise. Sulla base dei risultati pervenuti, la Commissione trarrà le proprie conclusioni ed esaminerà quali azioni eventualmente adottare a livello comunitario.

⁽¹⁾ GU n. L 196 del 26. 7. 1990.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1469/95

di **Christiane Taubira-Delannon (ARE)**

alla Commissione

(22 maggio 1995)

(95/C 230/83)

Oggetto: Sfruttamento forestale operato da società multinazionali in Suriname (paese della Convenzione ACP/CEE)

Si richiama l'attenzione dell'Unione sulle prospettive di attribuzione da parte del governo del Suriname di concessioni forestali a varie società multinazionali di Indonesia, Canada, Cina e Malesia.

Cinque milioni di ettari sarebbero restituiti a termine e assoggettati a uno sfruttamento intensivo. Per i bisogni di tale industria gli operatori prevedono l'occupazione di 20 000 persone in una zona il cui ecosistema è stato fino ad allora

preservato. Inoltre, una parte considerevole dei terreni in questione si trova all'estremità est del Suriname abitato da numerose popolazioni indigene nere e amerindie.

In considerazione dei legami dell'Unione con i paesi ACP nonché della sua politica in materia ambientale, intende l'Unione europea intervenire affinché tale sfruttamento sia effettuato secondo la necessità di una gestione duratura e sostenibile della foresta al fine di prevenire danni all'ambiente derivanti da tale progetto?

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1495/95

di **Johanna Maij-Weggen (PPE)**

alla Commissione

(22 maggio 1995)

(95/C 230/84)

Oggetto: Foresta tropicale umida nel Suriname

1. La Commissione può confermare che nel Suriname, paese ACP, esistono progetti relativi a un taglio di legname su grande scala nell'area delle foreste tropicali umide, che non tengono conto delle misure necessarie a garantire la perennità delle foreste stesse?

2. La Commissione è disposta a discutere con il Suriname per assicurarsi che un'iniziativa del genere non comporti danni permanenti all'ecologia in loco?

Risposta comune data dal sig. Pinheiro

a nome della Commissione

alle interrogazioni scritte E-1469/95 e E-1495/95

(30 giugno 1995)

La Commissione è al corrente del fatto che il governo del Suriname ha negoziato progetti di contratti di concessioni forestali, di oltre un milione di ettari ciascuna, con tre società del Sud-Est asiatico, la Berjaya Timber Industries, la MUSA e la Suri-Atlantic.

Attualmente sembra che soltanto il contratto con la Berjaya sia pronto per essere sottoposto alla ratifica del Parlamento surinamese. L'investimento proposto dalla Berjaya sarebbe dell'ordine di 110 milioni di USD e prevederebbe la costruzione di una segheria e di un'officina di produzione di pannello di particelle e compensato. Si prevede che l'investimento crei circa 7 000 posti di lavoro, il 90% dei quali dovrebbe essere occupato per contratto da persone di nazionalità surinamese.

All'elaborazione dei contratti citati, che prevedono condizioni relative alla pianificazione delle attività forestali, operazioni di taglio e di estrazione nonché la rigenerazione delle foreste sfruttate, hanno contribuito esperti americani. I contratti sembrano prevedere una gestione sostenibile, senza peraltro mettere in pericolo le foreste stesse e tengono conto delle zone economiche delle popolazioni indigene. Da

parte sua il governo sta discutendo con le popolazioni delle foreste per garantire il giusto equilibrio d'interesse.

Su richiesta del governo del Suriname, la Commissione ha finanziato uno studio per la creazione di un ente di controllo delle operazioni.

Se il governo lo chiederà, la Commissione esaminerà le condizioni in cui potrebbe assistere il paese a gestire in modo efficiente le imprese forestali previste, in modo che operino secondo i principi di una gestione duratura e sostenibile della foresta, al fine di prevenire gli effetti potenzialmente dannosi per l'ambiente dei progetti summenzionati.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1476/95

di Jesús Cabezón Alonso (PSE) e
Juan Colino Salamanca (PSE)

alla Commissione

(22 maggio 1995)

(95/C 230/85)

Oggetto: Debito estero del Nicaragua

In che modo la Commissione ha contribuito ai lavori volti a ridurre l'importo del debito nicaraguense e il servizio di tale debito, che stanno limitando gravemente la capacità di reazione della debole economia del Nicaragua?

**Risposta data dal sig. Marín
a nome della Commissione**

(19 giugno 1995)

L'onorevole parlamentare è certamente al corrente del fatto che la Commissione non ha alcuna competenza in materia di debito estero. Tuttavia essa ha incoraggiato sempre le iniziative degli Stati membri creditori dal Nicaragua, volte a ridurre l'importo del debito a livelli più adeguati alle reali possibilità di pagamento del paese.

La Commissione ha mantenuto, in tal senso, una posizione ferma sia nelle riunioni del gruppo consultivo della Banca mondiale (BIRS), sia nelle altre sedi in cui ha avuto occasione di esprimersi al riguardo.

Quantunque i principali creditori (Russia e Messico) non si trovino attualmente nella condizione di concedere condoni, nondimeno gli Stati membri hanno risposto in genere favorevolmente all'esigenza di contenere la pressione sulle scarse finanze nicaraguensi.

Così, nel mese di marzo del corrente anno, il governo del Nicaragua ha ottenuto il condono del 67% del suo debito estero con i paesi creditori del Club di Parigi; ciò rappresenta uno sgravio speciale nel servizio del debito, grazie al quale i flussi di pagamento dei prossimi due anni e mezzo beneficeranno di una riduzione dell'80% rispetto agli importi originali. Va inoltre rilevato il condono del debito concesso recentemente da Austria e Danimarca.

Per quanto riguarda gli sforzi interni miranti a porre rimedio agli squilibri ancora persistenti nel settore estero, il governo del Nicaragua prosegue i suoi negoziati con i principali creditori al fine di ottenere riduzioni nel servizio del debito o in materia di condoni. Nel corso del 1994 si sono svolte alcune riunioni finalizzate al rinegoziato del debito estero con l'ex-Unione Sovietica, che rappresenta la parte più onerosa dell'importo totale del debito. Inoltre è stata messa a punto una politica intesa ad evitare ritardi con gli organismi internazionali, che sarà mantenuta nel corso del 1995.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1477/95

di Jesús Cabezón Alonso (PSE) e
Juan Colino Salamanca (PSE)

alla Commissione

(22 maggio 1995)

(95/C 230/86)

Oggetto: Attacchi a camion spagnoli in Francia

Nella notte del 20 aprile 1995 gruppi di cittadini francesi hanno attaccato con violenza e distrutto sei camion spagnoli provenienti da Huelva, distruggendo così 200 t di fragole.

Come ha reagito la Commissione a questa gravissima violazione della libertà di circolazione delle merci nella UE?

Quali misure ha adottato all'annuncio di tali atti violenti, a carattere mafioso, ripetutamente impuniti?

**Risposta data dal sig. Fischler
a nome della Commissione**

(12 giugno 1995)

La Commissione si pregia di rinviare gli onorevoli parlamentari alla risposta da essa data all'interrogazione scritta E-1344/95 dalla onorabile signora Maria Izquierdo Rojo ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU n. C 222 del 28. 8. 1995.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1493/95**di Johanna Maij-Weggen (PPE)****alla Commissione***(22 maggio 1995)**(95/C 230/87)*

Oggetto: Inutili sofferenze degli animali dovute all'obbligo di nuova registrazione dei prodotti

In relazione ad ogni prodotto immesso sul mercato devono essere eseguite prove che ne dimostrino la compatibilità con i requisiti di sicurezza e di efficacia. La direttiva 92/18/CEE⁽¹⁾ stabilisce tra l'altro che ogni prodotto deve essere nuovamente registrato. Inoltre tutti i paesi dell'UE, in futuro, dovranno recepire le norme vincolanti della monografia della farmacopea europea.

1. È noto alla Commissione che questa nuova legislazione e regolamentazione, con particolare riferimento all'esigenza della nuova registrazione, è causa di un inutile moltiplicarsi delle prove sugli animali e di molta sofferenza per gli animali in quanto l'industria farmaceutica è costretta a sviluppare ex novo i vaccini esistenti e già dimostrati efficaci?
2. È noto alla Commissione che i requisiti previsti dalle monografie della farmacopea europea — ad esempio quello secondo cui i vaccini devono essere sperimentati sui polli mediante somministrazione in tutti i modi possibili — hanno come conseguenza diretta un raddoppio del numero delle prove sugli animali?
3. La politica europea tende di fatto alla riduzione della ricerca imperniata sulla sperimentazione sugli animali. La Commissione intende modificare la sua politica, visto che appare ora chiaro che in base alla nuova legislazione e regolamentazione risulta obbligatorio un maggior numero di sperimentazioni sugli animali ed è raddoppiato il numero delle prove da espletare sugli animali? Quando può contare il Parlamento europeo che una proposta in materia verrà presentata?

⁽¹⁾ GU n. L 97 del 10. 4. 1992, pag. 1.

**Risposta data dal sig. Bangemann
a nome della Commissione**

(30 giugno 1995)

1. L'applicazione dei criteri armonizzati in materia di qualità, sicurezza ed efficacia dei vaccini veterinari di cui alla direttiva 92/18/CEE persegue due obiettivi: la libera circolazione dei vaccini veterinari e una maggiore protezione della salute pubblica. Entro il 31 marzo 1998 tutti i vaccini veterinari esistenti sul mercato comunitario dovranno conformarsi ai criteri in questione. A tal fine i fabbricanti dovranno probabilmente effettuare nuove prove di sicurezza ed efficacia in base ai requisiti aggiornati, onde garantire che i prodotti corrispondano alle indicazioni fornite. In particolare i fabbricanti possono raccomandare solo le vie di somministrazione che hanno sperimentato e che si sono rivelate efficaci, visto che i risultati ottenuti attraverso una via di somministrazione non possono essere applicati ad una via diversa: tutto ciò è necessario per

garantire agli animali e ai loro proprietari un'adeguata protezione contro le malattie.

2. La farmacopea europea stabilisce le norme ufficiali per i vaccini veterinari da oltre 20 anni, e la direttiva 92/18/CEE ne garantisce l'applicazione uniforme. Anche se il requisito di sperimentare le varie vie di somministrazione raccomandate era implicito, le monografie sono state ulteriormente chiarite in merito a questo aspetto, conformemente alle direttive 92/18/CEE. Quando si raccomanda più di una via di somministrazione, l'impiego di un numero maggiore di animali nel corso delle prove per la preparazione del prodotto è controbilanciato dalla garanzia che si ricorre a vie di somministrazione sperimentate correttamente e dal conseguente beneficio per la salute degli animali.

3. La Commissione s'impegna a ridurre l'impiego degli animali nelle sperimentazioni. Nel settore dei medicinali è stato predisposto un programma in collaborazione con la farmacopea europea, che pone fra i suoi obiettivi lo sviluppo di metodi alternativi per le prove di routine sui prodotti medicinali.

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1503/95**di Josu Imaz San Miguel (PPE)****alla Commissione***(22 maggio 1995)**(95/C 230/88)*

Oggetto: Misure contro i sequestri discriminatori

I pescherecci della flotta della Spagna settentrionale che operano nelle acque sotto la giurisdizione irlandese, negli ultimi anni, e ancora di più nelle ultime settimane, subiscono continue molestie.

La revisione dei dati relativi a sanzioni, multe e sequestri (Circuit Court de Cork, anni 1985-1991) evidenzia che la flotta peschereccia spagnola che opera in acque irlandesi sembra commettere un numero maggiore di infrazioni alla normativa in vigore rispetto alla flotta irlandese stessa o a quelle di altri Stati membri, benché a norma del trattato di adesione le sue dimensioni siano relativamente ridotte. Tale fatto induce a pensare ad una situazione di discriminazione in sede di applicazione delle norme vigenti per la pesca a tale flotta:

- l'importo delle sanzioni economiche applicate per le medesime infrazioni commesse risulta più elevato per le imbarcazioni spagnole rispetto alle imbarcazioni irlandesi;
- le modalità della garanzia richiesta per la liberazione dell'imbarcazione sono più pesanti per i pescherecci spagnoli che per quelli irlandesi;
- la confisca di attrezzi di pesca e di catture avviene più sistematicamente quando si tratta di imbarcazioni spagnole, mentre è più limitata nel caso di pescherecci irlandesi;

— i termini per il pagamento di sanzioni sono più lunghi per gli irlandesi che non per gli spagnoli.

Le spiegazioni fornite a riguardo di questa disparità di trattamento delle imbarcazioni in funzione della loro nazionalità non forniscono motivi validi ma, al contrario, confermano e addirittura ampliano l'esistenza di tali disparità visto che anche le imbarcazioni battenti bandiera britannica o irlandese controllate da armatori spagnoli sono fatti oggetto di discriminazioni.

L'articolo 6 del Trattato UE prevede che la competenza degli Stati membri in materia di controllo e sanzione nell'ambito della pesca debba essere esercitata rispettando il principio della non discriminazione in base alla nazionalità. Di conseguenza, quali misure intende adottare la Commissione per porre termine alla discriminazione nei confronti dei pescherecci sia spagnoli che britannici o irlandesi con interessi spagnoli, che operano in acque irlandesi, discriminazione che viola l'articolo 6 del Trattato UE?

**Risposta data dalla sig.ra Bonino
a nome della Commissione**

(9 giugno 1995)

Stando agli elementi di cui dispone, la Commissione non ritiene che nell'applicazione della legislazione in materia di pesca i pescherecci che battono bandiera spagnola o che sono controllati da armatori spagnoli vengano discriminati rispetto a quelli che battono bandiera irlandese.

Tuttavia la Commissione contatterà le autorità irlandesi, invitandole a fornirle elementi che possano chiarire i fatti esposti nell'interrogazione dell'onorevole parlamentare.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1504/95

di Edith Müller (V)

alla Commissione

(31 maggio 1995)

(95/C 230/89)

Oggetto: Conseguenze per i frontalieri a seguito dell'introduzione dell'assicurazione-assistenza in Germania

Con l'introduzione dell'assicurazione-assistenza nella Repubblica federale di Germania a decorrere dal 1° gennaio 1995, il sistema dell'assicurazione sociale tedesca comprende una nuova prestazione, non contemplata dalla maggior parte degli Stati membri. I frontalieri che vivono in uno Stato membro diverso dalla Germania, dove lavorano, debbono contribuire con il proprio reddito da lavoro a questa forma assistenziale anche se non possono usufruirne dal momento che non vivono in Germania.

Come intende la Commissione ovviare a questa disparità di trattamento? Ritiene essa che l'assicurazione-assistenza tedesca rientri tra le disposizioni previste dal regolamento (CEE) n. 1408/71 ⁽¹⁾? In caso negativo, esiste un'altra base giuridica dell'UE su cui possa poggiare questa prestazione sociale?

⁽¹⁾ GU n. L 149 del 5. 7. 1971, pag. 2.

**Risposta data dal sig. Flynn
a nome della Commissione**

(30 giugno 1995)

L'onorevole parlamentare si riferisce alla nuova normativa tedesca sull'assicurazione dipendenza (Pflegeversicherung). Secondo quanto aveva già comunicato in occasione della risposta all'interrogazione scritta E-762/95 di Peter ⁽¹⁾, la Commissione è consapevole dei problemi dei lavoratori frontalieri in seguito all'introduzione di questa normativa.

La commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti prevede di discutere prossimamente tutti i problemi causati dall'introduzione di questa normativa allo scopo di trovare soluzioni adeguate per le persone interessate. In questi casi la Commissione sottolinea che i lavoratori frontalieri residenti nei Paesi Bassi e in Austria possono già beneficiare delle cure di dipendenza nel loro Stato membro di residenza.

⁽¹⁾ GU n. C 145 del 12. 6. 1995.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1508/95

di Hiltrud Breyer (V)

alla Commissione

(31 maggio 1995)

(95/C 230/90)

Oggetto: Autorizzazione Euratom per l'importazione di litio 6 a Monaco di Baviera

1. Può la Commissione precisare quando (in che data) l'Euratom ha autorizzato l'importazione di litio 6, giunto a Monaco di Baviera in provenienza dalla Russia il 10 agosto 1994?
2. Con quale motivazione (scopi di utilizzo) e da chi è stata richiesta l'autorizzazione di importazione nella Repubblica federale di Germania?
3. Qual era il nome del destinatario menzionato nella richiesta e che tipo di autorizzazioni ha ottenuto per la manipolazione?
4. Chi è stato indicato come proprietario del litio 6 al momento del trasporto nonché nella fase precedente e successiva?

**Risposta data dal sig. Papoutsis
a nome della Commissione**
(5 luglio 1995)

La Commissione invita l'onorevole parlamentare a prendere visione della sua risposta all'interrogazione scritta E-1489/95 ⁽¹⁾. Come ivi indicato, l'incidente del 10 agosto 1994 a Monaco di Baviera è, per quanto risulta alla Commissione, un caso di contrabbando. In questi casi, compreso il contrabbando di materiale nucleare, l'esperienza insegna che non occorrono autorizzazioni di importazione o utilizzo. Ciò si applica anche all'episodio menzionato dall'onorevole parlamentare.

⁽¹⁾ GU n. C 213 del 17. 8. 1985, pag. 61.

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1515/95
di Alexandros Alavanos (GUE/NGL)
alla Commissione
(22 maggio 1995)
(95/C 230/91)

Oggetto: Frodi nel settore del tabacco

La stampa greca ha reso noto che la Commissione disponeva sin dal luglio 1994 dei risultati di una ricerca effettuata da funzionari comunitari in merito alle frodi avvenute in Grecia nel settore del tabacco.

Dai risultati di detta ricerca emerge forse che:

1. vi sono casi di esportazioni inesistenti o inferiori a quelle dichiarate? Da quali società sono state operate? A quanto ammonta il danno per il bilancio comunitario?
2. di siffatte irregolarità o frodi sono da ritenersi responsabili anche talune società di trasformazione? Se sì, quali? A quanto ammonta il danno per il bilancio comunitario?

**Risposta data dal sig. Fischler
a nome della Commissione**
(13 giugno 1995)

Come ricordato dall'onorevole parlamentare nella sua interrogazione, la Commissione ha effettuato in Grecia, anche nel luglio del 1994, un'ispezione riguardante il settore del tabacco. Nella fattispecie si è trattato di una missione di controllo svolta dal Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) in virtù dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 729/70 ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2840/88 ⁽²⁾, e di un'inchiesta condotta dalle

autorità greche in adempimento di una richiesta presentata ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 595/93 ⁽³⁾.

Si fa presente che le indagini effettuate presso società hanno carattere riservato. Con l'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 729/70 e l'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 595/91, il principio del segreto professionale, proprio del diritto nazionale, è stato esteso al diritto comunitario.

Relativamente ai risultati di tali indagini e alle eventuali conseguenze da essi derivanti, la Commissione si attiene alle competenze attribuitele dal Consiglio conformemente al regolamento (CEE) n. 729/70. Conseguentemente, il caso di cui trattasi viene esaminato a livello bilaterale dallo Stato membro e dalla Commissione

Le eventuali conseguenze finanziarie rientrano nell'ambito della procedura di liquidazione dei conti.

⁽¹⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970.

⁽²⁾ GU n. L 185 del 15. 7. 1988.

⁽³⁾ GU n. L 67 del 14. 3. 1991.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1519/95
di Nuala Ahern (V)
alla Commissione
(31 maggio 1995)
(95/C 230/92)

Oggetto: Esperimenti nucleari pericolosi

Può la Commissione elencare le richieste fatte ai sensi dell'articolo 34 del trattato Euratom, che si riferisce all'effettuazione di esperimenti nucleari particolarmente pericolosi nei territori o nei territori dipendenti di uno Stato membro, da parte di ogni Stato membro per ogni anno a partire dalla loro adesione alla Comunità europea per l'energia atomica (Euratom) e indicare ogni occasione nella quale la Commissione o l'Euratom ha espresso una riserva in merito a queste richieste indicando i motivi della riserva stessa?

**Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard
a nome della Commissione**
(28 giugno 1995)

Finora la Commissione ha ricevuto solo una richiesta ai sensi dell'articolo 34 del trattato Euratom da parte di uno Stato membro, segnatamente una comunicazione della Francia del 1959 relativa ad esperimenti nucleari nel Sahara.

Nel parere che la Commissione espresse al riguardo si dichiarava che, anche se gli esperimenti in questione non avrebbero riguardato il territorio di altri Stati membri, sarebbe stato necessario adottare ulteriori misure per garantire l'applicazione delle norme fondamentali di sicurezza nei confronti delle popolazioni che si trovassero in prossimità della regione in cui avrebbero avuto luogo gli esperimenti.

Successivamente il governo francese confermò che avrebbe tenuto conto delle raccomandazioni proposte dalla Commissione.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1522/95

di Nuala Ahern (V)

alla Commissione

(31 maggio 1995)

(95/C 230/93)

Oggetto: Ampliamento del campo d'azione e dell'efficacia delle salvaguardie nucleari

Può la Commissione elencare tutte le sue nuove proposte sull'ampliamento del campo d'azione e dell'efficacia delle salvaguardie nucleari che sono state presentate alla conferenza sul trattato di non-proliferazione svoltasi a New York dal 17 aprile al 12 maggio 1995?

Risposta data dal sig. Papoutsis a nome della Commissione

(3 luglio 1995)

La Commissione non ha presentato nuove proposte sulla portata e l'efficacia delle salvaguardie nucleari in occasione della conferenza sul trattato di non proliferazione (TNP), tenutasi a New York dal 17 aprile al 12 maggio 1995. Essa ha trasmesso un documento ⁽¹⁾ alla conferenza per informarla del contributo della Comunità europea dell'energia atomica agli obiettivi degli articoli III (comprese le salvaguardie nucleari) e IV del trattato di non proliferazione.

La Commissione prende atto con attenzione della parte dedicata alle salvaguardie nucleari nel testo della decisione sui principi e sugli obiettivi in materia di non proliferazione e di disarmo nucleare adottata l'11 maggio 1995 dalla conferenza sul trattato di non proliferazione, nonché del progetto di relazione della grande commissione II della conferenza TNP che tuttavia, per mancanza di consenso, non ha potuto essere finalizzata.

L'Agenzia internazionale dell'energia atomica (AIEA) è l'organizzazione internazionale competente per verificare il rispetto da parte degli Stati degli obblighi derivanti dagli accordi di salvaguardia a norma dell'articolo III.1 del trattato di non proliferazione. La conferenza TNP ha sostenuto le decisioni del consiglio dei governatori

dell'AIEA sul rafforzamento dell'efficacia delle salvaguardie nucleari. La Commissione mantiene con l'AIEA un dialogo diretto su queste proposte e attività di rafforzamento.

⁽¹⁾ Doc. COM(95) 127 def.

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1526/95

di Eva Kjer Hansen (ELDR)

alla Commissione

(22 maggio 1995)

(95/C 230/94)

Oggetto: Utilizzazione da parte del lavoratore di un'autovettura di servizio messa a disposizione e immatricolata da un'impresa con sede in uno Stato membro diverso da quello di residenza del lavoratore

1. È la Commissione al corrente del fatto che le autorità danesi, in virtù dell'articolo 106 della regolamentazione generale n. 18 del ministero della Giustizia in data 10 gennaio 1992, hanno definito norme che vietano ad un lavoratore residente in Danimarca, e impiegato in qualità di venditore presso un'impresa tedesca, di utilizzare l'autovettura di servizio per gli spostamenti di carattere professionale in Danimarca?

2. Sa la Commissione che le autorità danesi, basandosi su tale regolamentazione, vietano al lavoratore di utilizzare la vettura di servizio per percorrere quotidianamente il tragitto tra la sua residenza in Danimarca e la sede della ditta in Germania?

3. Le risulta inoltre che le autorità danesi, sulla base di detta regolamentazione, vietano al lavoratore (e alla sua famiglia) di utilizzare la vettura di servizio per effettuare spostamenti per uso privato, anche quando tale opportunità rientra nella retribuzione del lavoratore? (Si richiama l'attenzione sul fatto che i colleghi di detto lavoratore, residenti in Germania, godono dello stesso diritto di utilizzare il veicolo di servizio per spostamenti privati).

4. Conviene la Commissione che la normativa citata e la prassi attuata dalle autorità danesi violino il principio della libera circolazione dei lavoratori, il diritto di stabilimento e l'accesso alla libera prestazione dei servizi contemplati agli articoli 48-66 del Trattato CE?

5. Conviene infine che la normativa danese sopra citata nonché la prassi adottata dalle autorità danesi sono in contrasto con la decisione adottata dalla Corte di giustizia europea nella causa «Ledoux» (causa 127/86, sentenza della Corte in data 6 giugno 1988) ⁽¹⁾ e con la comunicazione della Commissione al Parlamento e al Consiglio concernente l'importazione temporanea di un veicolo da turismo per uso

professionale e privato del 28 luglio 1988 ⁽²⁾, modificata il 16 ottobre 1989 ⁽³⁾?

6. Può dire la Commissione quali iniziative intende avviare a tale riguardo e, segnatamente, se ha l'intenzione di promuovere un giudizio per inadempimento del trattato nei confronti della Danimarca a norma dell'articolo 169 del Trattato CEE qualora le autorità danesi non modifichino al più presto la normativa nazionale e la relativa prassi amministrativa?

⁽¹⁾ GU n. C 211 del 6. 6. 1988, pag. 6.

⁽²⁾ Doc. COM(89) 359 def.

⁽³⁾ Doc. COM(89) 573 def.

**Risposta data dal sig. Monti
a nome della Commissione**

(23 giugno 1995)

1, 2 e 3. La Commissione constata che l'onorevole parlamentare fa riferimento alle difficoltà incontrate da un determinato lavoratore dipendente a motivo della sua utilizzazione, sul territorio della Danimarca, di un'autovettura di servizio immatricolata in Germania.

La Commissione non ignora che le autorità danesi non concedono il diritto di utilizzare un veicolo immatricolato in un altro Stato membro per uso strettamente privato o professionale qualora l'utente del veicolo abbia la sua «residenza normale», ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 83/182/CEE ⁽¹⁾, in tale Stato membro.

Peraltro, essa richiama l'attenzione dell'onorevole parlamentare sul fatto che le sono stati resi noti casi concreti in cui le autorità danesi autorizzano comunque il lavoratore dipendente a ritornare dal luogo di lavoro in Germania al luogo di residenza in Danimarca per la via più diretta tra detto luogo e il territorio tedesco.

4, 5 e 6. La Commissione ritiene che per risolvere questi problemi, della massima importanza per il buon funzionamento del mercato interno, sia opportuno innanzitutto adottare nuove disposizioni sul piano legislativo. Infatti la giurisprudenza della Corte di giustizia cui ha fatto riferimento l'onorevole parlamentare riguarda un caso in cui veniva messa in discussione esclusivamente l'IVA, mentre il caso in oggetto riguarda la tassa d'immatricolazione. Pertanto essa ribadisce l'intenzione, annunciata nell'interrogazione scritta E-382/95 della sig.ra Keppelhoff-Wiechert ⁽²⁾, di presentare nell'anno in corso una proposta di direttiva al Consiglio.

Per quanto riguarda il caso in oggetto, essa è disposta ad esaminare qualsiasi documentazione le venga sottoposta.

⁽¹⁾ GU n. L 105 del 23. 4. 1983.

⁽²⁾ GU n. C 152 del 19. 6. 1995.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1529/95

di Patricia McKenna (V)

alla Commissione

(31 maggio 1995)

(95/C 230/95)

Oggetto: Protezione dei fossili

Quali provvedimenti sta prendendo la Commissione per tutelare il patrimonio di reperti fossili dell'UE e quali strumenti giuridici sono stati introdotti a tal fine?

Ha essa compilato un inventario dei reperti fossili presenti nell'intera UE?

Quali eventuali iniziative intende proporre per limitare le compravendite di tipi rari di fossili sul libero mercato, le quali hanno luogo su ampia scala nell'intera UE?

Intende essa impegnarsi in campagne di informazione del pubblico circa la minaccia per i fossili costituita dall'erosione costiera, dal turismo non sostenibile ecc.?

**Risposta data dal sig. Oreja
a nome della Commissione**

(22 giugno 1995)

La Commissione informa l'onorevole parlamentare che, a norma dell'articolo 128 del Trattato CEE e del principio di sussidiarietà, la Comunità non ha alcuna competenza nel campo oggetto dell'interrogazione, il quale rientra per contro nella sfera di competenza esclusiva delle autorità nazionali.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1532/95

di Carlos Robles Piquer (PPE)

alla Commissione

(31 maggio 1995)

(95/C 230/96)

Oggetto: La conservazione della foca monaca

Il parlamentare condivide gli scrupoli della Commissione rispetto alle odiose comparazioni tra poveri e specie in via di estinzione pur desiderando, come certamente la Commissione, che anche il loro numero sia in via di estinzione dentro e fuori l'Unione europea.

Per questa ragione, vista la sua risposta n. 567/95 ⁽¹⁾ dello scorso 25 aprile, la Commissione avrà la bontà di informare questo parlamentare su chi siano state le persone e le istituzioni alle quali sono stati assegnati i 2,7 milioni di ECU

previsti sin dal 1991 per il programma Acnat e per il regolamento Life, nonché sul modo in cui questi stanziamenti sono stati gestiti dagli assegnatari? Potrebbe dare analoghe informazioni sull'impiego di circa 250 000 ECU assegnati alla «Società greca per lo studio e la protezione della foca monaca»?

(¹) GU n. C 175 del 10. 7. 1995, pag. 49.

**Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard
a nome della Commissione
(11 luglio 1995)**

La Commissione invia direttamente all'onorevole parlamentare e al segretariato generale del Parlamento le informazioni richieste.

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1535/95
di Gary Titley (PSE)
alla Commissione
(31 maggio 1995)
(95/C 230/97)**

Oggetto: Costi comportati per l'Unione europea dalla domanda di adesione della Norvegia

Può la Commissione fornire stime dei costi totali per l'Unione europea comportati dall'esame della domanda della Norvegia di divenire Stato membro dell'UE (riunioni ministeriali, trasferte, personale, traduzione di documenti, lavori parlamentari, attività di informazione, quantitativi di carta stampata, addestramento di interpreti ecc.)?

Si prevede di fare rimborsare tali costi dalla Norvegia, visto in particolare che non è la prima volta che questo paese ha causato simili spese senza profitto?

**Risposta data dal sig. Van den Broek
a nome della Commissione
(27 giugno 1995)**

Il quadro generale dei negoziati con la Norvegia, approvato dal Consiglio il 2 dicembre 1992, paragrafo 4, lettera b), ha stabilito i principi del finanziamento dei costi della conferenza. È stato deciso che ciascuna parte dei negoziati avrebbe sostenuto le proprie spese di viaggio e alloggio nonché gli stipendi del personale della segreteria. Le spese sostenute per organizzare gli incontri della conferenza (affitti, forniture d'ufficio, telecomunicazioni, interpretazione, traduzione, personale ausiliario, ecc.) sono state a carico di una speciale linea di bilancio del Consiglio. I costi principali della conferenza sono stati pertanto sostenuti in gran parte dal Consiglio.

Le spese della Commissione e del Parlamento sono state sostenute da dette istituzioni grazie alle rispettive assegnazioni di bilancio.

Non si prevede di chiedere alla Norvegia il rimborso di tali spese in seguito alla mancata ratifica del progetto di atto di adesione.

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1541/95
di Fausto Bertinotti (GUE/NGL)
alla Commissione
(1° giugno 1995)
(95/C 230/98)**

Oggetto: Mancato rispetto da parte dell'Italia della direttiva relativa alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici

Considerate le risposte della Commissione alle interrogazioni scritte n. 2455/92 (¹) e 1747/93 (²) del deputato Gianfranco Amendola;

considerato che in tali risposte la Commissione, riferendosi al decreto legislativo italiano n. 116 con il quale tale Stato ha recepito la direttiva 86/609/CEE (³), afferma che esso «non è conforme all'articolo 17 della direttiva stessa e lo comunicherà alle autorità italiane»;

considerato che a seguito di questa comunicazione il ministro della Sanità italiano preparava un decreto ministeriale, datato 22 dicembre 1993, per ovviare a questa mancanza e ad alcuni impegni votati dal Parlamento italiano in base all'articolo 24 della direttiva 86/609/CEE;

considerato che tale decreto non è mai entrato in vigore;

non intende la Commissione ai sensi dell'articolo 169 del Trattato, avviare una procedura d'infrazione contro l'Italia?

(¹) GU n. C 141 del 19. 5. 1993, pag. 32.

(²) GU n. C 46 del 14. 2. 1994, pag. 34.

(³) GU n. L 358 del 18. 12. 1986, pag. 1.

**Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard
a nome della Commissione
(4 luglio 1995)**

Sulla base degli elementi forniti dall'onorevole parlamentare, la Commissione si è immediatamente rivolta alle autorità italiane per conoscere la loro posizione in materia.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1548/95**di Stephen Hughes (PSE)****alla Commissione***(1° giugno 1995)**(95/C 230/99)**Oggetto:* Esame di reclami ufficiali

Può la Commissione illustrare le misure adottate in relazione al reclamo n. P94/4314 concernente la tangenziale della A1 a Gateshead?

Ha la Commissione ricevuto dalle autorità britanniche una conferma circa la corretta trasposizione della direttiva 85/337/CEE (valutazione dell'impatto ambientale) ⁽¹⁾?

⁽¹⁾ GU n. L 175 del 5. 7. 1985, pag. 40.

**Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard
a nome della Commissione***(28 giugno 1995)*

Nel reclamo menzionato dall'onorevole parlamentare si affermava che la procedura concernente la tangenziale della A1 a Gateshead non sarebbe stata conforme alla direttiva 85/337/CEE sulla valutazione dell'impatto ambientale. Il reclamo non precisava in quale modo si sarebbe configurata l'inosservanza della direttiva. Perciò la Commissione ha chiesto all'autore del reclamo di fornire ulteriori dettagli. Poiché questi non sono mai pervenuti, alla fine del 1994 la Commissione ha archiviato il dossier relativo al reclamo.

Da una recente lettera dell'autore del reclamo, risulta che il progetto sta proseguendo. Tuttavia non sono ancora stati forniti i dettagli riguardanti l'asserita inosservanza della direttiva.

In mancanza di elementi sufficienti per dimostrare un'eventuale violazione del diritto comunitario, la Commissione si è astenuta dal prendere contatti con il Regno Unito in merito a questa vicenda.

Per quanto riguarda il recepimento della direttiva 85/337/CEE da parte del Regno Unito, la Commissione può confermare di avere ricevuto le misure nazionali di attuazione.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1553/95**di Francesco Baldarelli (PSE)****alla Commissione***(1° giugno 1995)**(95/C 230/100)**Oggetto:* Accordo Sabena/Swiss-Air

Considerato il recente accordo Swiss-Air/Sabena, che ha permesso alla Swiss-Air una consistente partecipazione nella compagnia di bandiera belga;

considerato che questa partecipazione ammonta al 49 %, da sommare al «controllo effettivo» che Swiss-Air acquisisce sulla compagnia belga;

potrebbe la Commissione informare se, dati i nuovi assetti di proprietà, la Sabena possa essere considerata a tutti gli effetti una compagnia comunitaria?

**Risposta data dal sig. Kinnock
a nome della Commissione***(29 giugno 1995)*

Il regolamento del Consiglio sul rilascio delle licenze ai vettori aerei ⁽¹⁾ dispone che i vettori aerei della Comunità devono appartenere, direttamente o tramite partecipazioni di maggioranza, agli Stati membri o a cittadini degli Stati membri, che devono esercitarne il controllo effettivo. La Commissione ritiene che i due requisiti relativi alla proprietà e al controllo effettivo debbano essere considerati separatamente e che, pertanto, una partecipazione pari al 49 % del capitale non implichi necessariamente il controllo effettivo del vettore aereo, né una violazione del regolamento. La Commissione sta esaminando se l'accordo citato dall'onorevole parlamentare sia conforme o meno a questa ed altre prescrizioni della legislazione comunitaria.

⁽¹⁾ GU n. L 240 del 24. 8. 1992.

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1556/95**di Edith Müller (V)****alla Commissione***(23 maggio 1995)**(95/C 230/101)**Oggetto:* Esecuzione della linea di bilancio B6-7142

Può la Commissione far sapere se è vero che non intende dare esecuzione alla linea di bilancio B6-7142, nono trattino, del bilancio dell'Unione europea per il 1995, concernente le medicine complementari, perché queste ultime non sono menzionate nel programma di lavoro sulla biomedicina? In caso affermativo, la Commissione tiene conto del fatto che il bilancio è stato approvato soltanto dopo che era stato concordato il programma di lavoro e che, ai sensi dell'articolo 205 del Trattato CEE, essa ha l'obbligo giuridico di curare l'esecuzione del bilancio nella sua interezza?

**Risposta data dalla sig.ra Cresson
a nome della Commissione
(30 giugno 1995)**

La Commissione cura l'esecuzione del bilancio ai sensi dell'articolo 205 del Trattato CEE, conformemente al principio della buona gestione finanziaria, ivi compresa la necessità di rispettare, ove occorra, gli obblighi legislativi.

L'articolo 130 I del Trattato CEE stabilisce che tutte le attività di ricerca e sviluppo tecnologico debbano essere contenute in un programma quadro. Tuttavia le «medicine complementari» non vengono citate nel quarto programma quadro, approvato con la procedura di codecisione dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 26 aprile 1994 (decisione 94/1110/CE) né nell'allegato tecnico di Biomed 2, programma specifico di ricerca e sviluppo tecnologico (RST), adottato con la decisione 94/913/CE del Consiglio del 15 dicembre 1994. Non esiste pertanto una chiara base giuridica per l'esecuzione del bilancio in questo campo.

Il bilancio 1995 e il programma Biomed 2 sono stati approvati nella stessa data. Il programma di lavoro di Biomed 2 (basato sulla decisione del Consiglio) è stato approvato dalla Commissione, previo parere favorevole del comitato incaricato del programma, dopo l'adozione del bilancio.

La Commissione ha già avviato attività esplorative nel campo dell'omeopatia e procederà ad una valutazione prima di prendere in considerazione la possibilità di ulteriori stanziamenti per azioni pilota.

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-1557/95
di Catherine Lalumière (ARE)
alla Commissione
(23 maggio 1995)
(95/C 230/102)**

Oggetto: Regime di protezione sociale dei lavoratori della marina mercantile e del settore della pesca

La situazione finanziaria delle vedove dei marittimi in Francia è motivo di serie preoccupazioni, in quanto percepiscono soltanto il 50 % della pensione dei propri mariti. Sarebbe quindi opportuno sapere quali regimi pensionistici specifici sono vigenti in altri paesi dell'Unione europea.

1. Potrebbe la Commissione fornire una tabella comparativa dei diversi regimi pensionistici in vigore negli Stati membri indicando i tassi e le condizioni di assegnazione?
2. Non intende la Commissione sviluppare a breve o medio termine un regime sociale comunitario nel settore della

pesca simile a quello concepito per altri settori oggetto di riconversione (carbone-acciaio) al fine di instaurare una forma di protezione sociale complementare a motivo delle difficoltà esistenti in questo settore?

**Risposta data dal sig. Flynn
a nome della Commissione
(29 giugno 1995)**

La questione sollevata dall'onorevole parlamentare è di competenza delle autorità degli Stati membri. In effetti le condizioni di ammissibilità per una pensione di vecchiaia e di reversibilità nonché il calcolo delle stesse sono settori che sfuggono alla competenza comunitaria.

Tuttavia la Commissione segue attentamente l'evoluzione delle legislazioni nazionali, in specie nel quadro della convergenza degli obiettivi e delle politiche in materia di protezione sociale consacrata dalla raccomandazione n. 442/92 del Consiglio del 27 luglio 1991 ⁽¹⁾ (raccomandazione relativa alla convergenza degli obiettivi e delle politiche della protezione sociale).

A questo scopo essa produce regolarmente tabelle comparative sui sistemi di protezione sociale degli Stati membri (sistema Missoc) nonché una relazione sulla protezione sociale in Europa. Una copia della pubblicazione «La protezione sociale negli Stati membri della Comunità», elaborata sotto l'egida di Missoc, viene trasmessa direttamente all'onorevole parlamentare nonché al segretariato generale del Parlamento. Tale pubblicazione contiene le informazioni più dettagliate di cui dispone la Commissione in questo settore. Si attira l'attenzione dell'onorevole parlamentare sulla tabella VIII, che tratta in special modo delle prestazioni di reversibilità.

La Commissione non prevede attualmente di sviluppare un capitolo sociale comunitario nel settore della pesca ricalcato su quello che si è avuto per altri settori sottoposti a riconversione nel quadro del trattato CECA (carbone, acciaio).

Per contro, varie misure socioeconomiche a favore dei pescatori sono state inserite nel 1993 nella legislazione dei fondi strutturali: da un lato, le zone litoranee dipendenti dalla pesca sono ormai ammissibili agli obiettivi territoriali dei fondi strutturali, cosa che fornisce ai pescatori un accesso a tutte le possibilità di intervento del Fondo sociale europeo (FSE) e del Fondo europeo di sviluppo regionale (FEDER) e, dall'altro, l'iniziativa comunitaria Pesca permette di condurre interventi molto mirati nelle regioni toccate dalla crisi della pesca. Da ultimo, la Commissione ha recentemente proposto che misure supplementari, in specie al prepensionamento, vengano inserite nella legislazione comunitaria ⁽²⁾. Quest'ultima proposta è attualmente all'esame del Consiglio e del Parlamento.

⁽¹⁾ GU n. L 245 del 26. 8. 1992.

⁽²⁾ Doc. COM(95) 55 def.

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1566/95**di Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE)****alla Commissione***(23 maggio 1995)**(95/C 230/103)*

Oggetto: Misure di controllo previste dalla Commissione in vista della prossima campagna di pesca del tonno

Dal momento che prossimamente inizierà la campagna di pesca del tonno e dati i problemi e gli incidenti verificatisi lo scorso anno nonché il fatto che il Parlamento europeo si è pronunciato a favore del divieto definitivo dell'uso delle reti da posta derivanti, può la Commissione rispondere ai seguenti quesiti:

1. Nonostante il parere del Parlamento europeo, è tuttora in vigore la legislazione che consente l'uso di reti derivanti di lunghezza fino a 2,5 km. Ha previsto la Commissione di modificarla e quali misure intende adottare affinché, nel frattempo, venga rispettata la normativa vigente?
2. Secondo le informazioni in possesso dell'interrogante, la Commissione ha in progetto di noleggiare una nave per cercare di controllare le attività di pesca del tonno durante la campagna di quest'anno. Di fronte a tale misura, positiva ma tuttavia chiaramente insufficiente, si ritiene che la Commissione dovrebbe elaborare un meccanismo di controllo più vasto ed efficace, che comprenda ispezioni in porto alla partenza e all'arrivo delle navi nonché la collocazione di ispettori o osservatori indipendenti a bordo. Può la Commissione far sapere se intende adottare tali misure o altre analoghe oppure, qualora non intenda farlo, per quali ragioni?

**Risposta data dalla sig.ra Bonino
a nome della Commissione**

(15 giugno 1995)

Il divieto di usare reti da posta derivanti di lunghezza superiore a 2,5 km disposto dal regolamento (CEE) n. 345/92 del Consiglio⁽¹⁾ è tuttora in vigore. Nel 1994 la Commissione ha presentato al Consiglio alcune proposte intese ad abolire progressivamente l'uso delle reti derivanti; dette proposte sono ancora oggetto di esame.

Come negli anni precedenti, la Commissione ha organizzato un incontro con esperti in materia di sorveglianza provenienti da Spagna, Francia, Irlanda, Portogallo e Regno Unito al fine di discutere le strategie di controllo nazionali per il 1995. I partecipanti di detti Stati membri si sono esplicitamente impegnati a condurre controlli rigorosi, sia nei porti che in mare, per tutta la durata della campagna di pesca.

La Commissione ha noleggiato una nave da utilizzare come base di ispezione per un periodo di quattro mesi a partire dal

1° giugno 1995. Essa ospiterà a bordo ispettori comunitari e nazionali che effettueranno ispezioni in mare. Nel corso della campagna, la Commissione sorveglierà inoltre le ispezioni e i controlli svolti dagli Stati membri nel porto prima della partenza delle navi tonniere e al loro ritorno.

⁽¹⁾ GU n. L 42 del 18. 2. 1992.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1586/95**di Jean-Claude Martinez (NI)****alla Commissione***(7 giugno 1995)**(95/C 230/104)*

Oggetto: Importazioni di vini americani nell'Unione europea

Può la Commissione confermare che gli Stati Uniti esigono una compensazione doganale pari a 226 milioni di USD con il pretesto di indennizzare il danno loro derivante dall'ampliamento dell'Unione europea all'Austria, alla Finlandia e alla Svezia?

Può essa altresì confermare che gli Stati Uniti esigono una riduzione immediata dei dazi applicati al vino californiano importato in Europa, da 12 ECU per ettolitro a 4,5 ECU?

Infine, in caso affermativo, qual è la risposta della Commissione a tale richiesta eccessiva degli Stati Uniti?

**Risposta data da Sir Brittan
a nome della Commissione**

(5 luglio 1995)

La Commissione conferma che la compensazione richiesta dagli Stati Uniti, in seguito all'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia alla Comunità, ammonta a 226 MECU.

Dal canto suo la Comunità ritiene che le compensazioni debbano includere anche i crediti e in particolare le precedenti riduzioni di dazi doganali.

Gli Stati Uniti hanno inoltrato varie richieste specifiche, anche nel settore agricolo, compresa una richiesta di riduzione dei dazi applicati al vino. Tali richieste verranno esaminate nel quadro dei cosiddetti negoziati dell'articolo XXIV.6 del GATT, in corso tra la Comunità e gli Stati Uniti.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1597/95

di Carlo Casini (PPE), Pierluigi Castagnetti (PPE), Gerardo Bianco (PPE), Giovanni Burtone (PPE), Maria Colombo Svevo (PPE), Giampaolo D'Andrea (PPE), Michl Ebner (PPE), Livio Filippi (PPE), Antonio Graziani (PPE), Danilo Poggiolini (PPE), Carlo Secchi (PPE) e Mariotto Segni (PPE)

alla Commissione

(12 giugno 1995)

(95/C 230/105)

Oggetto: Reintegrazione della proprietà degli edifici di culto appartenenti alla Chiesa greco-cattolica di Romania

La Chiesa cattolica di rito greco in Romania ha subito nel 1948 la confisca dei propri edifici di culto da parte del regime dittatoriale comunista. Essa contava in quel momento oltre due milioni di fedeli.

Dopo la caduta del regime di Ceausescu lo Stato rumeno ha previsto che le chiese che sono appartenute di fatto o di diritto alla Chiesa greco-cattolica di Romania siano attribuite al culto greco-cattolico o al culto ortodosso secondo la volontà della maggioranza dei fedeli, volontà constatata da una commissione mista interconfessionale istituita ad hoc. Tale disposizione è giuridicamente inaccettabile poiché è principio generale del diritto che un bene ingiustamente sottratto deve ritornare ai legittimi proprietari con un'adeguata riparazione del danno. Nel caso di un governo che succede ad un governo che ha agito in modo illegittimo tale obbligo è stabilito dalla dichiarazione ONU 40/34 del 29 novembre 1985. L'impedimento sostanziale al legittimo esercizio della propria fede religiosa è poi contrario alla dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Ciò premeso, si chiede alla Commissione:

1. se sia a conoscenza di tali violazioni dei diritti dell'uomo attualmente in atto in Romania;
2. se non ritenga necessario intervenire presso le autorità rumene al fine di ottenere la restituzione della proprietà degli edifici di culto alla Chiesa greco-cattolica;
3. se non ritenga opportuno subordinare i programmi comunitari di aiuto alla Romania al pieno rispetto dei diritti dell'uomo.

**Risposta data dal sig. Van den Broek
a nome della Commissione**

(7 luglio 1995)

Le difficoltà incontrate dalla comunità greco-cattolica a causa del divieto di culto e dell'esproprio decretati nei suoi confronti dal governo rumeno nel 1948 sono ben note alla Commissione.

La Comunità è particolarmente attenta allo stato di avanzamento del processo di transizione democratica e all'evoluzione della situazione dei diritti umani in Romania, e si pone come obiettivo, tra gli altri, il sostegno all'instaurazione dello Stato di diritto in Romania.

L'accordo di associazione tra la Comunità e la Romania mette chiaramente in evidenza il principio generale in base al quale il rispetto dei principi democratici e dei diritti dell'uomo, definiti nell'Atto finale di Helsinki e nella Carta di Parigi per una nuova Europa, ispira le politiche interne e internazionali delle due parti e costituisce un elemento essenziale dell'associazione.

Il rispetto dei diritti dell'uomo comprende il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione enunciato all'articolo 9 della Convenzione sulla salvaguardia dei diritti dell'uomo ratificata dalla Romania nel 1994. La Romania pertanto è tenuta al rispetto della normativa e delle disposizioni vigenti nell'ambito di questa istanza, rispetto che può essere sancito mediante l'attuazione dei meccanismi di controllo previsti.

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1598/95

di John Cushnahan (PPE)

alla Commissione

(31 maggio 1995)

(95/C 230/106)

Oggetto: Tutela della pesca in Irlanda

Facendo seguito alle mie precedenti interrogazioni parlamentari e ai passi da me compiuti in materia, la Commissione ha esaminato le esigenze del servizio navale irlandese per quanto riguarda il suo ruolo di sorveglianza e tutela della pesca, specialmente alla luce dei prossimi cambiamenti nell'accesso al «settore ristretto»?

In particolare, intende la Commissione prendere in considerazione la possibilità di accordare dei fondi alle autorità irlandesi ai fini della dotazione di altri battelli per la protezione della pesca?

**Risposta data dalla sig.ra Bonino
a nome della Commissione**

(16 giugno 1995)

L'onorevole parlamentare fa riferimento ai cambiamenti delle norme di accesso all'«Irish Box» a seguito di un accordo globale riguardante l'integrazione delle flotte spagnole e portoghesi nella politica comune della pesca a decorrere dal 1° gennaio 1996.

L'accordo globale prevede un contributo supplementare della Comunità, a favore dell'Irlanda, inteso a migliorare i

controlli, nei limiti delle pratiche comunitarie autorizzate e nell'ambito degli orientamenti finanziari.

È compito di ciascuno Stato membro adottare le misure adeguate onde garantire il controllo della politica comune della pesca e mettere a disposizione mezzi sufficienti affinché le autorità nazionali possano espletare pienamente la propria missione d'ispezione e di controllo. L'Irlanda deve pertanto determinare in primo luogo i mezzi sufficienti da mettere a disposizione delle autorità nazionali.

In un secondo momento le autorità irlandesi potranno chiedere alla Commissione una partecipazione comunitaria alle spese ammissibili previste per l'attuazione dei mezzi suddetti.

Onde garantire il rispetto delle misure previste dalla politica comune della pesca e tenendo conto del cambiamento delle norme di accesso in questione, la Commissione esaminerà ogni domanda delle autorità irlandesi intesa a una partecipazione finanziaria della Comunità alle spese supplementari.

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1606/95

di Nikitas Kaklamanis (UPE)

alla Commissione

(31 maggio 1995)

(95/C 230/107)

Oggetto: Danni causati dalle grandinate in Grecia

Poiché la Commissione sarà già al corrente della risoluzione approvata nel corso della tornata del 15-19 maggio 1995 (B4-795/95) sui danni causati dalle grandinate nel dipartimento dell'Elide, può far sapere:

- se intende inviare una commissione di esperti incaricati di valutare i danni,
- se ha in animo di erogare un certo importo e quale esso sarà per far fronte alla situazione?

Risposta data dal sig. Fischler

a nome della Commissione

(20 giugno 1995)

La Commissione rammenta all'onorevole parlamentare la risposta da essa fornita, durante la seduta del 18 maggio 1995, alla risoluzione del Parlamento europeo B4-795/95 avente il medesimo oggetto.

La Commissione precisa altresì che esula dalle sue competenze istituire comitati di esperti incaricati di valutare i danni causati da catastrofi naturali negli Stati membri.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1610/95

di Roberta Angelilli (NI)

alla Commissione

(12 giugno 1995)

(95/C 230/108)

Oggetto: Inadempienza dell'Italia

L'Italia risulta detenere una sorta di primato circa l'inadempienza delle normativa comunitarie, in particolare nei settori del turismo, dell'agricoltura e della giustizia.

In relazione a tali inadempienze (o nel caso di ritardi o di vizi di applicazione), può la Commissione fornire un resoconto sull'ammontare orientativo delle multe inflitte all'Italia dall'UE nei suddetti settori della politica comunitaria, con particolare riferimento agli ultimi due anni di legislazione?

Può la Commissione fornire un prospetto comparato dei vari paesi riguardo alle singole percentuali di inadempienza per ciascuno Stato?

Risposta data dal sig. Santer

a nome della Commissione

(27 giugno 1995)

L'articolo 171 del Trattato CEE prevede che la Corte di giustizia può comminare ad uno Stato membro il pagamento di una somma forfettaria o di una penalità solo quando in una sua precedente sentenza la Corte abbia riconosciuto che tale Stato membro non ha adempiuto a uno degli obblighi ad esso incombenti in virtù del Trattato stesso. A tutt'oggi la Corte non si è ancora mai trovata a giudicare ricorsi di tale natura e di conseguenza nessuno Stato membro ha mai dovuto versare una tale somma o penalità.

Per quanto riguarda la seconda parte dell'interrogazione, si invita l'onorevole parlamentare a consultare la dodicesima relazione annuale della Commissione sul controllo dell'applicazione del diritto comunitario⁽¹⁾.

(¹) Doc. COM(95) 500.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1631/95

di Markus Ferber (PPE)
alla Commissione
(12 giugno 1995)
(95/C 230/109)

Oggetto: Sostegno UE all'attività di ricerca

Con riferimento alle risorse stanziare dall'Unione europea nel periodo 1992-1994 a sostegno di attività di ricerca e sviluppo (R + S), può la Commissione precisare:

1. Qual è stata nel settore R + S l'entità degli stanziamenti assegnati ai singoli Stati membri negli anni 1992, 1993 e 1994?
2. Quali sono stati l'importo e la destinazione degli stanziamenti comunitari di R + S assegnati in tali anni alla Germania?
3. Qual è stato in tali anni l'importo erogato ai singoli Länder tedeschi, ripartito in base al tipo di beneficiario (università, istituti di ricerca, PMI, grande industria, ecc.)?
4. Quante sono, per tipo di programma e per Stato membro, le richieste di contributi R + S relative al 1995?
5. Qual è la percentuale delle PMI sul totale delle richieste di contributi R + S per il 1995 presentate rispettivamente nella Comunità e in Germania?

**Risposta data dalla sig.ra Cresson
a nome della Commissione**
(30 giugno 1995)

Alcune delle informazioni richieste sono troppo recenti per essere già disponibili.

La Commissione sta raccogliendo le informazioni necessarie per rispondere all'interrogazione. Essa non mancherà di comunicare il risultato delle sue ricerche al più presto.

A titolo di prima informazione, la Commissione invia direttamente all'onorevole parlamentare e al segretario generale del Parlamento la relazione sugli indicatori.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1636/95

di Amedeo Amadeo (NI)
alla Commissione
(12 giugno 1995)
(95/C 230/110)

Oggetto: Creme solari

L'arrivo dell'estate rende nuovamente attuale il problema delle creme solari e dei prodotti cosmetici. Recenti ricerche hanno dimostrato che i prodotti cosmetici contenenti più dell'1 per mille di psoralene risultano essere cancerogeni.

Convinti dell'inammissibilità della loro vendita, chiediamo alla Commissione di intervenire con una direttiva che vieti la vendita dei prodotti cosmetici contenenti più dell'1 per mille di psoralene e il varo di una rigorosa regolamentazione in materia.

**Risposta data dalla sig.ra Bonino
a nome della Commissione**
(11 luglio 1995)

La Commissione comunica all'onorevole membro di avere elaborato un progetto di 18ª direttiva della Commissione per adattare gli allegati della direttiva di base «prodotti cosmetici»⁽¹⁾ al progresso tecnico. Il testo contiene fra l'altro un divieto di utilizzazione dello psoralene in quantitativo superiore alla concentrazione di 1 mg/Kg nelle creme solari e nei prodotti abbronzanti.

Prima di preparare il progetto, la Commissione ha consultato il comitato scientifico di cosmetologia che si è pronunciato all'unanimità nel senso di un divieto di utilizzazione dello psoralene nei termini in cui è prefigurato nel progetto.

I rappresentanti degli Stati membri, riuniti in seno al comitato di adattamento al progresso tecnico (CAPT), hanno votato in questo senso in occasione della riunione del 28 aprile 1995. Spetta adesso alla Commissione pronunciarsi sul progetto di 18ª direttiva.

⁽¹⁾ GU n. L 262 del 27. 9. 1976.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1640/95

di Amedeo Amadeo (NI) e Spalato Belleré (NI)
alla Commissione
(15 giugno 1995)
(95/C 230/111)

Oggetto: Prevenzione dell'AIDS e di altre malattie contagiose

In relazione alla «Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che adotta un programma d'azione

comunitario sulla prevenzione dell'AIDS e di altre malattie contagiose nel contesto dell'azione in materia di salute pubblica» (doc. C4-215/94), un'attenzione specifica andrebbe dedicata al tema «Infezioni emergenti» e alla conduzione di indagini epidemiche ad hoc, dato il carattere transnazionale di molte infezioni già riconosciute e di altre che potrebbero emergere.

Allo stato attuale già esiste una collaborazione informale fra gli Stati membri qualora si presenti un'emergenza sanitaria (ad es. colera in Puglia nell'ottobre 1994).

Può dire la Commissione se non ritiene indispensabile l'istituzione di un nucleo di pronto intervento europeo nell'ambito del programma in oggetto per affrontare questo aspetto con maggiore efficacia?

**Risposta data dal sig. Flynn
a nome della Commissione**

(11 luglio 1995)

Prossimamente la Commissione trasmetterà al Consiglio una comunicazione sul controllo epidemiologico delle malattie contagiose, nella quale verrà presa in considerazione la messa a punto di una rete cui affidare questo compito.

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1641/95
di Amedeo Amadeo (NI) e Spalato Belleré (NI)**

alla Commissione

(15 giugno 1995)

(95/C 230/112)

Oggetto: Prevenzione dell'AIDS e di altre malattie contagiose

In relazione alla «Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che adotta un programma d'azione comunitario sulla prevenzione dell'AIDS e di altre malattie contagiose nel contesto dell'azione in materia di salute pubblica» (doc. C4-215/94), può dire la Commissione se non ritiene opportuno includere nel programma, con apposito finanziamento, azioni specifiche sui luoghi di lavoro, centrate sull'informazione, la prevenzione e la lotta contro la discriminazione?

**Risposta data dal sig. Flynn
a nome della Commissione**

(7 luglio 1995)

Nell'ambito della proposta di decisione del Parlamento e del Consiglio ⁽¹⁾ sull'estensione dei programmi «Europa contro

l'Aids», la Commissione sostiene progetti specifici riguardanti l'analisi a livello comunitario ed in collaborazione con gli Stati membri delle situazioni discriminatorie negli Stati membri, nel settore dell'occupazione, dell'assicurazione, dell'alloggio e dell'istruzione e del sistema di assistenza sanitaria.

La Commissione incorraggia lo studio dell'attuazione, negli Stati membri, delle disposizioni contro la discriminazione contenuti nella risoluzione del Consiglio dei ministri della Sanità degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio il 22 dicembre 1989 ⁽²⁾ e delle disposizioni prese negli Stati membri per evitare la discriminazione.

⁽¹⁾ Doc. COM(94) 413 def., GU n. C 333 del 29. 11. 1994.

⁽²⁾ GU n. C 10 del 16. 1. 1990.

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1651/95

di Alain Pompidou (UPE)

alla Commissione

(1° giugno 1995)

(95/C 230/113)

Oggetto: Il mercato interno dell'elettricità

Nel suo documento di lavoro del 22 marzo 1995 sul mercato interno dell'elettricità, la Commissione riconosceva a ciascuno Stato membro il diritto di pianificare le capacità di produzione di elettricità in funzione delle sue risorse ed esigenze, cioè di portare avanti una politica energetica conforme alle proprie caratteristiche ed interessi, imponendo, per esempio, agli operatori nel settore energetico obiettivi di interesse economico generale. Ora, la Commissione prevede condizioni che si possono definire dirimenti quanto all'accettazione del sistema dell'acquirente unico, condizioni che risultano incompatibili con la libertà di scelta che ha in precedenza riconosciuto.

Vista la situazione, può la Commissione precisare i propri orientamenti? Potrebbe ricorrere all'articolo 90, paragrafo 3 del Trattato e decidere unilateralmente in merito all'adozione di norme comuni che disciplinino il mercato interno dell'elettricità, vanificando così il dibattito di riflessione avviato da lungo tempo dalla commissione per la ricerca e l'energia del Parlamento europeo?

**Risposta data dal sig. Papoutsis
a nome della Commissione**

(23 giugno 1995)

Il documento di lavoro del 22 marzo è la risposta della Commissione ad una richiesta del Consiglio riguardante la coesistenza dell'accesso di terzi e l'approccio di acquirente unico (Single Buyer) in modo da assicurare la reciprocità. La

Commissione ha indicato come il criterio di reciprocità, approvato dal Consiglio, può essere soddisfatto.

Le modalità presentate dalla Commissione non cambieranno la natura del Single Buyer, poiché la pianificazione a lunga scadenza come uno strumento per la sicurezza dell'approvvigionamento continuerà ad essere disponibile. L'acquirente unico inoltre sarà in grado di rispettare tutti gli altri obblighi di servizio pubblico, compresa la protezione dell'ambiente. Tuttavia l'adempimento di obblighi di servizio pubblico dovrà avvenire entro i limiti del Trattato.

La realizzazione del mercato interno dell'energia è un obbligo imposto dal Trattato. La Commissione ha deciso di ottemperare a quest'obbligo e realizzare il mercato interno dell'energia per mezzo di un metodo negoziato sulla base dell'articolo 100A del Trattato CE. Il documento di lavoro indica la ferma volontà di sostenere tutti i contributi alla ricerca di compromessi ed a tale riguardo il parere del Parlamento è stato molto utile. Tuttavia la Commissione deve anche adempiere le disposizioni ed in particolare gli articoli 30, 85, 86, e 90 del Trattato. Questo negoziato non può permetterle di sfuggire a questi obblighi.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1654/95

di **Wolfgang Nußbaumer (NI)**

alla Commissione

(15 giugno 1995)

(95/C 230/114)

Oggetto: Negoziati su un accordo multilaterale nel settore degli investimenti — Status di osservatore per la Cina nel segretariato dell'OMC

Alla riunione dei responsabili in materia di commercio dell'UE, degli Stati membri, del Canada e del Giappone tenutasi a Whistler in Canada a sei mesi dalla conclusione dell'Uruguay Round e dall'istituzione dell'OMC è stato ribadito l'impegno collettivo ad attuare tale accordo senza limitazioni come pure a consolidare la nuova istituzione e a portare a termine i negoziati ancora in corso. Il ministro del Commercio canadese MacLaren ha espresso in tale occasione il suo plauso circa l'avvio di negoziati di ampio respiro in seno all'OCSE per un accordo multilaterale nel settore degli investimenti. Egli ha peraltro dichiarato che l'UE, il Canada, gli Stati Uniti e il Giappone chiederanno all'OCSE di consultare nel corso di questi negoziati anche paesi non membri nonché di concedere loro uno status di osservatore in seno al segretario dell'OMC.

Ciò premesso, è forse intenzione della Commissione che sia conferito alla Cina lo status di osservatore in seno al segretariato dell'OMC nel quadro dei negoziati su un accordo multilaterale nel settore degli investimenti?

**Risposta data da Sir Brittan
a nome della Commissione**

(13 luglio 1995)

Sebbene la Cina abbia partecipato interamente ai negoziati dell'Uruguay Round, firmando altresì l'Atto finale, essa non beneficia dello status ufficiale di osservatore in seno all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC). Tuttavia la Commissione la incoraggia a presentare la sua candidatura, nonché a seguire le attività del Consiglio generale dell'OMC e degli organi da esso dipendenti, in particolare in merito ai nuovi possibili settori come quello degli investimenti.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1655/95

di **Wolfgang Nußbaumer (NI)**

alla Commissione

(15 giugno 1995)

(95/C 230/115)

Oggetto: Adesione della Cina all'OMC

In occasione del suo viaggio in Cina, il vicepresidente della Commissione Sir Leon Brittan ha avuto colloqui con le autorità cinesi e con rappresentanti del congresso del popolo, oltre a incontrarsi sul posto con numerosi industriali e investitori europei. Nell'ambito di questo viaggio Sir Leon Brittan ha confermato che l'UE sostiene fundamentalmente l'adesione della Cina all'OMC. Secondo Brittan, occorre porre termine alla controversia se la Cina debba essere classificata come paese industrializzato o come paese in via di sviluppo. Sempre secondo Brittan, a Ginevra la Cina dovrebbe presentare offerte concrete e precise per quanto riguarda le questioni ancora aperte che fecero naufragare i negoziati nel dicembre dello scorso anno, con il che, così Brittan, le trattative riprenderebbero automaticamente.

Ciò premesso, è forse intenzione della Commissione accettare la Cina come Stato membro dell'OMC, sia pur con lo status di paese in via di sviluppo?

**Risposta data da Sir Leon Brittan
a nome della Commissione**

(13 luglio 1995)

La Comunità si è pronunciata in varie occasioni a favore della rapida adesione della Cina all'Organizzazione mondiale del commercio. In ordine allo status da attribuire a questo paese, la Comunità ritiene che, considerata la complessità dell'economia cinese e la varietà degli elementi che la compongono, la questione non deve essere risolta in termini generali ma occorre piuttosto esaminare ogni capitolo separatamente.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1690/95
 di Petrus Cornelissen (PPE), Frits Castricum (PSE),
 Florus Wijsenbeek (ELDR), Nel van Dijk (V) e
 Leen van der Waal (EDN)

alla Commissione
 (15 giugno 1995)
 (95/C 230/116)

Oggetto: Esenzione capitolo II sull'utilizzo degli aerei

1. Può la Commissione fornire un quadro di insieme delle esenzioni finora accordate per il ricorso al capitolo II relativo all'utilizzazione degli aerei nello spazio aereo europeo?
2. Riconosce essa l'opportunità di limitare quanto più possibile il ricorso al capitolo II?
3. Ravvisa essa possibilità di restringere ulteriormente il ricorso al capitolo II ovvero di scoraggiarlo nella versione adottata dalla direttiva 92/14/CEE ⁽¹⁾ del 2 marzo 1992 in considerazione delle crescenti preoccupazioni per l'ambiente nonché degli sviluppi tecnologici e della prevista notevole crescita del traffico aereo?

⁽¹⁾ GU n. L 76 del 23. 3. 1992, pag. 21.

Risposta data dal sig. Kinnoek
 a nome della Commissione
 (30 giugno 1995)

L'obiettivo principale della direttiva 92/14/CEE era di limitare, se non ridurre, le emissioni sonore degli aerei. La direttiva è entrata in vigore il 1° aprile 1995 e il ritiro graduale degli aerei di cui al capitolo II si concluderà entro il 2002.

L'allegato della direttiva contiene un elenco degli aerei che possono godere di una deroga al divieto di operare, ai sensi dell'articolo 3 della direttiva medesima. Le deroghe sono state concesse soprattutto ai paesi in via di sviluppo per i quali il ritiro graduale della flotta o di parte di essa avrebbe comportato notevoli difficoltà economiche.

L'obiettivo che la Commissione si prefigge è di limitare al massimo l'utilizzo di questi aerei.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1698/95
 di Christiane Taubira-Delannon (ARE)
 alla Commissione
 (15 giugno 1995)
 (95/C 230/117)

Oggetto: Valutazione degli effetti dell'SPG-Droga sull'economia dei DOM

I vantaggi doganali accordati nel 1991 dalla Comunità ai paesi del Patto andino, compreso il Venezuela, per sostenerli nello sforzo da loro condotto per la lotta contro la droga, hanno pesato fortemente sui prodotti analoghi e concorrenti della pesca e dell'agricoltura dei dipartimenti francesi d'oltremare.

Può la Comunità far sapere se intende effettuare uno studio volto a valutare gli effetti di tale misura sulla fragile economia di queste regioni ultraperiferiche, appartenenti alla medesima sfera geografica dei paesi beneficiari?

Risposta data dal sig. Marín
 a nome della Commissione
 (13 giugno 1995)

Il regime speciale accordato ai paesi del Patto andino nell'ambito del sistema di preferenze tariffarie generalizzate (SPG) della Comunità è stato deciso dopo un'attenta valutazione delle eventuali ripercussioni sugli altri paesi beneficiari nonché sui dipartimenti d'oltremare. Va sottolineato che quando, nel corso dell'esame del regime da parte del Consiglio, sono emerse delle difficoltà concernenti alcuni prodotti (gamberetti) di un dipartimento d'oltremare, la Commissione ne è stata tempestivamente informata dalle autorità nazionali e dai rappresentanti delle popolazioni interessate. Il Consiglio ne ha tenuto debitamente conto, infatti nell'SPG 1995 il trattamento tariffario preferenziale speciale concesso ai paesi andini per i prodotti in questione è stato revocato.

La Commissione ritiene ora di disporre di sufficienti informazioni e non considera quindi necessario uno studio particolareggiato sui dipartimenti d'oltremare.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1709/95
 di Jesús Cabezón Alonso (PSE)
 alla Commissione
 (21 giugno 1995)
 (95/C 230/118)

Oggetto: Aiuti strutturali alla Cantabria

La stampa regionale della Cantabria (Spagna) ha pubblicato, in data 12 maggio 1995, alcune dichiarazioni del commissario Oreja secondo cui egli avrebbe personalmente

chiesto al Consiglio di riesaminare la situazione «straordinaria e anomala in cui versa la Cantabria che ha reso necessaria la restituzione di fondi dell'obiettivo 2 per poter, su questa base, riproporre il finanziamento a carico dell'obiettivo 1».

Considerando i regolamenti che disciplinano il funzionamento dei fondi strutturali e le procedure abituali:

1. Su quale base può un commissario spingersi ad affermare che vi sarà una revisione per quanto riguarda la perdita di aiuti subita da una regione per non aver tempestivamente utilizzato i cofinanziamenti dell'Unione europea?
2. Con quale base giuridica il commissario Oreja giustificerebbe la proposta che gli viene attribuita?

**Risposta data dalla sig.ra Wulf-Mathies
a nome della Commissione
(28 luglio 1995)**

La Commissione ricorda che essa non è usata prendere posizione in merito ad articoli apparsi sulla stampa.

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-1727/95
di Freddy Blak (PSE)
alla Commissione
(7 giugno 1995)
(95/C 230/119)**

Oggetto: Statuto del personale delle Comunità europee

Nella sua risposta alla mia interrogazione scritta E-896/95⁽¹⁾ il commissario Erkki Liikanen fa sapere che le «convivenze registrate» non sono equiparate al vincolo matrimoniale ai fini dell'applicazione dello statuto del personale delle Comunità europee.

Nella sua risposta al mio intervento nel contesto dell'esame da parte del Parlamento europeo del documento COM(94) 601⁽²⁾ il 18 maggio 1995, il commissario Christos Papoutsis ha affermato che intende proporre al commissario Erkki Liikanen di esaminare la questione per trovare, se è possibile, una soluzione.

Nella sua risposta alla mia interrogazione scritta E-897/95⁽³⁾ il commissario Pádraig Flynn fa sapere che la questione relativa alla convivenza registrata sarà esaminata dal gruppo ad alto livello che ha il compito di presentare proposte volte alla soppressione degli ultimi ostacoli alla libera circolazione delle persone nella Comunità.

La posizione della Commissione risulta pertanto non del tutto chiara. Essa intende porre su un piano di parità i cittadini dell'Unione e garantire loro la libera circolazione, ad eccezione dei propri funzionari.

Alla luce di quanto sopra, può la Commissione far sapere quando intende equiparare ai suoi funzionari sposati i funzionari che vivono in una convivenza registrata, dato che non esistono motivi fondati che giustifichino un trattamento differenziato?

⁽¹⁾ GU n. C 190 del 24. 7. 1995, pag. 31.

⁽²⁾ GU n. C 382 del 31. 12. 1994, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. C 196 del 31. 7. 1995, pag. 55.

**Risposta data dal sig. Liikanen
a nome della Commissione
(3 luglio 1995)**

La Commissione si rammarica che l'onorevole parlamentare abbia potuto trovare poco chiare le risposte fornite alla sua interrogazione sul problema delle convivenze registrate.

Al riguardo, lo statuto dei funzionari e altri agenti delle Comunità è chiaro e riconosce diritti ai soli coniugi di funzionari sposati. La Commissione è tuttavia consapevole del fatto che si tratta di un tema molto importante e che in questo campo la situazione evolve grandemente, motivo per cui il problema merita un'attenzione speciale. Essa ha quindi deciso di procedere a un riesame della situazione complessiva che le permetta di prendere posizione sull'argomento.

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-1741/95
di Frode Kristoffersen (PPE)
alla Commissione
(8 giugno 1995)
(95/C 230/120)**

Oggetto: Sostegno della Commissione all'attività umanitaria nella Bosnia Erzegovina

Il ministro degli Esteri danese ha recentemente sottolineato la necessità che l'Unione europea continui ad effettuare gli importanti trasporti di aiuti umanitari di emergenze destinati alle vittime del conflitto nella Bosnia Erzegovina, segnatamente alla luce del recente e drammatico deterioramento della situazione nella Repubblica in questione.

Entro breve, l'organizzazione danese per l'assistenza ai profughi (Dansk Flygtninghjælp) dovrà interrompere i suoi trasporti su strada di cibo e medicinali destinati alle vittime della guerra nella Bosnia Erzegovina a causa dei tagli all'assistenza finanziaria fornita dall'Ufficio per gli aiuti umanitari ECHO della Commissione.

Può la Commissione far sapere perché detto sostegno è stato ridotto e specificare quali iniziative potranno essere avviate in vista della completa e tempestiva ripresa del trasporto degli aiuti di emergenza danesi?

**Risposta data dalla sig.ra Bonino
a nome della Commissione**

(5 luglio 1995)

L'onorevole parlamentare parla di una riduzione del sostegno economico fornito dalla Comunità ai trasporti su camion di viveri e di medicinali destinati alle vittime della guerra in Bosnia-Erzegovina. Infatti, da un lato i trasporti presentavano una capacità superiore al fabbisogno e, dall'altro, i costi variano tra i 54 ECU/t per il trasporto più economico e i 304 ECU/t per il più caro. Tali trasporti costavano circa 30 MECU l'anno.

In considerazione dei limiti di bilancio, la Commissione ha dovuto stabilire priorità in accordo con gli Stati membri. Ha deciso di dirigere i propri sforzi verso programmi d'igiene, nutrizionali e sanitari piuttosto che sostenere un settore la cui capacità è superiore al fabbisogno. Inoltre, in base alle norme di gestione finanziaria, la Commissione ha il dovere di verificare le migliori condizioni del mercato. Il costo dei trasporti eliminato era eccessivo rispetto alla concorrenza.

Secondo le sue stesse informazioni, l'Alto commissariato per i rifugiati (ACNUR) dispone di una capacità di trasporto del tutto sufficiente a coprire le attuali necessità. Tali trasporti continuano ad essere finanziati dalla Comunità attraverso l'ACNUR.

Attualmente la Commissione non prevede di riprendere a finanziare in altro modo il trasporto dell'aiuto umanitario in Bosnia-Erzegovina. Ciononostante continuerà a fornire aiuto umanitario alla regione nei limiti delle disponibilità di bilancio.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1750/95

di **Richard Howitt (PSE)**

alla Commissione

(21 giugno 1995)

(95/C 230/121)

Oggetto: Seymon Vladilenovitch Livshits, prigioniero sovietico ebreo

La sezione «Southend» dell'associazione ex-militari ebrei ha portato a mia conoscenza il caso di un prigioniero sovietico ebreo, maggiore Seymon Livshits, detenuto dal 1992, a

seguito di una condanna a 10 anni di reclusione per furto a mano armata e violenza carnale.

La Commissione può far sapere in quali circostanze, a sua conoscenza, il maggiore Livshits è stato imprigionato, qual è il suo attuale stato di salute e quali passi sono stati e saranno compiuti presso il governo russo al suo riguardo?

**Risposta data dal sig. Van den Broek
a nome della Commissione**

(14 luglio 1995)

La Commissione non era a conoscenza del caso in questione e non ha al momento alcuna informazione sulle condizioni della prigionia del sig. Livshits né sul suo attuale stato di salute.

La Commissione, tuttavia, per il tramite della sua delegazione a Mosca, cercherà di avere ulteriori informazioni in merito e si metterà in contatto con l'onorevole parlamentare non appena le saranno pervenute queste ultime.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1786/95

di **Amedeo Amadeo (NI)**

alla Commissione

(28 giugno 1995)

(95/C 230/122)

Oggetto: Lista delle preferenze generalizzate

Ad importatori di materie plastiche capita di versare dazi doganali dell'11,9% a Milano e dello 0% a Livorno per errori di classificazione nella lista dei prodotti pubblicata a gennaio nel contesto dell'istituzione del nuovo Sistema delle preferenze generalizzate (SPG).

Taluni prodotti sono classificati male o non figurano sulla lista dei prodotti non sensibili (questi in base al SPG beneficiano di dazi nulli), come per esempio le materie plastiche, le polveri ed esplosivi, i prodotti fotografici e cinematografici e prodotti vari delle industrie chimiche.

Poiché la Commissione ha annunciato che avrebbe pubblicato un errata corrige, può ora essa:

provvedere immediatamente all'opportuna correzione dato che si hanno gravi conseguenze per gli importatori che devono pagare dazi doganali indebiti e non possono pianificare il loro contratto;

garantire un rimborso dei dazi doganali indebitamente riscossi dall'autorità nazionale?

**Risposta data dal sig. Marín
a nome della Commissione**

(14 luglio 1995)

Il testo del regolamento (CE) n. 3281/94 del Consiglio, recante applicazione di uno schema quadriennale di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1995-1998 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo, conteneva numerosi errori nella versione inizialmente pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽¹⁾. Tali errori sono stati corretti in un successivo errata corrige ⁽²⁾.

Il disposto degli articoli da 235 a 242 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, che istituisce un codice doganale comunitario ⁽³⁾, si applica nei casi in cui il summenzionato errata corrige porti alla determinazione di un'obbligazione doganale inferiore o nulla e può pertanto consentire il rimborso dei dazi doganali.

⁽¹⁾ GU n. L 348 del 31. 12. 1994.

⁽²⁾ GU n. L 82 del 12. 4. 1995.

⁽³⁾ GU n. L 302 del 19. 10. 1992.

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1811/95

di Helena Torres Marques (PSE)

alla Commissione

(13 giugno 1995)

(95/C 230/123)

Oggetto: Aiuti del Fondo sociale europeo concessi al Portogallo nel 1995

Il governo portoghese ha annunciato che in marzo tutti gli stanziamenti del Fondo sociale europeo relativi al 1995 erano già stati impegnati.

Pare che la politica perseguita dal governo consista nel concentrare gli aiuti su azioni di vasta portata, invece di appoggiare le PMI e le associazioni di sviluppo rurale o locale.

Può la Commissione fornire l'elenco dei beneficiari degli aiuti del Fondo sociale europeo concessi al Portogallo nel 1995, con l'indicazione degli importi rispettivamente attribuiti a ciascuno di essi?

**Risposta data dal sig. Flynn
a nome della Commissione**

(30 giugno 1995)

In seguito alle riforme dei fondi strutturali del 1988 e del 1993, l'approvazione e la gestione dei progetti individuali cofinanziati dal Fondo sociale europeo (FSE) sono stati trasferiti alle autorità nazionali.

Da allora la Commissione tratta e approva forme d'intervento essenzialmente sotto forma di programmi operativi che definiscono le linee di orientamento e le misure di applicazione.

La Commissione ha già chiesto alle autorità nazionali un elenco di tutti i beneficiari di azioni cofinanziate dall'FSE nel 1994 e 1995 e non mancherà di trasmetterlo all'onorevole parlamentare non appena ne verrà in possesso.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1832/95

di Salvador Garriga Polledo (PPE)

alla Commissione

(28 giugno 1995)

(95/C 230/124)

Oggetto: Ingresso dei nuovi paesi nel SEE

La Commissione quando ha intenzione di suggerire l'ingresso di nuovi paesi candidati all'adesione all'UE nella struttura già esistente dello Spazio economico europeo?

**Risposta data dal sig. Van den Broek
a nome della Commissione**

(14 luglio 1995)

In conformità con l'articolo 128 dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), qualsiasi Stato europeo che sia o che diventi membro dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) può richiedere di aderire all'accordo SEE. Qualsiasi Stato interessato dovrebbe pertanto anzitutto aderire all'EFTA. Le condizioni della sua partecipazione all'SEE dovrebbero in seguito essere negoziate fra le parti contraenti e lo Stato candidato e ratificate o approvate da tutti gli interessati in conformità con i loro requisiti costituzionali. Spetta allo Stato interessato prendere l'iniziativa per tali operazioni.

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1922/95

di Christof Tannert (PSE)

alla Commissione

(23 giugno 1995)

(95/C 230/125)

Oggetto: Diritto all'obiezione di coscienza e servizio civile in Francia: i casi degli obiettori di coscienza Alain Cazaux e Pierre Serres

Benché lo Stato francese riconosca il diritto all'obiezione di coscienza, i tribunali condannano ogni anno a pene detentive circa 700 obiettori di coscienza.

Il 21 giugno 1995 Alain Cazaux e Pierre Serres sono comparsi davanti al tribunale perché rifiutano il servizio civile, che in Francia dura il doppio di quello militare (20 mesi invece di 10). Ciò è in palese contrasto con le

risoluzioni del Parlamento europeo sull'obiezione di coscienza, per esempio la risoluzione del 1994 degli onn. Bandres e Bindi, che rivendica la stessa durata per il servizio civile e per quello militare.

Inoltre, sempre in contrasto con talune risoluzioni del Parlamento europeo (dell'on. Macciocchi del 1983 e dell'on. Schmidbauer del 1989), in Francia l'obiezione può essere comunicata soltanto entro 15 giorni prima della chiamata alle armi.

Per detti motivi «Amnesty International» ha inserito i due obiettori di coscienza sopra citati nell'elenco dei «detenuti politici».

È la Commissione a conoscenza dei casi di questi due obiettori di coscienza? Come giudica la Commissione i relativi procedimenti a loro carico? Quali azioni intende la Commissione avviare per conseguire che la Francia, in quanto Stato membro dell'EU, rispetti le risoluzioni del Parlamento europeo e introduca un servizio civile che non sia punitivo?

**Risposta data dal sig. Van den Broek
a nome della Commissione**

(14 luglio 1995)

La Commissione si pregia di rinviare l'onorevole parlamentare alla risposta da essa data all'interrogazione scritta E-2262/94 dell'onorevole Papayannakis ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU n. C 55 del 6. 3. 1995.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1942/95

di José Apolinário (PSE)

alla Commissione

(6 luglio 1995)

(95/C 230/126)

Oggetto: Finanziamento di progetti relativi all'ambiente in Spagna, nel quadro dello Strumento finanziario di coesione e del Fondo di coesione

Può la Commissione fornire un elenco dei progetti relativi all'ambiente realizzati nel Regno di Spagna con il sostegno

della Strumento finanziario di coesione e del Fondo di coesione, in relazione ai diversi fiumi — in particolare il Douro, il Tago e la Guadiana — indicando altresì l'entità della partecipazione comunitaria, il costo totale del progetto e la data della decisione della Commissione?

**Risposta data dalla sig.ra Wulf-Mathies
a nome della Commissione**

(27 luglio 1995)

La Commissione invia direttamente all'onorevole parlamentare e al segretariato generale del Parlamento le informazioni richieste.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2026/95

di Klaus Rehder (PSE)

alla Commissione

(12 luglio 1995)

(95/C 230/127)

Oggetto: Servizio civile nell'Unione europea

Come viene disciplinato nei diversi Stati membri dell'Unione europea il «servizio civile» in sostituzione del servizio militare?

**Risposta data dal sig. Van den Broek
a nome della Commissione**

(28 luglio 1995)

L'oggetto dell'interrogazione esula dalla sfera di competenza della Commissione (che è spiacente di non disporre dell'informazione richiesta).